

Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”

R/D

29





Giuliana Pesca

**GLI USI CIVICI NEL REATINO
ALLA FINE DELL'OTTOCENTO**

Biblioteca del Centro Studi "Mario Pancrazi"
EDIZIONI NUOVAPRHOMOS

Quaderno n. 29 della Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi” diretta da Francesca Giovagnoli.

Autorizzazione n. 6/10 del Tribunale di Arezzo

In copertina:

Provincia di Rieti; in rosso il Comune di Rieti (dal Sito istituzionale)

In quarta di copertina:

dal *Compendio de divina proportione*, 1498, il *Rombicubottaedro* (Leonardo da Vinci) - Codice conservato nella Biblioteca Universitaria di Ginevra

In redazione: Gabriella Rossi, Matteo Martelli



Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”
www.centrostudimariopancrazi.it
[facebook/centrostudimariopancrazi](https://www.facebook.com/centrostudimariopancrazi)

I Edizione giugno 2020
Edizioni Nuova Prhomos
ISBN | 978-88-68535-67-4

INDICE

<i>Prefazione</i> di Giuseppe Soccio	7
PREMESSA	19
INTRODUZIONE	25
1. TERRITORIO E POPOLAZIONE	25
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'AGRICOLTURA	32
CAPITOLO PRIMO	
PROPRIETÀ E PROPRIETARI	39
1.1 DIMENSIONI E DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA	39
1.2 LA PROPRIETÀ FONDIARIA DEGLI ENTI	45
CAPITOLO SECONDO	
LA PROPRIETÀ COLLETTIVA	51
2.1 ALCUNI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	51
2.2 ESTENSIONE E DISLOCAZIONE DEGLI USI CIVICI	54
2.3 VARIETÀ DEGLI USI CIVICI	72
CAPITOLO TERZO	
COLLEGIOVE: IL PERSISTERE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA	93
3.1 IL COMUNE DI COLLEGIOVE CONTRO IL BARONE DI COLLALTO	93
3.2 COLLEGIOVE: DALLA SENTENZA DEL 1904 ALLA LEGGE 16 GIUGNO 1927	105
APPENDICE	113

Giuseppe Soccio*

Prefazione

Davide Lajolo, nella *Conversazione in una stanza chiusa con Leonardo Sciascia*, pubblicata nel 1981, riprende questo pensiero dello scrittore siciliano: “L’unico modo di essere rivoluzionari è

* Contributi di Giuseppe Soccio in materia di usi civici:

- *Usi civici e terre collettive tra passato e presente. A proposito di una recente proposta di legge regionale*, in “Garganostudi”, Centro Studi Garganici - Comunità Montana del Gargano, n. 1 Gennaio - Giugno 1997, pp. 56-68.
- *Il Gargano: particolarità di un territorio, della sua storia e delle sue caratteristiche produttive in rapporto a peculiarità, questioni aperte, risposte legislative ed amministrative relative al demanio civico*, In *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali* - Atti della VII Riunione Scientifica (Trento, 8-9 novembre 2001), CEDAM Editore, 2002, pp. 195-205.
- *Il demanio civico tra tentativi di tutela e nuove usurpazioni. Il caso della Regione Puglia*, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, 1. 2005, Giuffrè Editore, Milano, 2005, pp. 111-129.
- *Note su alcune relazioni demaniali in Capitanata tra Ottocento e Novecento*, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, 1. 2006, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 189-211.
- *Note su alcuni regolamenti per l’esercizio degli usi civici nell’Italia meridionale*, in *Problemi e prospettive sugli usi civici*, Atti di convegno a cura di Giuseppe Di Genio, Università degli Studi di Salerno, Rubbettino Editore, 2010, pp. 91-96.
- *Usi civici e terre demaniali nel processo di unificazione nazionale*, in *Il Gargano nel Risorgimento. Celebrazione per i 150 anni dell’Unità d’Italia*. Atti delle Giornate di Studi (a cura di Lorenzo Pellegrino), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari, 2014, pp. 35-60.
- *Terre collettive ed usi civici: dagli antichi diritti delle popolazioni al diritto all’ambiente delle future generazioni*, a cura di Giuseppe Soccio, Atti del Convegno di studi organizzato dal Centro Studi e Documentazione “Michelangelo Manicone” della Biblioteca del Convento San Matteo, San Marco in Lamis, 19-20 aprile 2002, pp. 122.
- Antonino Alfano, *Relazione generale sui demani del Comune di San Marco in Lamis. Per la storia degli usi civici e delle terre collettive*, a cura di Giuseppe Soccio, Comune di San Marco in Lamis - QS Edizioni, 2006, pp. 151.

quello di essere un po' conservatori. Al contrario del reazionario, che vuol tornare al peggio, il conservatore è colui che vuol partire dal meglio, che vuol conservare il meglio”.

Questa considerazione può sicuramente trovare un riscontro nelle vicende passate ed attuali dei demani civici, di quei terreni e beni, cioè, che formano, nell'ambito dei diritti reali, un *tertium genus* tra proprietà privata e pubblica¹, in quanto domini collettivi, una forma di godimento in condominio potremmo dire, appartenenti alla popolazione residente, rappresentata dal Comune quale ente esponenziale. Si tratta, in altri termini, di terreni su cui le popolazioni esercitavano gli usi civici (raccogliere legna, ghiande e frutti del bosco, pascolare, raccogliere foglie verdi ed abbeverare animali, costruire rifugi, raccogliere spighe, cacciare, pescare, ecc.). L'origine di tali usi si perde nella storia: da quella romana a quella dei popoli barbarici che si insediarono nell'impero alla sua caduta. Con il feudalesimo, poi, le popolazioni, completamente sottomesse agli interessi del signore, trovavano nell'esercizio di questi usi l'unica fonte di sopravvivenza.

Tali diritti, per lo più, non erano formalizzati in norme, ma derivavano dalla consuetudine e “spettavano ai cittadini *jus gentium*, come uomini, dacché assurdo e iniquo sarebbe, che per essere cittadino, si debba cessare di essere uomo, e non poteano loro esser tolti neanche dal re”². Questo era l'assunto fondamentale di una nutrita schiera di giuristi e demanialisti napoletani, che portò a considerare la materia quasi una branca specifica del diritto pubblico, che ci aiuta a comprendere ben più complesse caratteristiche dello sviluppo storico, soprattutto del Meridione d'Italia. Basti pensare, ad esempio, al paternalismo dei re di Napoli ed alla esagerata presenza, nella capitale partenopea, di legulei, i *paglietti* di cui parla Giuseppe Maria Galanti, che

¹ Cfr. Paolo Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977. L'espressione è ripresa da Carlo Cattaneo.

² Cfr. Luigi Lombardi, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle Province Napoletane. Studio storico-legale*, Cosenza, Tipografia Municipale, 1882, pp. 53-54.

intentavano una miriade di cause tra Università (*universitas civium*, la generalità dei cittadini, e *demanio universale* corrisponderanno poi ai termini *Comune* e *demanio comunale*) del Regno e baroni (tale termine indica genericamente il feudatario di una data terra o città, e La Prammatica XI, emanata da Carlo V nel 1536, per limitarne i poteri, si intitolava, per l'appunto, *De Baronibus*). Questi ultimi, infatti, tendevano costantemente a restringere i diritti dei *cives*, limitando con siepi o muri le aree soggette ad uso civico (non a caso nella toponomastica compare spesso il termine *difesa* o *defensa* ad indicare la volontà di impedimento dell'esercizio degli usi civici su tali fondi). E, nel contenzioso che scaturiva, il re spesso si schierava con le popolazioni per calcolo politico di contrasto al potere baronale.

Anche le cause del brigantaggio postunitario si intrecciano con questo peculiare regime di proprietà della terra, come ben ha sottolineato, tra gli altri, il conservatore Giustino Fortunato³. Negli altri stati preunitari, invece, vi erano forme associative, fondate su documenti statutari, che possono definirsi proprietà collettive in senso stretto: *regole*, *comunanze*, *comunalie*, *partecipanze*, *vicinie*, *università agrarie*, *magnifiche comunità* sono tutti termini che indicano le comunità titolari di diritti originariamente concessi o comunque riconosciuti, “mediante atto formale o per *facta concludentia*, da un feudatario sulle terre infeudate e che consistono nell'esercizio di facoltà di godimento ben definito e ristretto”⁴.

In questo quadro variegato di esercizio dell'uso civico, praticato dagli individui in quanto membri di un determinato gruppo sociale, ovvero *uti cives*, sarà la legislazione napoletana ad imporsi fino a caratterizzare l'attuale legge fondamentale che regola la materia. Sulla scorta dei principi ispiratori della Rivoluzione Francese, ma anche della borbonica Prammatica XXIV *De administratione universitatum* del 1792, che “può essere

³ Giustino Fortunato, *La questione demaniale nell'Italia meridionale*, in *Scritti politici*, a cura di Francesco Barbagallo, Bari, 1981, *passim*.

⁴ Fiore Fontanarosa, *Usi civici e proprietà collettive. Spunti per una comparazione diacronica e sincronica*, Campobasso, Editrice AGR, 2012, p. 18.

considerata quasi il risultato più notevole di un ampio movimento di pensiero”⁵, frutto di quell'*illuminismo napoletano* che animò i protagonisti della tragica *Repubblica del '99*, Giuseppe Napoleone e Gioacchino Murat, diventati re di Napoli, si preoccuparono immediatamente di emanare le cosiddette *leggi eversive della feudalità*, che prevedevano anche la divisione e ripartizione dei demani feudali in maniera tale da favorire la proprietà e l'intrapresa privata in agricoltura. Dopo la *divisione in massa* e lo *scioglimento delle promiscuità*, che prevedeva il riconoscimento di un indennizzo al barone per la perdita del feudo, che poteva consistere anche nel conservare parte dei terreni feudali, e l'attribuzione del resto delle terre alle università, si doveva procedere alla *quotizzazione*, vale a dire all'assegnazione di quote di terra coltivabile a capifamiglia dietro corresponsione di un canone, avendo comunque riservato per la collettività in prevalenza boschi e pascoli su cui continueranno ad essere esercitati gli usi civici.

Per l'attuazione di queste leggi fu istituita, nel 1807, persino una magistratura speciale, la *Commissione Feudale*, che operò fino all'agosto del 1810. Davide Winspeare, Procuratore Generale presso tale tribunale, proprio sulla scorta delle sentenze, che riguardarono tutti i feudi del regno, emesse dopo un certosino lavoro di accertamento e verifica di documenti e stati di fatto, in contraddittorio con i Comuni interessati ed i rappresentanti dei feudatari, pubblicò una fondamentale *Storia degli abusi feudali*. Nell'azione dei napoleonidi, però, viene fuori una stravaganza storica del diritto: gli usi civici entrarono nella codificazione non per essere giuridicamente registrati e governati, ma per essere liquidati, come meglio preciserà la legge fondamentale in materia tuttora in vigore 16 giugno 1927, n. 1766, che è forse l'unico caso

⁵ Cfr. Gianfranco Liberati, *Demani e usi civici nel Mezzogiorno continentale. Note di storia e diritto*, in *Terre collettive ed usi civici: dagli antichi diritti delle popolazioni al diritto all'ambiente delle future generazioni*, Atti (a cura di Giuseppe Soccio) del Convegno di studi organizzato dal Centro Studi e Documentazione "Michelangelo Manicone" della Biblioteca del Convento di San Matteo, San Marco in Lamis, 19-20 aprile 2002, p. 19.

di estensione di istituti giuridici meridionali a tutto il territorio nazionale.

In questa storia di liquidazione, però, sembra operare una *eterogenesi dei fini* - concetto che si fa risalire proprio ad un grande pensatore napoletano, Giambattista Vico, che, in pratica, equivale a ciò che scienziati sociali oggi definiscono “conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali”. Soprattutto le *quotizzazioni* furono fonte di nuove ingiustizie e di nuove contraddizioni: a parte la mancata conclusione delle operazioni, in molti casi venivano destinati a tale scopo terreni niente affatto coltivabili, che richiedevano dissodamenti ed altre costose opere di sistemazione, che non riuscivano a dare un reddito sufficiente al coltivatore, il quale, tra l'altro, era tenuto a pagare un canone annuale. Tale canone spesso diventava un vero e proprio debito insolubile che veniva affrancato, con la cessione del fondo, da usurai che offrivano denaro per l'acquisto del biglietto “di sola andata” per le Americhe. Inoltre, le operazioni di *quotizzazione* erano pilotate dai notabili che gestivano i Comuni in maniera tale da favorire assegnazioni vantaggiose per se stessi e per camuffare vere e proprie usurpazioni. Anzi, grandi e popolosi centri “erano avvinti a discordie interne, che sul destino dei demani incardinavano una perpetua ambigua, faziosa, degradante lotta per la conquista delle amministrazioni locali”⁶. Molti latifondi si sono ricostituiti in questo modo alimentando le tensioni sociali nelle diverse realtà, tanto da indurre politici accorti ad istituire apposite commissioni d'inchiesta e studio del fenomeno, come quella voluta tra il 1895 e 1896 dal ministro Bernardino Grimaldi, che affidò le relazioni, approdate a conclusioni sconfortanti, a Gaetano Semeraro per la parte giuridica, a Leopoldo Franchetti per la parte economica e ad Antonio Salandra per gli aspetti sociali.

Anche nel secondo dopoguerra, al congresso barese del Partito d'Azione, ad esempio, nel dicembre 1944, viene colto da Guido

⁶ *Ivi*, p. 12.

Dorso e Manlio Rossi Doria il “sofferto ed ambiguo rapporto dei contadini meridionali con la questione demaniale. Da un lato i contadini ritenevano che quelle reliquie di un antichissimo ordinamento potessero in qualche modo sopravvivere, continuando ad offrire un modesto apporto ad un’economia di sussistenza. Dall’altro, pensavano che la grande massa dei demani potesse invece essere aggredita per favorire la formazione di una piccola proprietà contadina”⁷.

Come accennato, però, vi furono anche *effetti inintenzionali*. La normativa napoletana aveva comunque riservato boschi e pascoli alla collettività, mentre la legge del 1927, nel suddividere i terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni, nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, in due categorie (a. terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente e b. terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria), assoggetta boschi e pascoli alla normativa forestale, che prevede anche vincoli di tutela, in quanto, “contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, i Comuni e le associazioni non potranno, senza l’autorizzazione del Ministero dell’Economia Nazionale, alienarli o mutarne la destinazione”.

Le proprietà collettive ed il residuo demanio civico, pertanto, affrontati con intenzioni liquidatorie, finiscono per essere sottoposti alla imprescrittibilità, alla inalienabilità, ad una destinazione immodificabile e dichiarati non soggetti ad usucapione. Questa tutela giuridica viene rinforzata, poi, dalla costante giurisprudenza di Consiglio di Stato, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale, che continua a riconoscere l’uso di questi beni collettivi non più come diritto di semplice sussistenza delle popolazioni residenti, ma come diritto alla qualità della vita in un ambiente sano e naturale, tanto che, tra l’altro, si forma un

⁷ *Ibidem*.

“Gruppo di lavoro per gli Usi Civici” presso la Suprema Corte di Cassazione, che porterà nel 1989 ad un importante convegno⁸, mentre già la cosiddetta Legge Galasso, del 1985, include i beni di uso civico tra quelli soggetti a tutela ambientale (naturalmente ciò permane nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio*). In definitiva, *ope legis* è stata individuata una fetta considerevole di territorio, soprattutto montano, sottoposto ai vincoli propri del demanio di uso civico. L’ISTAT, infatti, con la collaborazione della *Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva*⁹, nel censimento del 2010 ha rilevato che, dei quasi 17 milioni di ettari di terreno agricolo in Italia, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77%) risultano appartenere a “Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestisce le Proprietà Collettive”. Di queste terre, sempre secondo i dati ISTAT, l’82% sono ubicate in montagna, il 16% in collina e il 2% in pianura. Nella Provincia Autonoma di Trento l’estensione dei domini collettivi raggiunge il 42% della superficie dell’intero territorio provinciale, mentre in Abruzzo giunge al 49%¹⁰. I domini collettivi sono distribuiti su tutto l’ambito nazionale, per quanto sull’arco alpino trovino la loro massima estensione e presenza. E, quando ancora si parla di residui feudali, anacronistici ed antieconomici, per convincersi del contrario, basta volgere lo sguardo a realtà, come Cortina d’Ampezzo, per fare un solo esempio, il cui territorio è gestito in prevalenza dal *Laudo della Comunanza delle Regole d’Ampezzo* (i *Laudi* non erano che la redazione per iscritto di norme consuetudinarie, dei “piccoli codici rurali”, particolarmente diffusi nel Bellunese).

⁸ Cfr. Corte Suprema di Cassazione. Centro Elettronico di Documentazione. Gruppo di lavoro per gli Usi Civici, *Gli usi civici. Realtà e prospettive. Atti del Convegno di Roma 1-2 giugno 1989* (a cura di Onofrio Fanelli), Milano, Giuffrè, 1991.

⁹ Promossa da un gruppo di amministratori delle proprietà collettive, la *Consulta nazionale della proprietà collettiva* è una associazione senza fine di lucro, finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli istituti di gestione delle risorse naturali ed antropiche che sono (o possono essere) tenute oppure utilizzate in forma collettiva dalle comunità locali. Ha sede presso il *Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università degli studi di Trento*.

¹⁰ La fonte delle informazioni è la Consulta nazionale della proprietà collettiva.

L'emersione delle problematiche relative agli usi civici, oltre che rinvenibile nella ricerca di studiosi ed accademici e nei dispositivi delle sentenze, si è affermata anche grazie ad una rete di associazioni, amministratori locali e di proprietà collettive, semplici cultori della materia che hanno svolto un tenace lavoro di sensibilizzazione. Sicuramente, senza sminuire ed ignorare altri, il *Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università degli studi di Trento* ha avuto, ed ha, un ruolo determinante. Animato dall'instancabile opera di un economista della montagna che ha studiato la gestione patrimoniale dei domini collettivi, il prof. Pietro Nervi, oltre ad offrire materiali di studio ed informazioni tempestive su iniziative editoriali, sentenze, eventi, organizza annualmente una Riunione Scientifica, i cui atti sono puntualmente pubblicati, e si avvale della collaborazione di insigni giuristi, storici, economisti, sociologi, tra cui spicca il prof. Paolo Grossi, presidente emerito, tra l'altro, della Corte Costituzionale, oltre che autore, come noto, di uno dei più importanti studi su questo "altro modo di possedere". Egli è anche presidente onorario dell'Associazione *Guido Cervati per gli Studi sulla Proprietà Collettiva*. E, all'avvocato Cervati si deve il fomento e l'alimentazione della battaglia per recuperare e tutelare questo notevole e particolarissimo patrimonio ambientale. Anche l'*APRODUC (Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico)* "è stata costituita a Roma nel 1989 da un gruppo di studiosi, avvocati del libero Foro, giuristi appassionati delle questioni ambientali e delle tematiche del demanio civico sull'onda emotiva seguita alla scomparsa di Guido Cervati, avvocato illustre, profondo conoscitore delle realtà socio-giuridiche del centro e meridione d'Italia, storico e appassionato difensore dei demani e diritti civici delle comunità locali". A Salerno, il prof. Giuseppe Di Genio ha fondato il *Centro Studi Sugli Usi Civici e i Demani nell'Italia Meridionale* ed ha promosso un

importante convegno proprio sulla tutela ambientale in rapporto alle terre collettive¹¹.

Come si vede, tutto un lavoro ha preceduto e preparato l'importante e decisiva conquista in favore della tutela dei beni collettivi costituita dalla Legge n. 168 del 20 novembre 2017 recante "Norme in materia di domini collettivi". Novanta anni dopo, la legge che, nata nel clima del ruralismo di ispirazione fascista, voleva definitivamente "liquidare" la questione sotto l'aspetto collettivo, viene integrata, per non dire rimpiazzata, da un'altra legge che va nel senso della tutela e della valorizzazione. Essa, composta di tre soli articoli, riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto alla Costituzione, dotato di capacità di autonormazione e di gestione, sottolineandone le caratteristiche ed il valore economico, culturale, ambientale che la Repubblica, appunto, tutela e valorizza. Inoltre, definisce cosa debba intendersi per "beni collettivi", riaffermandone l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'insusciabilità, la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale e l'imposizione del vincolo paesaggistico, per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente (vincolo che permane anche in caso di liquidazione degli usi civici). Infine, prescrive alle Regioni il termine di dodici mesi per definire il riordino delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali, ai sensi della legge n. 32 del 09.02.1994 "Nuove disposizioni per le zone montane".

Riprendendo la vichiana *eterogenesi dei fini*, sembra proprio che, nella vicenda degli usi civici vi siano state "conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali". Allo stesso modo, sembra pertinente l'osservazione di Leonardo Sciascia circa la capacità di trasformazione ed innovazione che può avere la conservazione del meglio. Purtroppo, gli eventi storici, partendo da ideologie

¹¹ Gli atti sono stati raccolti nel volume, a cura di Giuseppe Di Genio per l'Università degli Studi di Salerno, *Problemi e prospettive sugli usi civici*, Rubbettino Editore, 2010.

totalizzanti, vengono forzati spesso in contrapposizioni che tralasciano il meglio per inseguire comunque il nuovo, a volte vagheggiato solo in una visione utopistica. È accaduto agli illuministi intransigent, che volevano completamente demolire quello che, per molti aspetti e giustamente, era di ostacolo al progresso. E, tuttavia, vi furono alcuni veri riformatori, come i napoletani Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri, Francesco Mario Pagano, Giacinto Dragonetti¹², che non si adeguarono supinamente al liberismo, anch'esso troppo ideologizzato da alcuni, della "mano invisibile". Essi videro la funzione dell'economia di mercato come effettivo mezzo di superamento di arretratezze e miseria. Non diedero, come nella *Favola delle api* di Mandeville, fondamento positivo ai "vizi privati", ma, aristotelicamente, erano per l'affermazione delle "virtù civili", in quanto l'uomo è animale socievole, che si rapporta ai propri simili non come anonimo individuo, bensì quale "persona" portatrice di dignità e valori. La loro era una filosofia "in soccorso dei governi" per indicare al principe la via della "pubblica felicità", del "bene comune". Genovesi definì le sue lezioni sul commercio "lezioni di economia civile", aprendo la strada ad una visione sociale dell'economia di mercato, che troverà seguaci in varie correnti: si pensi, solo per fare qualche esempio, al cattolicesimo liberale di Luigi Sturzo e di Wilhelm Röpke o al liberalsocialismo di Carlo Rosselli, Aldo Capitini, Guido Calogero.

L'economia civile rivaluta, in termini strettamente economici, i beni relazionali, la reciprocità e persino il dono. Ad essa si

¹² *Delle virtù e de' premj* (la prima edizione napoletana, anonima, è del 1766) è un breve trattato di Giacinto Dragonetti che riprende nel titolo *Dei delitti e delle pene* di Beccaria per affermare che alla virtù va accordato un "premio", da consegnare pubblicamente, e non un "incentivo" senza alcuna valenza solidaristica. Non una visione moralistica, quindi, ma una vera e propria rivalutazione economica della virtù e della politica come mezzo per la felicità, che troverà un'eco persino nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (a tale proposito va ricordata anche la corrispondenza tra Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin). Dragonetti, inoltre, è autore di un trattato *Sull'origine dei feudi*, che ebbe molta fortuna in tutta Europa.

ispirano molte imprese sociali. Nel 2009, è stato conferito il premio Nobel per l'economia ad Elinor Ostrom per la gestione collettiva delle risorse comuni (*commons*), che sicuramente ha molte affinità con i temi e la prospettiva dell'economia civile. Questo ampio terreno di studi, ricerche, proposte dovrebbe guidare l'azione per dare concreta attuazione alla nuova legge sulle proprietà collettive¹³, senza velleitarismi, poiché l'economia non può ritornare a forme di sussistenza, ma con la saggezza e concretezza di un riformismo che, per prima cosa, forte delle ragioni del diritto, deve rendere partecipe l'intera opinione pubblica, e non soltanto le popolazioni interessate, della rilevante posta in gioco, per sconfiggere l'atavico vizio italiano di fare le leggi più belle del mondo e lasciarle inattuato. I dodici mesi accordati dalla legge alle Regioni per definire il riordino delle organizzazioni montane, in molti casi, sono trascorsi senza che i Comuni, di fronte all'inattività delle regioni, come prevede sempre la stessa legge, abbiano assunto l'iniziativa per riconoscere o costituire forme di gestione comunitaria. Gli usi civici, per tradizione giuridica affermata, non potevano essere soppressi (*tollī possunt*) *nec per legem nec per regem*: qualcuno, però, paventò che ciò potesse avvenire *per "regionem"*. E, ci auguriamo, manzonianamente, di non riferirci a come va spesso il mondo, ma a come andava nel secolo decimo settimo.

Il lavoro di Giuliana Pesca, elaborato dopo aver compulsato, con sicuro e sapiente metodo scientifico, una grande mole di documenti (censimenti, relazioni e questionari della Cattedra di Agricoltura e del Comizio Agrario, della Camera di Commercio, allegazioni e sentenze di procedimenti giudiziari, perizie demaniali ed atti del Commissariato degli usi civici di Roma, dati desunti dall'*Inchiesta Iacini*, nonché da numerosa letteratura di merito), ricostruisce le vicende storiche degli *Usi Civici nel Reatino alla fine*

¹³ *L'altro modo di possedere dopo il Premio Nobel a Elinor Ostrom. L'importanza di stare dentro la realtà degli assetti fondiari collettivi* è stato il tema della 17^a Riunione Scientifica, nel 2011, del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università di Trento.

dell'Ottocento e, senza ombra di dubbio, permette collegamenti, rimandi e stimoli con tutto quanto sopra esposto, anche se il quadro politico-legislativo, ovviamente, sino all'Unità d'Italia, è quello dello Stato Pontificio. Il lavoro, infatti, si snoda dalla descrizione del territorio e delle dinamiche demografiche e migratorie alle caratteristiche colturali delle varie zone agricole, per poi individuare le dimensioni e la distribuzione della proprietà privata, quella degli enti (Opere Pie e Culti), approdare alla individuazione della dislocazione e varietà degli usi civici, per valutarne l'importanza e l'attualità, e chiudersi con la disamina della complessa vertenza, conclusasi con la sentenza della Giunta d'Arbitri, emessa il 19 settembre 1904, tra il Barone di Collalto ed il Comune di Collegiove, che, dalle operazioni demaniali previste dalla legge fondamentale del 1927, tra alterne vicende, che hanno visto spesso anche la popolazione entrare in contrasto con l'amministrazione locale, riesce a scongiurne l'effetto liquidatorio e vedere riconosciuti i diritti essenziali della popolazione "che il *Regolamento per la gestione del diritto di uso civico di pascolo e di legnatico*, approvato dalla Giunta Comunale e in vigore per il 2015, tutela ancora oggi, seppur esercitati con modalità diverse rispetto alla tradizione".

Prendendo a prestito la terminologia di Nietzsche, e forzandone un po' il significato, non si tratta né di storia antiquaria né di storia monumentale: si tratta di pagine di storia critica, tesa alla comprensione della complessità di fenomeni economici, sociali, civili e delle loro cause profonde. Esso apre più di una pista di ricerca ed è da auspicare che l'autrice lo estenda ad altre realtà, così come è da sperare che esso inauguri un filone di ricerche per una mappatura nazionale delle proprietà collettive non solo di tipo territoriale, ma storico e culturale nel senso più pregnante di tali termini, in modo tale da creare una rete efficace di soggetti interessati alla loro valorizzazione e tutela.

Premessa

Il presente lavoro è la rivisitazione dell'omonima tesi di laurea¹ da me sostenuta all'Università di Perugia e incentrata principalmente su un'indagine analitica dell'estensione e della varietà degli usi civici nel Circondario di Rieti nel periodo immediatamente successivo all'applicazione della *Legge 24 giugno 1888*, che aveva per oggetto *l'abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle province ex-pontificie* e che, appunto per le province suddette, faceva seguito all'affrancazione delle servitù introdotta con la *Notificazione del 29 dicembre 1849* di Papa Pio IX.

La *Legge del 1888* imponeva ai Prefetti la compilazione di *Elenchi dei terreni soggetti a servitù*, che sarebbero poi stati inviati ai sindaci dei vari Comuni interessati per l'affissione all'Albo Pretorio e successivamente acquisiti dal presidente della Giunta degli Arbitri, appositamente costituita dalla stessa *Legge* per la ricognizione dei fondi gravati, la liquidazione e l'assegnazione dell'indennità agli aventi diritto nonché la risoluzione delle eventuali vertenze che potevano nascere.

Lo spoglio degli *Elenchi*, compilato dalla Prefettura di Perugia (competente in quanto fino al 1923 il Circondario di Rieti era inserito amministrativamente nella Provincia dell'Umbria), ha permesso di pervenire ad una prima ricostruzione dell'ammontare dei fondi in cui si esercitavano i diritti collettivi nel territorio reatino. L'operazione di somma delle minuscole particelle catastali interessate al persistere degli antichi diritti ha richiesto poi, sia per le lacune contenute negli *Elenchi* sia per una verifica dell'attendibilità dei dati registrati, il confronto e l'integrazione

¹ Citata in G. NENCI (relatrice della stessa Tesi di Laurea), *Realtà contadine, movimenti contadini*, in STORIA D'ITALIA - LE REGIONI DALL'UNITÀ AD OGGI - IL LAZIO, Giulio Einaudi editore, Torino, 1991, p. 202.

con le informazioni esposte nell'XI volume degli *Atti della Giunta per l'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola* e quelle desunte dai *Questionari sulle servitù civiche e domini collettivi* inviati nel 1905 dai vari sindaci alla Prefettura dell'Umbria, conservati presso l'Archivio di Stato di Perugia.

Accanto all'estensione, tali fonti ci descrivono la varietà dei diritti reali delle comunità relativamente alle caratteristiche geografiche e agronomiche dei terreni (il 47% della superficie agraria del Circondario era coperta da terreni pascolivi e boschivi), ci indicano la prevalenza quasi assoluta dello *ius pascendi* e dello *ius legnandi*, i tempi, le limitazioni, il loro reale godimento, il profitto che i Comuni ricavano dai beni collettivi.

Gli Elenchi prefettizi insieme agli Atti delle Giunte degli Arbitri furono depositati negli archivi dei *Commissariati regionali agli usi civici* dopo il 1924, data della soppressione delle Giunte (D. L. 22 maggio 1924 n. 751 convertito dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766), le cui funzioni del resto erano già state rese esigue dal 1908 (Legge 8 marzo 1908, n. 76). Gli Atti della Giunta degli Arbitri di Rieti vennero conservati presso l'archivio del Commissariato agli usi civici per Lazio - Toscana - Umbria, ancora oggi con sede a Roma.

Tra la fine del Settecento e il corso dell'Ottocento i diritti collettivi, travolti dalle trasformazioni agrarie in atto, e considerati ormai servitù, subirono ovunque una progressiva erosione, legittimata da una serie di provvedimenti normativi che nell'Italia preunitaria assunsero più o meno caratteri anticollectivisti nelle diverse realtà territoriali degli Stati della penisola. In alcuni (esempio il Granducato di Toscana o le province lombardo-venete) le norme volte a garantire al proprietario la piena libertà di uso della terra non prevedevano compenso per coloro che avevano per secoli beneficiato del diritto di raccogliere la legna, di seminare o di far pascolare il proprio bestiame su beni altrui, di proprietà privata o pubblica. In altri, il più delle volte, l'affrancazione dei terreni gravati dagli usi civici prevedeva una corresponsione in denaro o in porzioni di terreno a favore della popolazione utente e per essa al Comune. È il caso dei territori

dell'Italia centrale facenti parte dello Stato Pontificio, in cui l'affrancazione, come già ricordato, venne regolata dalla *Notificazione papale* del 1849. Con le Leggi del giugno 1888 e luglio 1891 (riunite nel Regio decreto agosto 1891), appositamente emanate per le province ex-pontificie (province di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara), lo Stato unitario estendeva le disposizioni papali di abolizione delle servitù di pascolo, di vendere le erbe e fidare anche alle servitù di semina e legnatico, prevedendo un'indennità in porzione di terreno o in un canone annuo corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti. Le indennità sarebbero state corrisposte al Comune quale rappresentante degli utenti o agli stessi utenti riuniti in università o in associazione di cittadini, riconosciute nel 1894 come persone giuridiche (L. 397/1894).

All'unificazione in un testo nazionale delle diverse normative preunitarie si giunse con i provvedimenti legislativi del 1924-1928 (R.d.l. 22 maggio 1924, n. 751 convertito nella Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 e regolamento di attuazione R.d. 26 febbraio 1928, n. 332), ancora in vigore, seppur modificati e integrati da successive leggi regionali e dalle disposizioni per le zone montane (in particolare la Legge n. 97 del 1994).

Nonostante le preminenti tendenze abolitrici, coerenti con l'affermarsi del modello economico capitalistico incentrato sulla esaltazione della proprietà privata, l'uso collettivo della terra, nella forma dell'esercizio dei diritti essenziali sui beni demaniali o di privati non ancora liquidati o nella forma di gestione diretta comune di terreni originari o acquisiti successivamente, è comunque sopravvissuto, seppur quasi ignorato. Più di recente (e non solo di recente: vedi Legge Galasso del 1985) l'uso collettivo della terra è stato rivalutato, tutelato e valorizzato, forse anche in concomitanza con i segni ormai evidenti della crisi ambientale. L'art. 2 della Legge 20 novembre 2017 n. 168, dal titolo *Norme in materia di domini collettivi*, elenca i motivi per i quali la Repubblica tutela e valorizza i beni di "collettivo godimento":

- a) *elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;*
- b) *strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;*
- c) *componenti stabili del sistema ambientale;*
- d) *basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;*
- e) *strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;*
- f) *fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.*

La stessa normativa precedente aggiungeva, alla determinazione di liberare la proprietà privata da ogni vincolo promiscuo, un riguardo per le *condizioni speciali dei luoghi* (art. 9/ Legge 1888) e per i *dimostrati bisogni della popolazione* (art. 7/ Legge 1927).

L'art. 9 della Legge del 1888 (confermato dalla Legge del 1927, sempre in riferimento ai territori ex pontifici) enuncia: *Quando la giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedere in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.* In determinate situazioni, pertanto, si riconosceva il valore sociale dell'uso collettivo della terra e si dava alle comunità dell'Italia centrale la possibilità di conservare, se non ampliare, il diritto civico, in particolare sui terreni boschivi e pascolivi. In tal senso le comunità erano a volte favorite dal disinteresse dei baroni proprietari di terre ad avviare processi di modernizzazione agricola, sia per il disimpegno degli stessi, sia in quanto le caratteristiche dei terreni non avrebbero consentito ampie remunerazioni.

Le vicende del Comune di Collegiove (ricostruite nella terza parte del presente lavoro), impegnato in una causa arbitrale con il barone di Collalto, ci consentono di seguire gli esiti della richiesta di applicazione dell'art. 9 della Legge 1888 e del successivo tentativo di applicazione della Legge del 1927 a seguito della riesumazione

dell'antico diritto baronale di pascolo invernale sui terreni degli altri privati, precedentemente effettuata dal barone stesso.

Gli usi civici, che insistono sui fondi demaniali e di proprietà privata non affrancati in precedenza, sono tuttora una realtà per gli abitanti del Comune di Collegiove, sebbene esercitati con modalità diverse rispetto alla tradizione. Il *Regolamento per la gestione del diritto di uso civico di pascolo e di legnatico*², in vigore nel Comune per il 2015, nei principi generali ne sottolinea l'importante funzione che hanno svolto in passato per il «soddisfacimento dei bisogni primari anche delle persone più povere», funzione che oggi si coniuga con l'esigenza di proteggere e conservare l'ambiente.

² Cfr. on-line Sito del Comune di Collegiove, Amministrazione trasparente.

INTRODUZIONE

1. **TERRITORIO E POPOLAZIONE**

Con l'annessione al Regno d'Italia, la Sabina venne amministrativamente compresa nella Provincia dell'Umbria, formando uno dei sei circondari in cui questa era suddivisa¹⁶.

Regione prevalentemente costituita da basse montagne e da colline, la Sabina presenta una notevole varietà di condizioni fisiche e agrarie a causa prevalentemente delle naturali differenze di rilievo, di clima e della diversa costituzione dei terreni. Mentre la bassa Sabina, che si estende al di là della riva sinistra del Tevere, può usufruire dei tepori della vicina Maremma e avvantaggiarsi della sua configurazione collinare, l'alta Sabina e la valle di Rieti, trovandosi a più alte quote, devono sottostare a un clima più rigido e maggiormente soggetto a escursioni termiche.

Anche la formazione e composizione dei terreni non è omogenea. Quelli della campagna reatina sono di origine alluvionale, quelli della Sabina centrale e meridionale, sabbiosi e ghiaiosi, si sono formati sul posto. Tutto ciò ha determinato, anche se non necessariamente, una varia distribuzione dei prodotti: l'olivo ha trovato le migliori condizioni climatiche e naturali del suolo sui colli della bassa Sabina; i cereali, le leguminose, i foraggi sono stati coltivati nella parte più elevata; il grano, la barbabietola e gli ortaggi hanno prosperato nell'agro reatino¹⁷.

¹⁶ La Provincia dell'Umbria era ripartita nei sei Circondari di Foligno, Orvieto, Perugia, Rieti, Spoleto, Terni. Il Circondario di Rieti nel 1923 entrò a far parte della Provincia di Roma, per poi divenire provincia autonoma nel 1927.

¹⁷ Per delineare le condizioni fisiche e agrarie della Sabina sono stati utilizzati i seguenti testi: F. FRANCESCONI, *Alcuni elementi di statistica della Provincia*

Nel periodo precedente l'aggregazione alla Provincia di Roma, la Sabina comprendeva una superficie totale di 1.476,80 Km². Da un prospetto pubblicato dalla Camera di Commercio dell'Umbria¹⁸ e realizzato sui dati forniti dal Catasto del Regno d'Italia del 1911, risulta che la superficie produttiva era di 1.422,66 km², cioè oltre il 96% dell'intero territorio. Della superficie produttiva, il 52% era coltivato a seminativi, il 28% era rappresentato da pascoli e prati, poco meno del 19% era coperto da boschi.

Culture	Ettari	Percentuale
SE semplice MI NA TI con piante VO	30.549	52,4%
PRATI E PASCOLI	39.992	28,2%
COLTURE SPECIALIZZATE LEGNOSE	841	0,6%
BOSCHI	26.826	18,8%
Totale	142.266 ¹⁹	100,0%

dell'Umbria, Perugia, 1872, 2 voll., vol. I pp. 199-201; P. F. CORRADI, *Notizie sulla condizione economico - agraria dell'alta e media Sabina*, Perugia 1875, pp. 10-11; R. GAMBA, *Monografia statistico - economica sull'agro reatino e sul mandamento. Studi applicati di economia rurale*; Terni, 1873-1877, pp. 31-68; R. RICCARDI, *La distribuzione della popolazione in Sabina*, in *Terra Sabina*, anno II, n. 2-3-4-5-6, 29 febbraio/30 giugno 1924.

¹⁸ Cfr. CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DELL'UMBRIA, *L'Umbria agricola industriale e commerciale*, Anno 1913, Foligno, 1914, p. 194; riportato anche in C. FAINA, *L'Umbria e il suo sviluppo industriale*, Città di Castello, 1922, p. 32.

¹⁹ Il totale riportato nei dati originali risulta errato di 10.000 unità.

Roberto Riccardi, in una serie di articoli pubblicati su *Terra Sabina* nel 1924, riporta valutazioni che confortano questa ripartizione delle colture.

«La Sabina ha [...] di superficie improduttiva [...] appena il 4% della superficie totale [...]. Resta dunque il 96% di superficie produttiva: di questa il 50.5% è a seminativi, prevalenti specialmente nella bassa Sabina di NW e nella conca Reatina. I prati e i pascoli permanenti (28% per l'intera regione) occupano aree limitatissime nella Sabina del versante del Tevere; invece la Sabina centrale e quella di sud-est ne sono molto ricche, come pure sono ricche di boschi e castagneti, che invece occupano piccole superfici nelle altre parti, e che coprono il 19,2% della superficie agraria e forestale dell'intera regione»²⁰.

La popolazione della Sabina nel 1881 risultava essere composta da 87.014 unità, con una densità di circa 63 abitanti per kmq, notevolmente inferiore a quella del Regno²¹, ma perfettamente uguale al valore medio dell'intera Provincia dell'Umbria. Dal 1861 al 1921 vi fu un aumento progressivo della popolazione, che raggiunse il massimo incremento tra il 1881 e il 1901, seguito da una lieve flessione nel decennio successivo²². Il rallentamento della crescita demografica fu comune ai diversi circondari della Provincia dell'Umbria, ma assunse il carattere di decremento nel solo Circondario di Rieti a causa della maggiore consistenza del fenomeno migratorio²³.

L'evoluzione demografica non investì nella stessa misura le quattro zone altimetriche nelle quali era stato suddiviso il territorio sabino²⁴: ad una crescita molto lenta ma costante della popolazione

²⁰ R. RICCARDI, *La distribuzione ...*, cit., n. 2, 29 febbraio 1924.

²¹ La densità del Regno d'Italia nel 1881 era di 99,33 abitanti per kmq.

²² La popolazione presente della Sabina era di 77.900 unità nel 1861, 83.697 nel 1871, 87.014 nel 1881, 98.424 nel 1901, 96.767 nel 1911, 101.690 nel 1921.

²³ Dal censimento del 1911 risulta che la popolazione temporaneamente assente era di 7.127 unità, contro le 3.379 del 1901 e le 3.002 del 1881.

²⁴ La seguente divisione dei Comuni in quattro zone altimetriche è stata realizzata in occasione delle rilevazioni catastali del 1910:

nella zona montana del Turano si contrapponeva un forte *trend* ascendente nella zona di Collepiano del Tevere, che non trovava riscontro nei livelli di crescita del Montepiano Reatino e in quelli della zona montana del Tancia (vedi TABELLA 1).

I censimenti realizzati sotto il Regno d'Italia presentano una ulteriore classificazione della popolazione in sparsa e accentrata, ma a questa divisione si può dare solo un valore approssimativo, perché i criteri adottati nei vari censimenti non furono sempre gli stessi. Tuttavia, per la Sabina l'errore di valutazione potrebbe essere minore rispetto ad altre aree, poiché, secondo il Riccardi, le “sedi intermedie di insediamento tra il villaggio e la casa colonica isolata”, cioè il numero dei casali, non costituivano una presenza rilevante²⁵. Seguendo con le dovute cautele la ripartizione effettuata dai censimenti, si può avanzare l'ipotesi che l'andamento demografico eterogeneo delle diverse zone non provocò nel ventennio 1861-1881 un mutamento nella percentuale della popolazione sparsa (che rimase di poco superiore al 29%) rispetto alla popolazione accentrata (rappresentata dal 70,7% del totale degli abitanti). Dal censimento del 1901 risulta che la popolazione sparsa raggiunse il 34% e rimase pressappoco uguale nei

ZONA DEL TURANO: Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Collegiove, Concerviano, Longone Sabino, Marcetelli, Nespolo, Orvinio, Paganico, Petescia, Poggio Moiano, Pozzaglia, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Varco Sabino;

ZONA DEL TANCIA: Aspra, Casaprota, Cottanello, Configni, Mompeo, Montasola, Monteleone Sabino, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Poggio Catino, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Salisano, Torricella in Sabina, Vacone;

MONTEPIANO DEL REATINO: Rieti, Poggio Bustone, Rivodutri, Morro Reatino, Labro, Greccio, Contigliano, Poggio Fidoni;

COLLEPIANO DEL TEVERE: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Colvecchio, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabino, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina.

Cfr. CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DELL'Umbria, *L'Umbria agricola ...*, cit., pp. 204-207.

²⁵ R. RICCIARDI, *La distribuzione ...*, cit., n. 5, 31 maggio 1924.

successivi censimenti del 1911 e del 1921. Questo aumento fu probabilmente, come abbiamo detto, più il frutto dell'adozione di criteri diversi da parte dei curatori dei censimenti che non la conseguenza di un reale mutamento nella distribuzione della popolazione fra città e campagna. Tuttavia, il fatto che il maggior incremento della popolazione si fosse verificato nelle aree più intensamente coltivate (nel Collepiano del Tevere e in misura minore nell'agro reatino) può aver favorito in parte l'aumento della percentuale della popolazione che dimorava in case sparse.

Il prevalere nel Circondario della popolazione accentrata era la risultante di una realtà territoriale caratterizzata dalla presenza di numerosissimi centri²⁶ di piccole dimensioni situati su zone di media elevazione o su alture, per motivi storici di difesa o per cause naturali come l'asprezza del suolo o ancora per sfuggire alle zone malsane di pianura soggette alle inondazioni dei fiumi, come era accaduto per la piana reatina. Elaborando i dati del censimento del 1911, Riccardo Riccardi afferma: «La popolazione sparsa è generalmente più densa nelle plaghe ove maggiore è la percentuale di terreno occupata dai seminativi (Alta Sabina, Sabina di NW), mentre è naturalmente molto scarsa ove i boschi e i prati e i pascoli permanenti occupano estese superficie».

E ancora: «In tutta la Sabina centrale, ma specialmente nella Sabina di SE (bacini del Salto e del Turano), la densità della popolazione sparsa è minima, anzi in parecchi Comuni è nulla»²⁷.

²⁶ Secondo il censimento del 1881 i centri della Sabina erano 121.

²⁷ Per alta Sabina il Riccardi considera, in questo passo, l'altopiano reatino.

TABELLA 1

Numeri indici con base 1861 = 100 della popolazione presente nelle 4 zone altimetriche del Circondario Reatino ai censimenti del 1861, 1881, 1901, 1911, 1921

ZONE ALTIMETRICHE	1861	1881	1901	1911	1921
ZONA TURANO	100	109,6	111,3	113,9	112,6
ZONA TANCIA	100	120,0	132,9	128,1	133,0
M. REATINO	100	107,9	119,1	114,5	122,0
COLL. TEVERE	100	119,4	146,9	144,6	157,8

TABELLA 2

Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nel Circondario Reatino ai censimenti del 1881, 1901, 1911, 1921.

ZONE ALTIMETRICHE	Censimento 1881		Censimento 1901	
	POPOLAZIONE		POPOLAZIONE	
	AGGLOM.	SPARSA	AGGLOM.	SPARSA
ZONA TURANO	19.208	1.537	20.103	2.192
ZONA TANCIA	9.413	5.064	9.490	6.475
M. REATINO	15.618	12.441	15.901	15.066
COLL. TEVERE	17.026	6.707	19.265	9.932
Totale	61.265	25.749	64.759	33.665

ZONE ALTIMETRICHE	Censimento 1911		Censimento 1921	
	POPOLAZIONE		POPOLAZIONE	
	AGGLOM.	SPARSA	AGGLOM.	SPARSA
ZONA TURANO	20.768	2.048	20.346	2.214
ZONA TANCIA	8.878	6.506	9.638	6.392
M. REATINO	15.136	14.630	17.243	14.488
COLL. TEVERE	15.528	13.273	18.696	12.673
Totale	60.310	36.457	65.923	35.767

Il Riccardi sottolinea in questo modo il rapporto esistente tra popolazione sparsa e condizioni agricole. L'insediamento dei nuclei familiari rurali era maggiore laddove le dimensioni dei fondi e una più intensa coltivazione dei cereali richiedevano la presenza più assidua del contadino. Le aree della bassa Sabina e della valle del Reatino erano anche quelle più fertili e più intensamente popolate. Un indice della loro fertilità può ricercarsi nel confronto della quantità di produzione media di grano per ettaro tra le diverse aree²⁸.

MONTEPIANO REATINO	q.li 12,70
ZONA MONTANA DEL TANCIA	q.li 5,50
ZONA MONTANA DEL TURANO	q.li 4,86
COLLEPIANO DEL TEVERE	q.li 7,45

²⁸ Valori tratti dai dati riportati in CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DELL'UMBRIA, *L'Umbria agricola...*, cit., pp. 204-207.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'AGRICOLTURA

Il quadro generale che si ricava dalle inchieste e dalle testimonianze dell'epoca è quello di una agricoltura arretrata, condizionata soprattutto dall'assenteismo dei proprietari, dalla mancanza di investimenti produttivi e dal persistere di tecniche agricole arcaiche, incuranti dei più moderni metodi di rotazione delle colture, di concimazione, di utilizzazione di nuovi strumenti o macchine agricole.

Riccardo Gamba scriveva: «I grandi proprietari sono abbastanza ricchi per poco o nulla curarsi d'iniziare a condurre imprese dirette al miglioramento dei loro fondi e ad aumentare le loro entrate. [...] E se nulla fanno questi, non è certamente sperabile né attendibile lo facciano i piccoli proprietari ai quali la rendita od il prodotto non basta, il più delle volte, a pagare le tasse e le spese accessorie»²⁹.

Non mancarono, tuttavia, tentativi di modernizzazione dell'agricoltura da parte di alcuni proprietari dell'agro reatino. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nella relazione sulle condizioni dell'agricoltura per gli anni 1870-74, dava notizia dell'acquisto di trebbiatrici a vapore da parte del marchese Potenziani e del conte Vincenti. Riccardo Gamba sottolineava l'introduzione di sgranatrici della melica³⁰. Negli stessi anni si era sviluppata nell'agro reatino la coltura della barbabietola da zucchero, mentre venivano creati istituti e scuole che avevano il compito di promuovere il miglioramento dell'economia: nel 1897 sorse la Cattedra Ambulante di Agricoltura di Poggio Mirteto, nel 1898 si costituì il Consorzio Agrario Cooperativo Sabino, nel

²⁹ R. GAMBA, *Monografia statistico-economica...*, cit., p. 47.

³⁰ Cfr. M.A.I.C., *Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura nel quinquennio 1870-1874*, Roma, 1876-1879, p. 620; R. GAMBA, *Monografia statistico-economica...*, cit., p. 78.

1903 nacque la Cattedra Ambulante di Granicoltura di Rieti³¹. Questi tentativi furono, però, del tutto parziali e circoscritti. Non sostenuti da adeguati investimenti finanziari e da un interesse generalizzato, lasciarono inalterato l'arcaico sistema agricolo. L'ostilità da parte del proprietario e del contadino all'adozione di nuovi strumenti tecnici rimaneva prevalente, così come la rotazione biennale grano-granoturco³², la scarsa utilizzazione del concime animale e tanto meno l'acquisto di fertilizzanti chimici³³.

Nel saggio *Il potere nell'economia rurale italiana*, Pietro Ugolini afferma che in presenza di una economia immobile, caratterizzata da un investimento mediocre di capitali, il modo di conduzione mezzadrile è maggiormente diffuso là dove la fertilità del terreno garantisce una produzione media. Dove, cioè, la metà del prodotto è sufficiente ad assicurare la sussistenza contadina da una parte e la rendita padronale, non decurtata da onerosi investimenti, dall'altra³⁴.

Questa considerazione di carattere generale spiega in parte la maggiore diffusione del contratto di colonia in quelle aree della Sabina che sono state individuate come le più fertili, cioè la valle reatina e la bassa Sabina. Secondo la statistica redatta da Francesconi nel 1872, il numero dei mezzadri (dato maschile e

³¹ Cfr. R. LORENZETTI, *Mezzadri - Braccianti - Emigranti: Appunti per una storia economica e sociale della Sabina tra Ottocento e Novecento*, in R. LORENZETTI - R. MARINELLI (a cura di), *Nobili e Bifolchi. Rieti e la Sabina nella vita economica, politica e sociale dalla fine del "Buon Governo" all'avvento del fascismo*, Rieti, 1988, p. 44.

Nel 1866 si costituì, inoltre, come in ogni capoluogo del Regno, il Comizio Agrario di Rieti, organo di promozione dell'economia locale e di consulenza per il Governo.

³² Cfr. P. F. CORRADI, *Notizie sulla condizione...*, cit., p. 14; *Annuale del Comizio Agrario di Rieti...*, cit., p. 55.

³³ «Il concime più comune è quello di stalla degli animali grossi, è oltremodo scarso, mal preparato e inscientemente usato. Il concime di cui si fa qualche conto è quello degli ovini. Ma scarsa è la produzione di questo, né si sa usarlo convenientemente». In M.A.I.C., *Relazione intorno alle condizioni...*, cit., p. 526.

³⁴ Cfr. P. UGOLINI, *Il potere nell'economia rurale*, in *Storia d'Italia Annali*, vol.1, Torino, 1978, pp. 713-807.

femminile) presenti nell'intero Circondario di Rieti ammontava a 1.166³⁵. Questo dato fu successivamente confermato dal Censimento del 1881, che riportava la seguente distribuzione della popolazione di entrambi i sessi e per categorie rurali³⁶:

Agricoltori proprietari	5.763	17,1%
Agricoltori mezzadri	1.435	4%
Contadini a lavoro fisso	11.683	34,9%
Braccianti	12.629	37,5%
Affittavoli ed enfiteuti	193	0,5%
Pastori	1.508	4,4%
Altri	492	1,4%

Negli stessi anni Settanta, Riccardo Gamba giungeva a stabilire per il solo agro reatino una presenza, da lui stesso definita approssimativa, di 2.182 mezzadri, pari al 43,64% sul totale della popolazione agricola³⁷. Questo dato, oltre a testimoniare la tendenza prevalente in questa area di affidare la coltivazione dei campi a famiglie coloniche, ci permette di leggere più correttamente i dati del censimento del 1881. Infatti, considerando irrealistica la possibilità di una superiore consistenza mezzadrile dell'agro reatino rispetto all'intero Circondario, si può ritenere che nel censimento del 1881 le due categorie “contadini a lavoro fisso” e “agricoltori mezzadri” fossero in gran parte coincidenti. Nel censimento del 1901, una più precisa classificazione riduceva all'11% l'entità della prima categoria a vantaggio della seconda.

In generale, nel Reatino, l'estensione media delle colonie variava dagli 8 ai 10 ettari nei terreni più fertili di pianura, e dai 12

³⁵ Cfr. F. FRANCESCONI, *Alcuni elementi...*, cit., vol. II, tav. 3; F. BOGLIARI, *Il movimento contadino in Umbria dal 1900 al fascismo*, Milano, 1979, p. 30.

³⁶ Dati tratti dal Censimento del 1881.

³⁷ R. GAMBA, *Monografia statistico - economica...*, cit., p. 202.

ai 15 ettari nei suoli più sterili del piano³⁸. Il sistema mezzadrile veniva praticato non solo nei poderi di media estensione, ma anche nelle grandi tenute, dove insistevano diverse famiglie coloniche³⁹.

Anche nella bassa Sabina era diffuso il rapporto di produzione mezzadrile, ma questo si affiancava al più generalizzato sistema di coltivazione dei campi “a cura del proprietario” e al sistema di affittanza⁴⁰, che meglio si adattavano alla configurazione geografica prevalentemente collinare e a un tipo di coltura alquanto estensiva e specializzata (oliveti, vigneti), che in alcuni periodi dell’anno generava una notevole domanda di mano d’opera bracciantile.

Nella pianura reatina, soprattutto negli anni Ottanta, si andava poi estendendo un tipo di contratto che, se non nella forma, si distanziava notevolmente nella sostanza dalla colonia parziaria: il colono doveva provvedere al pagamento di “una corrisposta fissa in frumento e una metà o altra determinata quota delle uve”⁴¹. Questo contratto di tipo misto era la conseguenza dell’ampliarsi, specialmente nel periodo post-unitario, del commercio del grano da seme selezionato e coltivato nella pianura reatina. L’estendersi dell’esportazione a tutta l’Italia centro-settentrionale aveva creato per i proprietari di fondi rustici nuove e maggiori possibilità di guadagno, tanto che nel 1910 l’Unione dei produttori di grano da seme, costituitasi nel 1905 con lo scopo di vendere in comune il prodotto dei singoli associati, contava 250 aderenti⁴².

Se la mezzadria era il sistema di conduzione prevalente delle aree più fertili di pianura e di collina, non altrettanto può dirsi delle zone di montagna, dove, come scriveva Gamba, “le colonie, propriamente dette, sono rare”. “In generale - proseguiva Gamba

³⁸ *Ibidem*, p. 94.

³⁹ Cfr. *Annale del Comizio agrario...*, cit., p. 104.

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 111-113.

⁴¹ *Ibidem*, p. 112.

⁴² Cfr. CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DELL’UMBRIA, *L’Umbria economico ed industriale*, Foligno, 1910, pp. 183-186.

- ciascun piccolo proprietario coltiva quel poco terreno lavorabile che possiede insieme ad altro se ne può avere⁴³. Nelle zone di media montagna del Tancia e del Turano, ma più in generale in tutte le aree montane di ogni singola zona, era prevalente la figura del contadino che, oltre a coltivare il piccolo fondo di cui era proprietario o più spesso comproprietario, “ne lavorava un altro, o più di uno, a mezzadria, e [...] faceva anche il bracciante stagionale, l’opera, nei periodi di maggiore richiesta di mano d’opera in quei pochi terreni che in alcune tenute i proprietari conducevano in proprio, oppure nella campagna romana”⁴⁴ o ancora nella bassa Sabina. Era, quindi, una figura mista, che cercava di procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia passando nel corso dell’anno da una categoria all’altra, oppure svolgendo contemporaneamente più attività. Questa situazione fluida, che del resto era favorita dalla breve durata del contratto mezzadrile (8 o 10 mesi), spiega l’anomalia rappresentata dal Circondario di Rieti rispetto al resto dell’Umbria. I curatori del Censimento del 1881 avevano infatti censito, come braccianti, contadini fissi e proprietari, la maggioranza della popolazione agricola della Sabina, mentre il mezzadro era la figura assolutamente preponderante negli altri Circondari della Provincia⁴⁵. Pur non costituendo una fonte di esatta valutazione delle diverse categorie agricole, i dati del Censimento del 1881 testimoniano, dovendo escludere per forza di cose uno sviluppo capitalistico, una condizione di arretratezza e miseria, nella quale la maggior parte dei contadini, pur non essendo esclusivamente braccianti, tendevano a confondersi con questi per condizioni di vita. Tuttavia, la possibilità di integrare le scarse risorse che si ottenevano dal proprio fondo, “prestando l’opera” in altre tenute o assentandosi temporaneamente per

⁴³ R. GAMBA, *Monografia statistico-economica...*, cit., p. 94.

⁴⁴ G. MASULLO, “*Viva Manuelli senza Pisi*”. *Tumulti contro la tassa del macinato, condizioni di vita e personalità sociale dei contadini sabini. (1800-1869)*, in *Nobili e Bifolchi...*, cit., pp. 205-206.

⁴⁵ Cfr. F. BOGLIARI, *Il movimento contadino...*, cit., p. 30.

svolgere lavori agricoli nella bassa Sabina o nella campagna romana, insieme a una crescita relativa della popolazione, contribuì a mantenere, fino alla fine dell'Ottocento, un equilibrio precario che arginò l'emigrazione, limitandola al solo flusso interno. Ma dagli anni Novanta questa cominciò ad assumere consistenza verso l'estero, per raggiungere l'acme nel 1901, quando emigrarono tremila persone in Brasile⁴⁶. I maggiori flussi migratori si erano originati proprio nelle aree montane del Tancia e del Turano⁴⁷, abitate in prevalenza da braccianti, piccoli proprietari e piccoli affittuari. "In queste [aree] il carico fiscale, il disboscamento, la progressiva riduzione degli usi civici e delle comunanze e infine la crisi agraria avevano avuto riflessi più incisivi che in altre aree della regione"⁴⁸, a causa anche della scarsa incidenza della struttura mezzadrile.

⁴⁶ Cfr. D. RINUCCINI, *Atti Camera dei Deputati, Legislatura XXI, 1. Sessione, 1900-1901, Discussioni, Interrogazione dell'8 maggio 1901*, p. 3533 e *Interrogazione del 30 maggio 1901*, p. 4549.

⁴⁷ Cfr. L. TOSI, *L'emigrazione italiana all'estero in età giolittiana. Il caso umbro*, Città di Castello, 1983.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 50.

CAPITOLO PRIMO

PROPRIETÀ E PROPRIETARI

1.1 DIMENSIONI E DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

L'assetto della proprietà fondiaria nel Circondario di Rieti, negli anni ottanta dell'Ottocento, non si discostava da quello più generale dell'intera Provincia dell'Umbria. Questo è l'elemento essenziale evidenziato dall'*Inchiesta Iacini* accanto a quello centrale della assoluta preminenza della piccola proprietà fondiaria⁴⁹, che nell'estensione dei fondi da 1 a 10 ettari era rappresentata da 8.392 possidenze su un totale di 21.164 proprietà private, sia individuali che in comune (Vedi Allegato 1). Il carattere frammentario della possidenza si accentua se si considera la piccolissima proprietà con dimensioni inferiori a 1 ettaro. Il totale di queste aziende ammontava a 11.427, portando complessivamente la piccola proprietà a rappresentare oltre il 93% del totale delle proprietà dell'intero Circondario. Con l'aumentare delle dimensioni dei fondi diminuiva sensibilmente il numero delle proprietà e questo processo è reso più evidente se si passa dalla media alla grande possidenza. La prima rappresentava poco meno del 6% del numero complessivo delle aziende, mentre la seconda non raggiungeva l'1%.

Così come per le proprietà, il numero dei proprietari era tanto maggiore quanto minore era l'ampiezza dei terreni: la piccolissima proprietà con estensione sino a un ettaro era detenuta da 19.638 proprietari, la piccola da 15.827, la media da 2.577 e la grande da 259⁵⁰. Ne consegue che oltre il 50% dei proprietari possedeva,

⁴⁹ Cfr. *Atti della Giunta per l'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, vol. XI, Tomo II, Roma, 1881-84, p. 328.

⁵⁰ Nel suddividere la proprietà, si è considerata grande proprietà quella superiore ai 100 ha, media quella oscillante tra gli 11 e i 100 ha, piccola quella inferiore ai 10 ha.

così come nel resto dell'Umbria, appezzamenti con una superficie inferiore a un ettaro.

Ad aggravare la condizione di insufficienza di terre concorrevano, poi, l'alta percentuale di gestione in comune dei piccoli appezzamenti. Basti pensare che 5.656 erano i proprietari di 1.697 terreni con una dimensione inferiore a 25 are e che ben 11.845 erano complessivamente quelli che gestivano in comune 3.634 proprietà inferiori a 1 ettaro.

Se prendiamo in considerazione il valore della proprietà si evidenzia all'inverso la concentrazione in poche mani della maggior parte della ricchezza fondiaria. Il 78,7% di questa era detenuta da poco più del 7% dei proprietari, mentre oltre il 50% di piccoli proprietari godevano di meno del 3% del valore totale della proprietà. Se mediamente ogni proprietario poteva disporre di oltre 1.000 lire di valore in terreno, la moltitudine dei piccolissimi proprietari beneficiava in media di £ 57,7, che contrastava fortemente con il rendimento reale o presunto dei grandi proprietari costituito da una media di £ 52.849. I risultati raggiunti dagli esecutori dell'*Inchiesta agraria* venivano a confermare i dati raccolti in monografie realizzate precedentemente. Riccardo Gamba sottolineava l'estrema frammentazione fondiaria dell'agro reatino: su un totale di 5.677 possidenti, 63 erano titolari di proprietà con una superficie superiore ai 100 ettari, 209 avevano proprietà con dimensioni comprese tra i 16 e i 100 ettari, mentre ben 5.405 possedevano entità inferiori a 16 ettari⁵¹.

Francesco Francesconi⁵², prendendo in considerazione la classificazione delle possidenze secondo i Catastrini del 1842, registrava una quantità di superficie media di possidenza pari a 8,05 ettari, inferiore alla media dei circondari della Provincia, rappresentata in 14,39 ettari nei Circondari di Perugia e Foligno e in 9,18 ettari nei Circondari di Terni e Spoleto. Nello stesso tempo poneva in rilievo la presenza nel Circondario di Rieti del

⁵¹ R. GAMBA, *Monografia statistico - economica*, cit., p. 48.

⁵² F. FRANCESCONI, *Alcuni elementi di statistica...*, cit., vol. I, p. 291.

più alto valore di proprietà fondiaria appartenente a una sola famiglia, la quale riuniva un possesso con un estimo di 170.000 scudi, pari a £ 2.926.000.

La più recente ricostruzione dell'assetto della proprietà privata del Comune reatino operata da F. Masullo ribadisce il carattere di fondo di "una distribuzione della proprietà fondiaria tale per cui ad un grandissimo numero di piccoli e piccolissimi proprietari si opponeva una relativamente notevole concentrazione delle proprietà maggiori"⁵³, e consente un raffronto con la percentuale dei proprietari in rapporto all'estensione della proprietà dell'intero Circondario registrata dall'*Inchiesta agraria Iacini*.

Percentuale dei proprietari ⁵⁴		
Estensione delle proprietà	Circondario di Rieti	Comune di Rieti
0 - 10 ha	92,5	82,0
10 - 100 ha	6,8	15,4
> 100 ha	0,7	2,6
TOTALE	100,0	100,0

Risalta la maggiore incidenza della media e della grande proprietà nella piana reatina rispetto all'intero Circondario (la media proprietà presenta valori raddoppiati, la grande triplicati) e ciò conferma la tendenza generale di questo tipo di proprietà a collocarsi nelle zone più fertili della pianura e dell'area collinare e a lasciare i terreni meno fertili delle zone montuose alla piccola proprietà e a quella collettiva⁵⁵. Infatti, mentre 7 proprietari si dividevano 2.384 ettari di terreno, i restanti 545 proprietari del

⁵³ G. MASULLO, *"Viva Manuelli senza Pisi"...*, cit., pp. 233/234.

⁵⁴ La tabella è stata realizzata estraendo e confrontando i dati contenuti in *Atti della Giunta...*, cit., p. 328 e G. MASULLO, *"Viva Manuelli senza Pisi"...*, cit., pp. 233.

⁵⁵ Cfr. H. DESPLANQUES, *Campagne ombre. Contributo allo studio dei paesaggi rurali dell'Italia centrale*, Perugia, 1975, parte II, pp. 177-268.

Comune di Rieti si spartivano circa 6.120 ettari, comprensivi delle aree boschive⁵⁶.

È possibile tentare di ricostruire, seppur in modo approssimativo, una mappa della varia dislocazione della proprietà servendoci della tabella riportata da Francesco Francesconi relativa alla SUPERFICIE ESTIMI E DAZI⁵⁷, in cui sono stati trascritti analiticamente sia la superficie rustica censita di ogni singolo Comune sia il numero degli articoli di possidenza. Rapportando questi ultimi all'estensione rustica dei Comuni si ottiene la media statistica della quantità di superficie censita spettante ad ogni singolo possidente. Ciò ci consente di individuare, attraverso la lettura dei valori più elevati, la presenza della media e della grande proprietà, mentre valori più bassi sembrano indicare zone dove più pressante è la presenza della piccola proprietà. Si vengono così a definire delle aree omogenee corrispondenti alla tripartizione geografica di zone montane, collinari e pianeggianti, che attenuano i caratteri peculiari man mano si procede verso il limite di confine dell'una e dell'altra zona.

La zona montana è costituita dalle aree del Turano e del Tancia, che non sono tuttavia del tutto simili tra di loro a causa delle differenti condizioni altimetriche e del diverso grado di asperità del terreno, che ne hanno condizionato lo sviluppo insediativo. Mentre nella zona del Turano gli insediamenti umani si trovano in genere ad alte quote (700 - 1.000 metri), il carattere più dolce delle vette dei Monti Sabini, soprattutto a sud del Monte Tancia⁵⁸, ha permesso il costituirsi di villaggi tra i 400 e i 500 metri. Ne consegue che la più accentuata frammentazione della proprietà è propria della zona del Turano, dove la superficie media spettante a ogni possidenza si collocava tra i 2 e i 3 ettari (Marcetelli 3,05 ha; Castel di Tora 2,9 ha; Ascrea 3 ha; Collegiove

⁵⁶ G. MASULLO, *"Viva Manuelli senza Pisi" ...*, cit., p. 234.

⁵⁷ F. FRANCESCONI, *Alcuni elementi di statistica...*, cit., vol. II, tav. 13.

⁵⁸ La sezione dei Monti Sabini che si estende a sud del Monte Tancia fino a Orvinio è costituita da colline basse, dolci e tondeggianti, che prendono spesso il nome di poggi.

2,3 ha; Paganico Sabino 3,04 ha; Nespolo 2,2 ha; Collalto Sabino 3,12 ha), con punte relativamente più elevate nei Comuni prossimi alla piana reatina a Nord e al montepiano del Tevere a sud-ovest (Concerviano 5,8 ha; Belmonte 6,7 ha; Pozzaglia 4,2 ha; Orvinio 6,14 ha; Poggio Moiano 7,7 ha). Il massimo valore era raggiunto dal Comune di Scandriglia (19,77 ha), situato a ridosso della zona collinare della bassa Sabina e interessato dalla presenza della grande proprietà della famiglia Palmieri, annoverata dalla Giunta di Revisione del Censo nel 1859 tra le nove maggiori proprietà del Circondario, con un estimo di 30.783 scudi e 30 baiocchi⁵⁹.

Nella zona del Tancia, la superficie media spettante a ogni possidenza era più elevata, variando tra i 5 e i 7 ettari (Aspra 6,2 ha; Casaprota 6,6 ha; Configni 5,6 ha; Mompeo 5,6 ha; Montasola 7,1 ha; Monteleone 4,9 ha; Monte San Giovanni 7,7 ha; Poggio Catino 5,5 ha; Poggio San Lorenzo 6,7 ha; Torricella 7,6 ha; Vacone 6,4 ha), con valori che si discostavano verso l'alto nei Comuni di Cottanello (15,8 ha), Salisano (12,09 ha) e Montenero Sabino (12,8 ha). Su quest'ultimo valore incideva la grossa proprietà dei marchesi Vincentini⁶⁰.

Le aree maggiormente privilegiate dalla media e dalla grande proprietà erano quelle del Montepiano reatino (Contigliano 7,3 ha; Rieti 16,5 ha) e del Collepiano del Tevere, la cui superficie media di possidenza oscillava tra i 7 e i 13 ettari (Cantalupo 7,3 ha; Collecchio 8,5 ha; Fara Sabina 13,4 ha; Magliano Sabina 11,1 ha; Poggio Mirteto 8,6 ha), con una punta massima rappresentata dal territorio di Montopoli in Sabina (22,9 ha). Intorno all'altopiano reatino, la presenza delle montagne appenniniche riproponeva i valori propri delle zone di media montagna: Poggio Bustone 3,8 ha; Poggio Fidoni 3,05 ha; Rivodutri 5,7 ha; Labro 5,4 ha; Greccio 3,5 ha; Morro Reatino 5,3 ha.

Mentre le zone meno fertili e meno facili da coltivare sembrano essere il luogo della piccola proprietà contadina, che

⁵⁹ F. FRANCESCONI, *Alcuni elementi di statistica ...*, cit., vol. II, tav. 18.

⁶⁰ Cfr. P. F. CORRADI, *Notizie sulla condizione economico - agraria ...*, cit., p. 5.

del resto era presente anche in altre zone (ricordiamo che nel Comune di Rieti i piccoli proprietari rappresentavano l'82%), le aree più fertili della pianura e della collina rimanevano prerogativa della proprietà aristocratica. Alla data del 1859⁶¹, i nove maggiori proprietari erano rappresentati in gran parte da famiglie aristocratiche, titolari di beni situati nella piana reatina e nella bassa Sabina. Al secondo posto fra questi proprietari figurava la Cattedrale di Rieti, i cui possesi sarebbero stati posti all'asta in seguito all'adozione da parte del governo italiano della politica di confisca e alienazione dei beni ecclesiastici.

⁶¹ F. FRANCESCONI, *Alcuni elementi di statistica ...*, cit., vol. II, tav. 18.

1.2 LA PROPRIETÀ FONDIARIA DEGLI ENTI


Come per la proprietà privata, anche per quanto riguarda i beni degli Enti l'*Inchiesta agraria Jacini* fornisce la ripartizione dei terreni per classi di superficie, corredata dal valore in lire italiane. Il dato relativo al valore di ogni singola categoria di proprietà diviene elemento omogeneo di comparazione che ci aiuta a comprenderne la consistenza⁶².

PROPRIETÀ	n.	valore	%
dei Privati	21.164	39.087.886	88,57
delle Opere Pie	45	700.126	1,59
dei Culti	574	1.311.667	2,97
delle Confraternite	200	212.495	0,48
delle Società Private	13	85.876	0,19
dei Comuni	56	2.135.466	4,84
della Provincia	1	43.070	0,10
dello Stato	1	554.071	1,26
totali	22.054	£ 44.130.657	100,00

Dalla tabella risulta che il valore della proprietà degli Enti rappresentava l'11,43% del valore di tutte le proprietà nel loro complesso. La quota più consistente era data dalla proprietà dei Comuni, della quale l'*Inchiesta agraria Jacini* offre anche la superficie complessiva⁶³ che ascendeva a 20.067,849 ettari, pari al 14,5% della superficie del Circondario.

⁶² Cfr. *Atti della Giunta...*, cit., p. 328.

⁶³ *Ibidem*, tav. XXVI, pp. 332-335.



Questi beni erano costituiti per la maggior parte da terreni pascolivi e boschivi e versavano “generalmente in poco prospere condizioni. Gravati dalla servitù di pascolo e di legnatico e per conseguenza usufruiti da tutti gli abitanti del Comune, [erano] considerati come cosa a niuno spettante”. Queste le parole di Francesco Nobili Vitelleschi, relatore per l’Umbria dell’*Inchiesta agraria*, riprese interamente dalla monografia sul Circondario di Rieti da Palmigiani e Fallerini in risposta al concorso a premi lanciato dalla Giunta⁶⁴.

La proprietà comunale era costituita da entità rurali con un’ampiezza maggiore rispetto a quelle degli Enti e della stessa proprietà privata. Si può affermare che la proprietà dei Comuni si identificava con la grande proprietà; infatti, oltre il 94% del valore totale dei beni comunali riguardava terreni con una estensione superiore ai cento ettari.

Il valore dei beni spettanti alle Opere Pie e ai Culti era minore rispetto a quello della proprietà comunale, ma proporzionalmente maggiore se lo si pone in relazione alla superficie posseduta. Purtroppo gli *Atti della Giunta per l’Inchiesta agraria* non riportano l’estensione dei beni degli Enti ecclesiastici e assistenziali. Possiamo

⁶⁴ Anche in *Annuaire del Comitato agrario di Rieti...*, cit., p. 105.

provare a ricostruirla elaborando i dati che ci vengono forniti dall'*Inchiesta* stessa, cioè le classi di superficie e il numero delle proprietà. È evidente che si rimane nel campo delle ipotesi, dal momento che è possibile ricostruire la sola oscillazione tra un punto minimo e un punto massimo. Supponendo ad esempio di dover elaborare i dati riguardanti la proprietà delle Opere Pie, possiamo individuare sia l'estensione minima (moltiplicando il termine primo delle singole ripartizioni in classi per il numero delle proprietà) sia l'estensione massima (moltiplicando il secondo termine per l'identico numero delle proprietà)⁶⁵.

Estensione delle proprietà	n. proprietà Opere Pie	Valore in £	%
fino a 1 ha	13	1.459	0,21
da 1 a 10 ha	21	275.710	39,38
da 11 a 25 ha	6	148.275	21,18
da 26 a 50 ha	2	241.692	34,52
da 51 a 100 ha	3	32.954	4,71
Totali	45	700.126	100,00

La proprietà delle Opere Pie oscillerebbe così tra un minimo circa di 293 ettari e un massimo di 773 ettari. Tra questi due estremi il punto mediano di 533 ettari è quello che probabilmente più si avvicina alla consistenza reale della proprietà di questo Ente. Dividendo il valore complessivo di quest'ultima proprietà, assommante a £ 700.126, per la presunta superficie di 553 ettari, si ottiene l'ipotetico valore medio proprio di ogni ettaro, che è pari a poco più di 1.266 lire. Di contro il valore medio di ogni ettaro di proprietà comunale è di £ 106,412⁶⁶. La differenza di valore che se ne ricava resta elevata anche se utilizzassimo, in sostituzione del punto medio, l'ipotetico punto massimo di 773

⁶⁵ Cfr. *Atti della Giunta...*, cit., p. 328.

⁶⁶ Tale valore è stato ottenuto rapportando la superficie totale di 20.067,849 ettari al valore complessivo di £ 2.135.466.

ettari, che corrisponde al valore ipotetico minimo di ciascun ettaro di proprietà delle Opere Pie⁶⁷.

Utilizzando lo stesso procedimento per la proprietà dei Culti, si ottiene un valore ipotetico medio per ettaro di £ 233,413, che rimane ben al di sopra del valore medio per ettaro della proprietà comunale⁶⁸.

Si può, quindi, supporre che le terre possedute dagli Enti ecclesiastici e dagli Enti assistenziali e di beneficenza (Proprietà dei Culti e delle Opere Pie), che per la maggior parte erano equamente distribuite tra la piccola e la media proprietà, fossero migliori, per qualità, per distribuzione geografica e per utilizzazione, di quelle gestite dai Comuni, anche se probabilmente meno redditizie delle aziende private.

Non significativi appaiono i valori dei beni di proprietà della Provincia, così come quelli delle Società Private e delle Confraternite, mentre più rilevante era il valore dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato. Per quanto riguarda i beni della Provincia dell'Umbria, una parte notevole di esse era situata nel Comune di Monteleone Sabino. Dalla relazione dell'ingegnere agronomo David Mihiel si apprende che: "La tenuta Villa

⁶⁷ Punto minimo = 281 ha; punto medio = 527 ha; punto massimo = 773 ha. Valori corrispondenti per ha: punto minimo = £ 2.491,552; punto medio = £ 1.328,513; punto massimo = £ 905,726.

⁶⁸ TABELLA PROPRIETÀ DEI CULTI

Estensione	n. proprietà	valore	%
da 1 a 10 ha	188	44.752	3,4
da 11 a 25 ha	256	551.394	42,04
da 26 a 50 ha	81	490.808	37,42
da 51 a 100 ha	34	138.342	10,55
da 101 a 250 ha	14	82.979	6,33
da 251 a 500 ha	-	-	-
	1	3.392	0,26
Totale	574	1.311.667	100,00

Punto minimo = 2.866 ha; punto medio = 5.619,5 ha; punto massimo = 8.373 ha. Valori corrispondenti per ha: punto minimo = £ 457,665; punto medio = £ 233,413; punto massimo = £ 156,654.

appartenente alla Provincia dell'Umbria, succeduta ai Religiosi Gesuiti, ha una estensione superficiale complessiva di ettari 192,35", di cui 87,50 soggetti alla servitù di pascolo e di legnatico a favore del Comune⁶⁹.

⁶⁹ Archivio del Commissariato agli usi civici di Roma, Fondo della Giunta degli Arbitri del Tribunale di Rieti, *Relazione D. Mibiel, Stima sull'affrancazione dei vari appezzamenti soggetti alla servitù di pascolo e legnatico facenti parte della tenuta denominata Villa posta nel territorio di Monteleone Sabino*, b. Rieti, 18 dicembre 1894.

CAPITOLO SECONDO

LA PROPRIETÀ COLLETTIVA

2.1 ALCUNI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Accanto alla proprietà privata e a quella degli Enti, troviamo diffuse forme collettive di appropriazione del suolo, che occupavano, ancora nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, una porzione rilevante del territorio della Sabina. La forma più caratteristica di proprietà collettiva è quella che contraddistingue le cosiddette comunanze, università o partecipanze agrarie, cioè comunità di villaggi o associazioni di famiglie che hanno in proprietà una determinata estensione di terreno, di cui usufruiscono in comune.

Più difficilmente si attribuisce la qualifica di proprietà collettiva agli usi civici, cioè quei diritti di pascolo, legnatico, semina, vendere le erbe, ghiandatico, frondatico e così via, che le popolazioni esercitano sui terreni di proprietà comunale, di proprietà privata o sui fondi appartenenti alle comunanze agrarie, dai quali ricavano indiscusse utilità⁷⁰. La difficoltà giuridica nel definire gli usi civici come proprietà collettiva sembrerebbe porsi nella diversa intensità di godimento dei beni: mentre le università agrarie sono titolari di un diritto assoluto sulla cosa, limitato solamente dagli statuti che liberamente si sono scelte o da antiche consuetudini locali, i diritti di uso civico non comportano un pieno godimento di un bene rurale, bensì un diritto parziale che in alcuni casi si esaurisce in una sola facoltà (pascere o legnare o raccogliere le ghiande...). Se consideriamo gli usi civici da un punto di vista economico, potremmo obiettare che non sempre si tratta del godimento di un diritto temporaneo o limitato, ma di un

⁷⁰ Per una conoscenza delle diverse definizioni giuridiche degli usi civici, cfr. A. LODOLINI, *Gli usi civici. Storia e legislazione preunitaria*, in *Enciclopedia per i Comuni*, fasc. luglio 1957, pp. 9-10; R. TRIFONE, *Gli usi civici*, Milano, 1963.

vero e proprio condominio, quando cioè i diritti della popolazione uguagliano o superano quelli del proprietario. È il caso dei beni demaniali, ma anche di molte proprietà boschive o pascolive appartenenti ai discendenti delle case baronali, che, il più delle volte residenti in altre città, affidavano ad un amministratore il compito di percepire le entrate derivanti dall'affitto delle erbe invernali o estive godute dagli utenti. La qualifica di proprietà collettiva diviene ancora più appropriata se si considerano gli usi civici da un punto di vista storico. Nella seconda metà dell'Ottocento la proprietà collettiva fu al centro di una disputa europea⁷¹, che ebbe forti risonanze anche in Italia e accompagnò l'elaborazione della legge affrancativa del 24 giugno 1888, n. 6.397. La discussione coinvolse, innanzitutto, il problema del rapporto tra proprietà e civiltà. La proprietà privata, si sosteneva in alcuni ambienti, non nasce direttamente dallo stato di natura. Essa è il frutto di una società indirizzata verso forme individualistiche. In origine l'occupazione del suolo fu un fatto essenzialmente collettivo, lentamente la proprietà privata vi si era sovrapposta ed era riuscita a soppiantare la proprietà collettiva, a eccezione di quelle aree dove per le caratteristiche del clima o per la qualità del terreno non era stata utile o possibile l'occupazione individuale. Ovunque si potevano ritrovare le vestigia dell'assetto agrario primitivo: domini collettivi, università agrarie, usi civici non erano che le modalità di uno stesso fenomeno. La contrapposizione fu tra coloro che ritenevano i diritti collettivi come una derivazione del diritto naturale e quanti li facevano discendere da concessioni di feudatari laici o ecclesiastici.

Possiamo cogliere queste due diverse posizioni all'interno dello stesso volume XI degli *Atti per l'Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola*⁷². Nella relazione per la Provincia di

⁷¹ A tale proposito, cfr. P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977; M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio. (secoli XVIII-XIX)*, Roma, 1982, p. 51.

⁷² Cfr. P. GROSSI, *Un altro modo di possedere...*, cit., pp. 286-314.

Perugia le servitù di pascolo, legnatico, semina, ecc. sono comprese nell'ambito del capitolo dedicato ai *Gravami della proprietà*⁷³. Ciò indica come i diritti collettivi fossero interpretati nel loro senso di servitù, ossia di diritto gravante su cosa altrui. Al contrario, nella relazione per le Marche, Ghino Valenti dedicava ai diritti collettivi un capitolo autonomo⁷⁴. Quest'ultimo, dopo aver riflettuto sull'importanza del ruolo della proprietà collettiva nell'economia delle aree montane, sosteneva: «Il diritto spettante all'utente, sia come membro di una comunanza sia come partecipante a quella che impropriamente si denomina servitù di pascere e far legna, è un diritto che ha un fondamento naturale, consistente nel fatto della primitiva occupazione del suolo. [...] Il diritto d'uso, come suonerebbe la denominazione di servitù, non è un diritto secondario ed accessorio che a quello del proprietario si sia sovrapposto. Invece storicamente considerando il fenomeno, sembra che sia avvenuto il contrario. Il diritto del proprietario ha origine feudale e trova il suo fondamento nell'usurpazione o nella protezione che purtroppo nei tempi medievali suona presso a poco lo stesso»⁷⁵.

⁷³ Cfr. *Atti della Giunta...*, cit., pp. 176-178.

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 487 e ss.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 512.

2.2 ESTENSIONE E DISLOCAZIONE DEGLI USI CIVICI

Nel Circondario di Rieti la proprietà collettiva si presentava, nel 1889, quasi esclusivamente sotto la forma dei diritti d'uso. Assolutamente prevalente era il diritto di pascolo e di legnatico, mentre più limitato e circoscritto ad alcune aree era quello di semina. Ciò è quanto risulta dallo spoglio degli *Elenchi dei terreni soggetti a servitù* che il Prefetto di Perugia compilò per ogni Comune della Provincia in ottemperanza alle disposizioni della legge 24 giugno 1888⁷⁶. L'*iter* operativo stabilito dalla legge ne prevedeva la trasmissione ai sindaci dei Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e il successivo invio, una volta vistati, ai presidenti delle Giunte degli Arbitri istituiti nei capoluoghi dei Circondari. Gli elenchi, che per la maggior parte mutuavano le informazioni dalle Agenzie delle Imposte e Catasto, contengono elementi riguardanti la portata e la qualità dei diritti d'uso, insieme a un minimo di notizie sui terreni soggetti, sulla loro ubicazione, sul tipo di coltura, sui proprietari e sugli utenti.

Nel tentativo di operare una sintesi dei dati registrati, ci è sembrato opportuno privilegiare quelli relativi agli usi civici, così da ottenere, per ogni Comune interessato, l'ammontare dei fondi gravati attraverso un'operazione di somma delle minuscole particelle catastali enumerate negli Elenchi prefettizi. L'ulteriore collocazione dei Comuni nelle singole zone altimetriche considerate d'appartenenza (vedi Tabelle 1, 2, 3, 4), secondo i criteri del Catasto del 1910, può rappresentare poi un primo

⁷⁶ Gli *Elenchi dei terreni soggetti a servitù di pascolo, semina, legnatico, vendere le erbe, fidare o imporre tasse a titolo di pascolo* si trovano presso l'Archivio del Commissariato agli usi civici di Roma (ACR), Fondo della Giunta degli Arbitri del Tribunale di Rieti (Fondo GdA). Gli archivi delle Giunte degli Arbitri furono dopo il 1924, data della soppressione delle Giunte, depositati ai Commissariati agli usi civici costituiti in virtù del D.L. 22 maggio 1924, n. 751. I Commissariati sono dodici: Piemonte e Liguria, Lombardia e basso Veneto, Venezia tridentina, Venezia Giulia e alto Veneto, Emilia e alte Marche, Lazio - Toscana - Umbria e basse Marche, Abruzzi, Campania e Molise, Puglia e Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

approccio alla conoscenza di un fenomeno abbastanza complesso e finora poco studiato, almeno riguardo a questa zona, se si tengono comunque presenti i limiti che una tale suddivisione sottintende⁷⁷ e se le cause geografiche non vengono considerate come rigidamente deterministiche. Purtroppo non tutti gli Elenchi ci sono pervenuti e si può supporre che alcuni di essi siano stati smarriti nel corso degli anni o addirittura asportati, pregiudicando così la possibilità di pervenire a dei dati assoluti concernenti tutto il Circondario nello spazio temporale immediatamente successivo alla legge affrancatrice del 1888. Tuttavia, considerando che gli Elenchi superstiti si riferiscono a Comuni dislocati nelle diverse realtà geografiche e agronomiche, si è inclini a ritenerli dei possibili campioni rappresentativi di quelle aree.

La divisione del territorio in zone altimetriche di pianura, collina e montagna, come venne stabilita nel 1910 in occasione delle rilevazioni catastali, seguiva criteri selettivi che privilegiavano le caratteristiche prevalenti nei Comuni⁷⁸. Dal momento che la Sabina presentava una preponderanza delle medie e alte elevazioni ne conseguì, così come per l'intera Provincia dell'Umbria alla quale il Circondario reatino era allora aggregato, la duplice ripartizione del territorio in regione di montagna e regione di collina, con l'esclusione della terza area pianeggiante, compresa nelle altre due.

Nelle tabelle seguenti il totale dei terreni gravati dagli usi civici è stato posto in relazione al totale della superficie rustica dei Comuni considerati⁷⁹.

⁷⁷ Cfr. L. BELLINI, *Appunti per la storia dell'agricoltura umbra negli ultimi cento anni*, in Id., *Scritti scelti. Aspetti e problemi economici dell'Umbria nei secoli XIX e XX*, a cura di L. TITARELLI, Perugia 1987, pp. 102-103.

⁷⁸ Per l'elenco dei Comuni delle quattro zone altimetriche nelle quali è stato suddiviso il Circondario reatino si rimanda alla nota 9 dell'Introduzione, paragrafo 1.

⁷⁹ I dati riportati nelle tabelle sono stati ricavati da ACR, Fondo GdA, *Elenchi dei terreni...*, cit. Essi sono stati integrati con elementi desunti da altre fonti: 1)

TABELLA 1
ZONA MONTANA DEL TURANO

Comuni	Altimetria	Sup. rustica in ha	Terreni grav. di uso civico in ha	%
ASCREA	752	653,588	442,504	66,7
Rigatti	843	895,200	786,717	91,6
Stipes	871	716,573	589,061	82,2
BELMONTE	735	2.325,316	1.607,841	69,1
CASTEL DI TORA	604	2.897,399	1.903,501	65,7
COLLALTO				
SABINO	995	885,865	626,134	70,7
Ricetto	943	702,761	696,665	99,1
S. Lorenzo	897	597,376	564,683	94,5
COLLEGIOVE	1.000	1.027,595	375,658	36,6
LONGONE				
SABINO	760	3.368,996	1.948,505	57,8
NESPOLO	911	857,966	803,774	93,7
ORVINIO	830	2.412,967	2.154,018	89,3
PAGANICO	700	895,595	704,581	78,7
POGGIO				
MOIANO	502	2.002,758	1.479,968	73,9
Cerdomare	390	652,327	652,327	100,0
POZZAGLIA				
Pietraforte	860	1.348,229	1.260,301	93,5
Montorio	694	359,149	336,047	93,6
	930	749,439	700,545	93,5
ROCCA				
SINIBALDA	552	4.487,802	3.115,106	69,4

ALTIMETRIA, le quote sono state riprese dal *Censimento del 1911*; 2) SUPERFICIE RUSTICA IN HA, sono stati utilizzati i dati forniti da F. FRANCESCONI, *Alcuni elementi...*, cit., vol II tav. 13. I dati qui riportati si riferiscono alla vecchia Delegazione pontificia di Rieti. Il Circondario, costituitosi dopo l'Unità, non subì alterazioni territoriali; negli anni successivi si verificarono mutamenti che interessarono solo i confini interni. Tenendo presente la nuova suddivisione amministrativa, sono state apportate ai dati del Francesconi le necessarie modifiche.

SCANDRIGLIA	535	4.684,753	1.826,321	39,0
Ponticelli	350	1.422,521	1.209,513	85,0
VARCO	719	1.644,949	1.408,047	85,6
Totale		35.589,124	25.191,817	70,78

TABELLA 2**ZONA MONTANA DEL TANCIA**

Comuni	Altimetria	Sup. rustica in ha	Terreni grav. di uso civico in ha	%
ASPRA	400	2.590,978	1.250,512	48,3
CONFIGNI	549	1.227,634	847,331	69,0
Lugnola	436	971,717	356,767	36,7
COTTANELLO	553	3.627,990	1.064,892	29,0
MONTELEONE	491	1.775,513	773,133	43,5
MONTENERO	457	2.214,645	1.894,327	85,5
MONTE SAN GIOVANNI	728	3.035,449	2.676,485	88,2
TORRICELLA	617	933,476	558,687	59,8
Ornaro	623	1.007,909	490,569	48,7
Oliveto	602	540,517	398,852	73,8
VACONE	510	889,117	72,896	8,2
Totale		18.859,945	1.0384,451	55,06

(*) Questa cifra non risulta dagli Elenchi, ma da una nota inviata dall'agente delle imposte e catasto al sindaco il 23 luglio del 1889.

TABELLA 3
MONTEPIANO REATINO

Comuni	Altimetria	Sup. rustica in ha	Terreni grav. di uso civico in ha	%
RIETI	402	8.988,765	(a)	-
Casette	400	456,892	(a)	-
Castel S. Benedetto	695	464,760	451,193	97,1
S. Elia	702	1.377,525	1.020,751	74,1
Maglianello	736	447,905	440,260	98,3
Castelfranco	635	134,643	53,635	39,8
Moggio	802	802,806	694,501	86,5
S. Giovanni Reatino	420	968,817	929,223	95,8
RIVODUTRI	560	2.630,340	1.179,232	44,8
POGGIO BUSTONE	752	2.157,438	2.149,88	99,6
POGGIO FIDONI	611	-	(b)	-
Cerchiara	595	1.151,384	904,634	78,6
Poggio Perugino	821	1.265,929	527,143	41,6
Totale		20.847,204	8.350,452	40,06

a) Nessun terreno a Rieti e nella frazione di Casette risulta gravato di uso civico.

b) L'elenco di Poggio Fidoni, a differenza delle sue frazioni, è mancante, per questo motivo la superficie rustica non è stata compresa nel totale.

TABELLA 4
COLLEPIANO DEL TEVERE

Comuni	Altimetria	Sup. rustica in ha	Terreni grav. di uso civico in ha	%
FORANO	208	942,704	125,392	13,3
Gavignano	135	727,163	451,652	62,1
FRASSO SABINO	405	425,926	102,071	23,9
MONTEBUONO	325	1.878,659	⊙133,690	7,1
POGGIO				
MIRTETO	242	2.132,300	-	
Castel San Pietro	383	375,320	177,868	47,4
POGGIO NATIVO	422	1.065,136	⊙13,747	1,3
Totale		7.547,208	1.004,420	13,3

(*) Per gli elenchi di Montebuono e Poggio Nativo cfr. ACR., Fondo GdA., b. Rieti.

Le zone maggiormente interessate al fenomeno erano quindi quelle montane del Turano e del Tancia, con una incidenza percentuale rispettivamente del 70,78 e del 55,06. Nelle due restanti zone l'influenza degli usi civici era meno rilevante: del 40,06% nel Montepiano Reatino e solamente del 13,3% nel Collepiano del Tevere. Le differenze tra le singole aree e il forte divario che separa alcune di esse sembrano essere il frutto delle diverse condizioni naturali, già osservate nei paragrafi precedenti, e dello sfruttamento eterogeneo dei terreni. Nelle zone più fertili, quali la bassa Sabina e la Conca Reatina, dove prevalevano i terreni occupati dai seminativi, gli usi civici insistevano su una superficie relativamente bassa, quando addirittura inesistente. Al contrario, nelle zone montane del Turano e del Tancia, più ricche di boschi, prati e pascoli permanenti, la loro presenza più cospicua veniva incontro alle esigenze di popolazioni costrette a

trovare nei prodotti dei boschi e nella pastorizia una integrazione alle scarse possibilità agricole del luogo.

Se questo sembra essere l'orientamento generale, più complessa era la realtà delle singole zone, che riproducevano al loro interno la differenziazione tra aree montane, collinari e pianeggianti. Spesso il fenomeno poteva rivestire un carattere essenzialmente locale, determinato probabilmente da cause storiche o economiche; ad esempio, il persistere del potere baronale e dei suoi ampi possedimenti sui quali da tempo immemorabile le popolazioni esercitavano i loro diritti; oppure la diversa capacità imprenditoriale dei singoli proprietari, che, indirizzandosi verso forme di sfruttamento intensivo dei fondi, ne perseguivano l'affrancazione. Il Montepiano Reatino è la zona che presentava la maggiore complessità. Dietro il dato percentuale dei terreni soggetti al diritto collettivo, rappresentato dal 46,06%, si nasconde una situazione molto più articolata. Innanzitutto, sugli 8.988,765 ettari rurali della Piana Reatina, coinvolti dal fenomeno di parziale modernizzazione dell'agricoltura, era inesistente l'esercizio degli usi civici. Al contrario, le frazioni del Comune di Rieti, situate ad altitudini più elevate e con un territorio coperto per la maggior parte da macchia e pascoli sterili, presentavano una incidenza del fenomeno pari all'85,54%. Pressappoco analoga era la situazione nel resto del Montepiano Reatino, per i paesi montani di Rivodutri, Poggio Bustone (il cui territorio era quasi completamente gravato) e per le frazioni di Poggio Fidoni. Nella zona montana del Tancia le oscillazioni percentuali tra i dati dei vari Comuni possono in parte ricondursi alle caratteristiche del profilo morfologico dei Monti Sabini, che, elevandosi man mano dall'odierno confine regionale, si mantengono per lungo tratto tra i 1.000 e i 1.200 metri, per poi discendere dolcemente in pendii poco ripidi e colline più adatte alla coltivazione. Ancora più attenuate appaiono le contraddizioni all'interno delle restanti zone, spesso giustificabili. Ad esempio, nella zona montana del Turano, il paese di Collegiove aveva una superficie gravata da usi civici di molto inferiore alla media

zonale. In realtà, come avremo modo di vedere nel capitolo terzo, il fenomeno interessava una superficie più ampia di quella stabilita dal catasto, giustificata dal fatto che i cittadini tolleravano sui loro terreni l'esercizio reciproco del pascolo. Ancora, la localizzazione del paese di Scandriglia a ridosso della zona collinare della bassa Sabina, combinata con la presenza della media proprietà, spiega la minor soggezione dei fondi rurali ai diritti della popolazione.

Erano quindi le aree di montagna, boschive, pascolive e sterili a essere maggiormente riservate all'uso collettivo, mentre quelle fertili di pianura o le basse colline avevano vissuto o vivevano un continuo regresso del fenomeno. L'esempio del paese di Stimigliano, appartenente alla zona di Collepiano del Tevere, ci sembra emblematico. Qui il Comune e i cittadini vantavano sopra una buona porzione di terreni di proprietà privata, e *ab immemorabili*, rispettivamente: il diritto di vendere le erbe dal primo ottobre al 20 maggio di ogni anno e quello di far pascolare il bestiame indigeno limitatamente ai periodi di riposo dei campi. In virtù della facoltà di affrancazione, concessa dalla *Notificazione pontificia* del 1849⁸⁰, molti proprietari dei fondi gravati presentarono nel 1876 istanza di affrancazione alla Sottoprefettura di Rieti, che per i relativi atti la sottopose all'approvazione del Consiglio Comunale⁸¹. Quest'ultimo accettò la richiesta dei proprietari, subordinandola alla determinazione di una indennità da corrisondersi al Comune.

Dal rapporto del perito Tarquini, incaricato di stabilire il canone annuo di affrancazione, risultò che negli anni passati tutti i terreni seminativi della pianura del Tevere erano soggetti al diritto di pascolo. Molti di questi erano stati gradualmente affrancati e cinti di staccionata, ad eccezione di una quantità

⁸⁰ La Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 prevedeva l'affrancazione dei fondi mediante pagamento di una indennità pecuniaria o dietro cessione di terreno, corrispondenti al valore del diritto abolito.

⁸¹ Cfr. ACR, Fondo GdA, Deliberazione del Consiglio di Stimigliano, b. Rieti, f. Stimigliano, 28 agosto 1876.

superficiale di 221,538 ettari, oltre a 167,103 ha di terreni seminativi dei monti, 69,114 ha di seminativi del vocabolo Laje e 11,967 ha di terreni macchiosi cedui (per un totale di 569,722 ettari), tutti non recintati. Sulla base delle indennità stabilite dalla perizia Tarquini⁸² vennero effettuate dal 1877 in poi varie affrancazioni di fondi posti soprattutto nella pianura del Tevere; tra questi quelli del maggior possidente del territorio Francesco Baldassari, che liberò 120 ettari di terreno, riscontrabili nella stessa *Inchiesta Iacini*. Nel 1893 la maggior parte del contingente fondiario gravato dagli usi collettivi risultava affrancato, tanto che il Comune percepiva una indennità annua di £ 2.385,88⁸³ e nel 1905 rimanevano vincolati solo 14,718 ettari⁸⁴.

Un altro esempio di progressiva riduzione degli usi civici è rappresentato dal paese di Poggio Nativo. Il Catasto Piano riconosceva alla comunità l'esercizio del pascolo comune dal 26 dicembre al 29 settembre di ogni anno sopra una superficie di 675,713 ettari⁸⁵. Nel 1889 rimanevano soggetti solamente 13,747 ettari. La liberazione dei fondi non era avvenuta in questo caso attraverso un procedimento di affrancazione che prevedeva il compenso alla comunità del diritto perduto, ma seguendo un processo spontaneo di eliminazione progressiva di quei diritti

⁸² Per l'affrancazione si richiesero 5,416 lire per ogni ettaro di terreno della pianura del Tevere, 4,333 lire per ogni ettaro seminativo delle Laje, 2,707 lire per ogni ettaro di terreno macchioso e seminativo dei monti. Dalla affrancazione di tutto il territorio gravato, il Comune avrebbe percepito una rendita maggiore rispetto a quella che gli derivava dalla vendita delle erbe ai forestieri e dalla tassa pascolo imposta ai "comunisti", che era pari a 2.136 lire nette. Cfr. ACR, Fondo GdA, Rapporto A. TARQUINI, *Calcoli estimativi per la determinazione dell'annuo canone di affrancazione della servitù di pascolo nei terreni del territorio di Stimigliano*, b. Rieti, 12 luglio 1877.

⁸³ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Deliberazione del Consiglio Comunale*, b. Rieti, f. Stimigliano, 8 ottobre 1893.

⁸⁴ Cfr. Archivio di Stato di Perugia (ASP), Fondi Prefettura, I serie, Risposta al *Questionario sulle servitù civiche e domini collettivi*, inviata dal Sindaco di Stimigliano al Prefetto di Perugia, b. 110 (1905 - 1908), 23 ottobre 1905.

⁸⁵ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Elenco delle servitù...*, cit., del Comune di Poggio Nativo, b. Rieti, f. Poggio Nativo.

comunitari che costituivano una limitazione al pieno possesso. A tale proposito possiamo portare la testimonianza di un proprietario di Poggio Nativo, il quale, con una lettera inviata al presidente della Giunta degli Arbitri, protestava per la sua iscrizione nell'Elenco prefettizio delle "servitù". Il proprio terreno, affermava, non era più soggetto al diritto d'uso da quando era stata intrapresa la coltivazione degli olivi. Questa modificazione ricorreva da circa quaranta anni, durante i quali il terreno era stato cinto "a fratta e a forma" per evitare che il bestiame altrui avesse arrecato danni alle colture⁸⁶.

Molti furono i proprietari del Circondario Reatino che lamentarono la propria inclusione nei registri della "servitù di pascolo", nonostante da tempo i loro terreni fossero stati ridotti a migliore coltura. Tuttavia, le lettere di rimostranza inviate alla Giunta degli Arbitri di Rieti, pur essendo un numero elevato e pur testimoniando un lento processo di trasformazione in atto, non costituiscono un decisivo elemento di modificazione della consistente portata del fenomeno evidenziata dagli Elenchi, specialmente se si pongono tali richieste a confronto con l'enorme numero dei proprietari di tutto il Circondario, rappresentanti una situazione fortemente disgregata.

Le lacune determinate dalla mancanza dei dati di alcuni Comuni, insieme alla necessità del confronto con l'unica grande sintesi elaborata dopo l'Unità d'Italia, rende inevitabile ed essenziale l'accostamento all'*Inchiesta Iacini*. La tabella che segue permette di visualizzare istantaneamente le uguaglianze e le disuguaglianze, dove ce ne fossero, con i dati ricavati precedentemente e desunti dagli Elenchi prefettizi, posteriori all'*Inchiesta* stessa.

⁸⁶ *Ibidem*.

TABELLA 5**CIRCONDARIO DI RIETI**

Comuni	Superficie rustica in ha	Terreni gravati di uso civico <i>Inchiesta Iacini</i> (1881)	Terreni gravati di uso civico Elenchi prefettizi (1889)
ASCREA	2.265,361	600	1.818,282
ASPRA	2.590,978	---	1.250,512
BELMONTE	2.325,316	2.325	1.607,841
CANTALUPO	1.028,169	---	---
CASAPROTA	1.425,833	42	---
CASTEL DI TORA	2.897,399	100	1.903,501
CASTELNUOVO di FARFA	721,070	---	---
COLLALTO	2.186,002	500	1.887,482
COLLEGIOVE	1.027,595	1.027,600	375,658
COLLEVECCHIO	2.570,985	---	---
CONCERVIANO	2.380,037	---	---
CONFIGNI	2.199,351	176	1.204,098
CONTIGLIANO (Collebaccaro)	5.185,675 (a)	2.550	---
COTTANELLO	3.672,990	500	1.064,892
FARA	5.435,278	80	---
FORANO	1.669,867	---	577,044
FRASSO	425,926	30	102,071
GRECCIO	1.747,152	2.000	---
LABRO	2.354,349	150	---
LONGONE	3.368,996	1.959	1.948,505
MAGLIANO			
SABINA	4.088,274	313	---
MARCETELLI	1.093,831	---	---
MOMPEO	1.025,748	---	---
MONTASOLA	1.285,641	---	---
MONTEBUONO	1.878,659	---	133,690
MONTELEONE	1.775,513	750	773,133
MONTENERO	2.214,645	1.894,300	1.894,327
MONTE SAN GIOVANNI	3.035,449	2.735,100	2.676,485

MONTOPOLI (Bocchignano)	3.519,485 (a)	507	---
MORRO	1.541,983	120	---
NESPOLO	857,966	92,400	803,774
ORVINIO	2.412,967	200	2.154,018
PAGANICO	895,595	---	704,581
PETESCIA	827,190	200	---
POGGIO			
BUSTONE	2.157,438	15	2.149,880
POGGIO CATINO	1.434,579	83,100	---
POGGIO FIDONI	3.166,678	2.412,900	1.431,777
POGGIO			
MIRTETO	2.507,620	---	177,868
POGGIO			
MOIANO	2.655,085	1.438	2.132,295
POGGIO NATIVO	1.065,136	164	13,747
POGGIO SAN			
LORENZO	822,182	---	---
POZZAGLIA	2.456,817	100	2.296,893
RIETI	13.642,113	3.456	3.589,563
RIVODUTRI	2.630,340	30	1.179,232
ROCCANTICA	1.544,025	11.829 (b)	---
ROCCA			
SINIBALDA	4.487,802	3.400	3.115,106
SALISANO	1.728,584	100	---
SCANDRIGLIA	6.107,274	2.200	3.035,834
SELCI	747,906	420	---
STIMIGLIANO	1.025,945	420	---
TARANO	1.879,242	140	---
TOFFIA	1.638,507	5.000	---
TORRICELLA	2.481,902	1.662	1.448,108
TORRI	2.535,185	---	---
VACONE	889,117	60	72,896
VARCO	1.644,949	160	1.408,047
Totale	133.179,701	51.941,400	44.931,140

(a) Nell'*Inchiesta Iacini* è considerato separato dal Comune di appartenenza.

(b) La cifra è errata poiché supera abbondantemente la superficie rustica.

Accanto ad alcune uguaglianze (Longone Sabino, Monteleone, Monte San Giovanni, Rieti Rocca Sinibalda, Torricella) confermate

da una “autorevole” terza fonte, quale le risposte ai *Questionari sulle servitù civiche e domini collettivi* inviati nel 1905 dai vari sindaci alla Prefettura dell’Umbria⁸⁷, vi sono disuguaglianze notevoli non sempre comprensibili. Ci riferiamo ai Comuni di Nespolo, Orvinio, Poggio Bustone, Pozzaglia, Rivodutri, Frasso Sabino, Scandriglia, Varco Sabino. Ad eccezione dei Comuni di Orvinio e Scandriglia, le notizie desunte dai *Questionari* del 1905 confortano i dati riportati negli *Elenchi* del 1889, evidenziando in tal modo, e per le aree più tipicamente montane, il permanere di una realtà complessivamente statica, che le stesse leggi affrancative stentavano a modificare⁸⁸. Per altre disuguaglianze (Ascrea, Collalto Sabino, Poggio Moiano) si può ipotizzare l’esclusione delle loro frazioni nell’*Inchiesta Iacini*, confermata nel caso di Poggio Moiano dalla diversa ripartizione dei confini amministrativi⁸⁹; per altre ancora, come Castel di Tora e Configni, si è inclini a considerare inesatta l’*Inchiesta Iacini*, poiché i soli beni di appartenenza del Comune gravati dall’uso collettivo superavano di molto i dati del 1881. Poggio Fidoni, Belmonte e Collegiove, inoltre, rappresentano disuguaglianze di segno opposto, poiché i dati presentati dal Nobili Vitelleschi sono superiori a quelli degli *Elenchi prefettizi*. Abbiamo già rilevato nella Tabella 3 il vuoto di notizie riguardanti il centro principale di Poggio Fidoni e la sola stima delle frazioni di Poggio Perugino e Cerchiara. Per Belmonte, il trend discendente che lega i dati del 1881-1889-1905 (2.325 ha; 1.607,841 ha; 35,27 ha) fa ritenere che in questo Comune fosse in corso un processo di affrancazione, la cui accelerazione contribuisce probabilmente a renderlo un caso unico tra i paesi della zona montana del Turano. Infine

⁸⁷ Le risposte ai *Questionari sulle servitù civiche e domini collettivi* del 1905 sono conservate presso ASP, Fondi Prefettura, I serie, b.110 (1905-1908).

⁸⁸ Nespolo: 834 ha; Orvinio: 219,941 ha; Poggio Bustone: 2.157,481 ha; Pozzaglia: 2.280,917 ha; Rivodutri: 1523,163 ha; Frasso Sabino: 91,976 ha; Scandriglia: 2.384,103 ha; Varco Sabino: 1340,651 ha.

⁸⁹ Prima del 1881 la sua frazione Cerdomare faceva parte del Comune di Scandriglia.

Collegiove, per il quale è l'*Inchiesta Iacini* ad interpretare più realisticamente le soggezioni territoriali al diritto di pascolo, che vanno ben al di là degli oltre 375 ettari denunciati dal Catasto e smentiti anche dal *Questionario del 1905*.

La parziale chiarificazione delle anomalie scaturite dal confronto dei dati discordanti, insieme all'esistenza di riferimenti alternativamente presenti e non nelle varie inchieste stimolano a proporre una integrazione ragionata delle fonti, al fine di colmare i vuoti esistenti e ottenere così un elenco completo sull'estensione degli usi collettivi nella Sabina e nel periodo immediatamente antecedente l'applicazione della Legge 24 giugno 1888. L'elaborazione tabellare che ne consegue (Tabella 6) predilige come base gli *Elenchi del 1889*, grazie al contenuto maggiormente analitico dell'informazione, e utilizza per i dati mancanti le indicazioni dell'*Inchiesta Iacini* confrontate e supportate dai *Questionari del 1905*. L'intervento della terza fonte è risultato indispensabile per ben nove Comuni e possibile data l'assenza di procedimenti liquidatori connessi alla Legge affrancatrice del 1888. Ne diamo di seguito alcuni esempi: Concerviano e Marcetelli, entrambi assenti nelle due principali Inchieste; Fara, comprensiva delle frazioni di Coltodino, Canneto e Corese Terra (solo quest'ultima contava 842,178 ha gravati) non valutati negli *Atti per la Giunta dell'Inchiesta Agraria*; Morro Reatino (la quota indicata era tutta di proprietà del principe Giuseppe Rospigliosi, domiciliato a Roma); Petescia, Poggio Catino e Poggio Fidoni, preferiti per la maggiore corrispondenza con i documenti rinvenuti presso l'*Archivio del Commissariato agli usi civici di Roma*. Inoltre i Comuni di Roccantica e Toffia, presentati dall'*Inchiesta Iacini* con un ammontare inconcepibile, di gran lunga superiore alle rispettive superfici rustiche. L'errore di valutazione di ben 14.493,86 ettari (10.285,08 per Roccantica e 4.208,78 per Toffia) riduce la somma complessiva dei terreni gravati da uso civico presentata dall'*Inchiesta Iacini* da 51.941,4 ettari (39% della superficie rustica) a 37.447,54 ettari, con una percentuale di 28,1 sulla superficie rustica.

TABELLA 6**CIRCONDARIO DI RIETI (fine anni '80 dell'Ottocento)**

Comuni	Terreni gravati di uso civico	Fonte
ASCREA	1.818,282	
ASPRA	1.250,512	
BELMONTE	1.607,841	
CANTALUPO	---	
CASAPROTA	42,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
CASTEL DI TORA	1.903,501	
CASTELNUOVO DI FARFA	---	
COLLALTO	1.887,482	
COLLEGIOVE	1.027,595	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
COLLEVECCHIO		(a)
CONCERVIANO	1.869,141	Dal <i>Questionario 1905</i>
CONFIGNI	1.204,098	
CONTIGLIANO	2.550,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
COTTANELLO	1.064,892	
FARA	1.884,961	Dal <i>Questionario 1905</i>
FORANO	577,044	
FRASSO	102,071	
GRECCIO	2.000,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i> (b)
LABRO	150,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
LONGONE	1.948,505	
MAGLIANO SABINA	313,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
MARCETELLI	444,541	Dal <i>Questionario 1905</i>
MOMPEO	---	
MONTASOLA	---	
MONTEBUONO	133,690	
MONTELEONE	773,133	
MONTENERO	1.894,327	
MONTE SAN GIOVANNI	2.676,485	
MONTOPOLI	507,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
MORRO	491,829	Dal <i>Questionario 1905</i>
NESPOLO	803,774	
ORVINIO	2.154,018	
PAGANICO	704,581	
PETESCIA	800,000	Dal <i>Questionario 1905</i>

POGGGIO BUSTONE	2.149,880	
POGGIO CATINO	612,986	Dal <i>Questionario 1905</i>
POGGIO FIDONI	1.954,949	Dal <i>Questionario 1905</i>
POGGIO MIRTETO	177,868	
POGGIO MOIANO	2.132,295	
POGGIO NATIVO	13,747	
POGGIO SAN		
LORENZO	---	
POZZAGLIA	2.296,893	
RIETI	3.589,563	
RIVODUTRI	1.179,232	
ROCCANTICA	1.543,920	Dal <i>Questionario 1905 (c)</i>
ROCCA SINIBALDA	3.115,106	
SALISANO	100,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
SCANDRIGLIA	2.384,030	(d)
SELCI	420,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
STIMIGLIANO	420,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
TARANO	140,000	Dall' <i>Inchiesta Iacini</i>
TOFFIA	791,220	Dal <i>Questionario 1905 (e)</i>
TORRICELLA	1.448,108	
TORRI	---	
VACONE	72,896	
VARCO	1.408,047	
Totale	60.535,043	

- (a) Nella risposta al *Questionario del 1905* il sindaco di Colvecchio affermava: «Esiste una certa servitù di pascolo nel territorio di Poggio Somnavilla a favore di quegli abitanti per i soli bovi aratori ma non si conoscono da questo ufficio i beni su cui gravà».
- (b) La quota sovrasta la superficie rustica: non disponiamo della risposta al *Questionario del 1905*.
- (c) Tale cifra risulta anche dal Catasto pontificio alla matrice 1859.
- (d) Dal totale degli *Elenchi prefettizi* sono stati defalcati 651,803 ha ubicati in Ponticelli e assegnati in Catasto al principe Barberini Sciarra Colonna, non più gravati dal pascolo baronale.
- (e) È l'unico caso presentato dal *Questionario del 1905* con una dettagliata descrizione delle singole particelle catastali.


DISTRIBUZIONE ZONE ALTIMETRICHE

	TERRENI GRAVATI	SUPERFICIE RUSTICA	%
ZONA TURANO	28.305,632	39.890,182	70,9
ZONA TANCIA	12.683,357	28.126,537	45,1
M. REATINO	14.065,453	32.425,728	43,4
COLL. TEVERE	5.480,601	32.737,254	16,7
Totale	60.535,043	133.179,690	45,5

Possiamo quindi valutare la consistenza degli usi civici nel Circondario Reatino in 60.535,043 ettari. Rispetto all'*Inchiesta Iacini*, la percentuale del territorio gravato sale dal 28,1% (come da correzione effettuata in precedenza) al 45,5% della superficie rustica complessiva. Il risultato finale, ottenuto dall'integrazione delle fonti ufficiali, presenta poi rispetto alle considerazioni iniziali lievi modificazioni per le zone altimetriche del Montepiano Reatino e del Collepiano del Tevere (con un'oscillazione verso l'alto del 3%); ripropone pressappoco invariata la percentuale della zona montana del Turano (quasi completa nella TABELLA 1, ad eccezione dei Comuni di Concerviano, Marcellini, Petescia); registra una flessione del 10% nella zona montana del Tancia. La consistente variazione di quest'ultima è da attribuire all'immissione di Comuni privi di terreni soggetti (Mompeo, Montasola, Poggio San Lorenzo), che riducono la percentuale precedentemente registrata di 5 punti, e di altri Comuni con una bassa incidenza dei diritti d'uso (Casaprota, Salisano). Ciò conferma l'eterogeneità di questa zona che accomuna aree montane e impervie ad altre collinari di più facile coltivazione.

COLLALTO SABINO

PIANTA TOPOGRAFICA



2.2 VARIETÀ DEGLI USI CIVICI

Abbiamo già accennato nel paragrafo precedente come nel Circondario di Rieti gli usi civici si presentassero quasi esclusivamente sotto la forma del diritto di pascolo. Era questa la voce che con assoluta preminenza compariva nello spazio riservato al quesito “Specie del diritto e della servitù” degli *Elenchi* dei terreni gravati. Con minor frequenza veniva registrato il diritto di legnatico, come se questo fosse sottinteso al diritto di pascolo, dal momento che nella maggior parte dei casi l'esercizio di entrambi ricadeva sopra lo stesso oggetto: il bosco ceduo o macchioso. In genere l'omissione era del registro catastale, dal quale i realizzatori degli elenchi traevano le informazioni. Per il Comune di Torricella fu, infatti, il sindaco a dover aggiungere, nello spazio riservato alle annotazioni, la chiarificazione circa la pluralità dei diritti goduti dalla popolazione: non era solo il diritto di pascolo a interessare gli usi collettivi, ma anche quello di legnatico, esercitato su tutti i boschi del paese. Analogamente il sindaco di Frasso Sabino faceva notare che 230,68 tavole erano gravate dallo *ius legnandi*, quantunque ciò non risultasse dal catasto.

Le omissioni riscontrate erano probabilmente il frutto della scarsa incidenza pecuniaria di tale diritto nel processo di affrancazione. In effetti il corrispettivo per la liberazione dalla servitù di legnatico era di molto inferiore a quello pagato per il pascolo, come risulta dai progetti di liquidazione presi in considerazione. La raccolta della legna morta, di quella dolce (faggio, carpino, nocchia, spino) e dei rami secchi e cadenti non costituiva una fonte economica per il possidente. Al contrario, per coloro che ne beneficiavano, rappresentava un indiscusso valore di sopravvivenza, permettendo di far fronte alle necessità domestiche e di riscaldamento soprattutto nei duri inverni di montagna.

Se il diritto di legnatico veniva poco nominato, sorte migliore non toccò a quello di semina, taciuto negli *Elenchi* e rinvenuto

solo attraverso la consultazione degli *Atti della Giunta degli Arbitri di Rieti* in almeno tre casi: Ponticelli, frazione di Scandriglia, Cerdomare, frazione di Poggio Moiano, Corese Terra, frazione di Fara Sabina. Nel primo Comune è una lettera del sindaco di Scandriglia a rivelarne l'esistenza, con un accenno all'utilizzo in tal senso delle terre comunali da parte della collettività⁹⁰. A Corese Terra, invece, il diritto di semina si esercitava sui terreni di proprietà privata, appartenenti al senatore Giovanni Bombrini per una estensione di 300,07 ettari. Questi fondi, secondo una nota comunale del 1908, erano sottoposti al turno triennale, con una rotazione di "un quarto a maggese, un altro a colto e il terzo a rompitura"⁹¹. Il restante quarto veniva consegnato agli abitanti del luogo, che lo dividevano tra loro dietro corresponsione della quinta parte del raccolto al proprietario, e dopo aver prelevato il seme dal mucchio comune.

La prestazione di una parte del raccolto al proprietario sembra omologare il diritto di semina al contratto di colonia, se non intervenisse a differenziarlo una tacita clausola: i terreni soggetti al diritto di semina non potevano essere affittati dal proprietario se non dopo che le richieste degli abitanti del paese fossero soddisfatte.

Il tentativo di sottrarsi a questo imperativo poteva essere causa di contrasti con la popolazione locale, come in effetti si verificò nel 1910 nella frazione di Cerdomare, dove la protesta degli abitanti si materializzò nell'invasione delle terre di proprietà del senatore Giuseppe Frascara, subentrato nel possesso al marchese Vincentini⁹². Nelle udienze della causa, promossa di fronte alla Giunta degli Arbitri dal Frascara contro trenta abitanti della frazione, probabilmente rei di essere stati i maggiori protagonisti

⁹⁰ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Lettera inviata dal sindaco di Scandriglia al Presidente della Giunta degli Arbitri*, 17 luglio 1891.

⁹¹ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Elenco dei terreni di proprietà del senatore Bombrini soggetti alla servitù di semina*, 17 luglio 1908.

⁹² Si noti come sia nel caso di Corese Terra che in quello di Cerdomare la proprietà borghese stesse subentrando a quella aristocratica.

dell'“oltraggiosa” rivolta, si cercò di ricostruire l'avvenimento per mezzo di numerose testimonianze. Nel corso della sua deposizione, il contadino Alfonso Boni dichiarò che gli affitti andavano di anno in anno e che, terminato il raccolto, il terreno diveniva soggetto al pascolo collettivo fino all'epoca della successiva rompitura. Proprio in prossimità di tali lavori, i naturali di Cerdomare chiesero al fattore del Frascara il permesso di coltivare anche quelle terre che per esuberanza nell'anno precedente erano state assegnate ad alcuni abitanti di Poggio Moiano, così come era nel loro diritto. “È uso che prima le terre devono essere distribuite tra quelli di Cerdomare” - dichiarò Filippo Tocci nella sua testimonianza - “e se ne rimangono, allora solo possono essere date ai forestieri. Questa consuetudine rimonta a molti anni indietro”. Il rifiuto del fattore, oppostosi alle richieste dei contadini locali, venne interpretato come un attentato al diritto alla sopravvivenza. La comunità intera, sentendosi minacciata, reagì vivacemente, come riferì l'appuntato dei Regi Carabinieri nella sua deposizione: «I Cerdomaresi prima di muoversi dal villaggio suonarono i corni a raccolta», per poi condursi sulle terre rivendicate e coltivarle.

Questa ribellione spontanea non derivò dalla consapevolezza di un peggioramento economico nella condizione dei più, ma dal sentire intaccati diritti che rientravano nella sfera di quella che Thompson chiama l'economia morale delle classi subalterne, ossia la probabilità di sopravvivenza⁹³. Del resto il disappunto della popolazione degenerò in ribellione solo quando il godimento del diritto richiesto fu dal fattore del Frascara subordinato alla rinuncia dei diritti collettivi. A questo proposito Antonio Tocci, anche come rappresentante della frazione, testimoniò: «[Il fattore] disse che terre ce ne avrebbe date quante ne avremmo volute purché noi avessimo rinunciato ai diritti promiscui o usi civici come abitanti di Cerdomare. E siccome noi non intendevamo, come non intendiamo, rinunciare ai diritti da

⁹³ E. P. THOMPSON, *Società patrizia e cultura plebea*, Torino, 1981, pp. 57 - 136.

noi acquisiti, così ci recammo in quelle terre e le coltivammo perché ci facevano bisogno»⁹⁴.

Il fatto di non aver trovato alcuna testimonianza sulla presenza del diritto di semina negli altri Comuni del Circondario sembra confermare l'ipotesi di Giovanni Curis sulla scarsissima frequenza di un tale diritto nei territori occupati dai popoli germanici, quali l'Emilia, la Toscana, le Marche e l'Umbria. Egli sosteneva che in questi territori la civiltà barbarica aveva distrutto col sistema latifondistico romano ogni traccia dell'uso di semina, ad eccezione di quella parte dell'Umbria che confinava con il Lazio, dove era possibile trovare latifondi soggetti a baroni romani⁹⁵. In effetti le terre sulle quali si esercitava il diritto di semina da parte delle popolazioni di Ponticelli e di Corese Terra un tempo erano di proprietà del principe romano Barberini Sciarra Colonna. Il territorio di Cerdomare era invece anticamente soggetto all'Abbazia di Farfa. Nel declinare delle sue fortune, i beni di Cerdomare passarono alla Reverenda Camera Apostolica, che li cedette in seguito in enfiteusi perpetua alla famiglia Vincentini⁹⁶. Qui il diritto di semina si esercitava non solamente sulla tenuta, ma anche sulla montagna di proprietà ex-baronale, dove fasce di terreno erano state sottratte alla selva e ridotte a colture seminatrici.

Il diritto di pascolo si presentava, a differenza degli altri usi, molto più articolato e complesso. Non sempre gli *Elenchi Prefettizi* furono puntuali testimoni delle particolarità imposte dalla tradizione locale. L'annotazione «pascolo annuale», riportata in molti di essi, spesso riassumeva soltanto la varietà di un diritto che presentava modalità diverse in relazione alla realtà agraria su

⁹⁴ Per l'occupazione delle terre di Cerdomare, cfr. ACR, Fondo GdA, *Verbale d'udienza 23 maggio 1910, 30 maggio 1910, 12 luglio 1910, 26 luglio 1910, 27 settembre 1910*, b. Rieti, f. Poggio Moiano.

⁹⁵ G. CURIS, *Usi civici, proprietà collettiva e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai demani comunali del Mezzogiorno*, Napoli, 1917, pp. 528 e ss.

⁹⁶ ACR, Relazione T. e S. CASTELLANI, *Sull'affrancazione dei diritti civici esistenti nel territorio di Cerdomare*, b. Poggio Moiano, f. Cerdomare, 15 marzo 1926.

cui si esercitava, oppure rispetto al tipo di utenza, se cioè a usufruirne era l'Ente comunale, la comunità o un singolo cittadino.

Un esempio paradigmatico è sicuramente costituito dalla frazione di Ponticelli, dove gli usi civici interessavano una superficie pari a 1.209,513 ettari (vedi Tabella 1 del paragrafo precedente). Dall'*Elenco prefettizio* risultava che 557,71 ha erano soggetti al pascolo annuale a favore della collettività, mentre 651,803 rimanevano prerogativa del principe Barberini Sciarra Colonna e dei suoi successori, ai quali spettava su questa estensione l'esclusiva del pascolo annuale. I terreni di questa borgata, posti in dolce declivio, erano coltivati per la maggior parte a seminativi, oltre che a pascoli e a prati da commercio. Suoli boschivi veri e propri non esistevano se non sulla sommità della zona denominata Montecalvo, costituita soprattutto da cespugli radi sui quali si esercitava anche il diritto di legnatico per l'intero anno e limitatamente alla legna dolce e morta⁹⁷. Titolari dei terreni complessivamente gravati dal pascolo collettivo erano un gran numero di proprietari privati, ai cui beni occorre aggiungere quelli demaniali del Comune per una estensione di 49,752 ha e l'estesa proprietà ex baronale che superava i 400 ettari. Sui pascoli comunali e su circa la metà della tenuta del principe Barberini, così come su tutti i fondi dei particolari compresi nella sezione catastale Montecalvo⁹⁸, ricadeva l'utenza esclusiva del principe. Sulla restante quota della proprietà Barberini e sui terreni dei privati posti nella sezione catastale Ponticelli il diritto di pascolo veniva goduto dalla comunità.

Le informazioni forniteci dall'*Elenco prefettizio* delle servitù si fermano, però, al di qua della soglia dell'esercizio pratico del

⁹⁷ Cfr. ACR, *Progetto di liquidazione degli usi civici nella frazione di Ponticelli*, b. Scandriglia, f. Ponticelli, 12 gennaio 1928.

⁹⁸ Il territorio di Ponticelli è compreso in due sezioni catastali: Ponticelli e Montecalvo. Quest'ultima sezione ha una superficie di ettari 651,803. Cfr. ACR, Fondo GdA, *Certificato rilasciato dalle imposte di Orvinio* su richiesta dell'Università Agraria di Ponticelli, b. Rieti, 18 maggio 1917.

pascolo e nulla in questo caso ci dicono sui tempi, sulle limitazioni, sull'intensità e sul reale godimento del diritto collettivo, o sul profitto che potevano trarre dalla vendita delle erbe l'amministrazione comunale, un privato o un gruppo di persone. Più generosi di notizie e prodighi di particolarità risultano alcuni documenti, la cui diversa origine ed epoca permettono il confronto ed in alcuni casi l'integrazione. Significativa ci appare la domanda di affrancazione del proprio fondo di un piccolo proprietario proprio di Ponticelli⁹⁹. In essa si osservava che il diritto di pascolo veniva esercitato dalla comunità un anno sì e due no, poiché, come era nell'uso del paese, il proprietario poteva seminare due anni consecutivi "a maggese ed a colto", e solamente nell'anno in cui il terreno rimaneva a riposo i pastori del luogo avevano la possibilità di inviargli il proprio bestiame. Le modalità di godimento del pascolo si diversificavano, però, a seconda di chi ne usufruiva, se cioè l'utilista era l'ente comunale o i "comunisti". Nella stessa domanda di affrancazione si legge:

«Il Comune potrà introdurre del bestiame forestiero e vendergli il pascolo di tutti quei terreni soggetti a servitù e che stiano sempre per il loro turno agricolo a riposo: però questo bestiame deve avere la permanenza tassativa dal giorno 29 settembre all'8 maggio, rimanendo ancora vietato ad esso Comune di poterci introdurre non più di 400 bestie minute. Ogni comunista che ha il bestiame di qualunque specie iscritto nei ruoli comunali gode il diritto di poter pascere in tutti i terreni sopra descritti

⁹⁹ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Domanda di affrancazione di Luigi De Angelis*, b. Rieti, 18 maggio 1890.

e senza interruzione, vale a dire i predetti comunisti esercitano liberamente quel diritto di pascere con il loro bestiame tutto l'anno anche quando il Comune abbia venduto quell'erbe al bestiame forestiere. I comunisti non pagano che la semplice tassa impostagli dal Comune»¹⁰⁰.

Quindi, mentre i pastori di Ponticelli godevano delle erbe e delle stoppie direttamente, facendo pascere i propri animali sui terreni interessati, l'amministrazione comunale si era assicurata una fonte aggiuntiva delle proprie entrate vendendo le erbe invernali ai pastori residenti in altri Comuni. Tale pratica fin dal 1862 era stata istituzionalizzata attraverso la redazione del capitolato per l'affitto delle Erbe invernali (vedi allegato n. 3), che regolava l'esercizio della concessione fatta dalla pubblica amministrazione ai privati interessati all'acquisto¹⁰¹. Da questo documento si apprende che l'erosione del diritto delle genti, perpetrata dal Comune, era più rilevante qualora l'uso civico riguardasse i terreni macchiosi e quelli adibiti a prato. Infatti, mentre sui seminativi il bestiame indigeno poteva pascolare promiscuamente con quello forestiero, nei suoli boschivi e macchiosi il suo ingresso era vietato nell'epoca della ghianda (dal 29 settembre fino verso i primi di gennaio), allo scopo di favorire maggiormente l'affittuario e il proprietario stesso nell'utilizzo del frutto. Per quanto riguarda i prati, il divieto si prolungava fino all'8 marzo e il pascolo veniva ripristinato solo dopo la falciatura. Anche in questo caso a usufruire delle erbe era l'affittuario dal 29 settembre fino all'8 marzo e, dopo questa data, il proprietario del

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Capitolato per l'affitto delle erbe invernali della frazione di Ponticelli*, 20 settembre 1862. La copia del Capitolato venne allegata dal sindaco di Scandriglia alla lettera inviata il 17 luglio 1891 alla Giunta degli Arbitri.

terreno¹⁰². Nonostante tali limitazioni, i boschi, i prati ed i pascoli permanenti rimanevano, in linea di principio, il luogo privilegiato del bestiame vagante, sia in virtù della maggiore estensione rispetto ai seminativi sia per la ricchezza e la qualità dei pascoli. Non erano poi estranee, probabilmente, ragioni quali la minor possibilità di conflitti con i proprietari e l'onere dei danni provocati dal bestiame.

Il *Progetto di liquidazione*, presentato nel 1928 al Commissariato agli Usi Civici, è una ulteriore documentazione di cui ci si avvale per la descrizione particolareggiata delle varie epoche dell'esercizio di pascolo sui terreni seminativi in relazione al tipo di avvicendamento colturale prevalente nel territorio di Ponticelli¹⁰³, che, come abbiamo già visto, seguiva il turno di semina triennale. Nel primo anno, si legge nell'appunto finale, il terreno era lasciato sodivo, dal 30 settembre all'8 maggio. La prima data rappresentava il giorno di inizio dell'anno agrario, mentre la seconda il principio dei lavori di rompitura, che di norma si prolungavano fino agli ultimi giorni di maggio. Dai primi di giugno alla metà di luglio il terreno aerato e liberato dalle malerbe veniva preservato da ogni incursione del bestiame, per tornare pascolivo dal 16 luglio alla fine di settembre. Ai primi di novembre, di quello che rappresenta il secondo anno agrario, si eseguiva la semina. In tutto questo periodo di tempo, salvo le epoche della rompitura e dei lavori preparatori alla semina, i campi soggiacevano al pascolo. Dopo la semina il grano rimaneva sul terreno fino alla fine di luglio quando, mietuto e legato in covoni, era trasportato nelle aie per la trebbiatura. Nei mesi successivi sino a tutto gennaio il terreno a riposo rimaneva adibito a pascolo. Dai primi di febbraio alla fine di agosto la lavorazione, la semina, lo sviluppo, la maturazione e la raccolta dei prodotti marzuoli impedivano l'ingresso del bestiame nei

¹⁰² Cfr. ACR, Relazione BUCCI, *Sulle servitù di pascolo e legnatico*, b. Scandriglia, f. Ponticelli, 12 gennaio 1928.

¹⁰³ ACR, *Progetto di Liquidazione degli usi civici nel Comune di Ponticelli*, b. Scandriglia, f. Ponticelli, 29 settembre 1925.

fondi, del resto riammesso nel mese di settembre quando il terreno tornava sodivo. Ne consegue che il diritto di pascere sui seminativi con avvicendamento agrario triennale si esercitava per un periodo di circa diciotto mesi su trentasei. Questo arco di tempo si riduceva se la semina dei “grani di primavera” del terzo anno veniva anticipata in autunno, e sostituita con i “grani di inverno”¹⁰⁴. Nel già citato Rapporto Tarquini, relativo al territorio di Stimigliano, troviamo la seguente descrizione dei turni di sementa e di godimento delle erbe:

«1° anno - dal 1 ottobre al 14 febbraio
erba invernile che si vende dal Comune
e si gode in natura dal bestiame dei
possidenti del paese (mesi 4 e 1/2); dal
14 febbraio al 30 settembre pascolo
sopra le maggesi goduto fino al 20
maggio dall'affittuario delle erbe e dai
possidenti fino al 30 settembre (mesi 7 e
1/2).

2° anno - dal 1 ottobre a tutto luglio
sementa; dal 1 agosto a tutto settembre
erba spiga goduta dal bestiame del
paese (mesi 2).

3° anno - dal 1 ottobre a tutto luglio
sementa; dal 1 agosto a tutto settembre
erba spiga goduta dal bestiame del
paese (mesi 2)»¹⁰⁵.

Nel terzo anno agrario, dunque, si replicavano perfettamente le lavorazioni eseguite nel secondo. Complessivamente erano resi

¹⁰⁴ Grani d'inverno: frumento, farro, segale; grani di primavera: orzo, mais, avena, leguminose (piselli, fave, ecc.), talvolta foraggi (fieno greco, lupinella, veccia, patate, etc.). Cfr. M. BLOCH, *I caratteri originali della storia rurale francese*, Torino, 1973, pp. 36-37; per il Circondario reatino R. LORENZETTI, *Mezzadri-Braccianti-Emigranti, in Nobili e Bifolchi...*cit., p. 67.

¹⁰⁵ ACR, Fondo GdA, Rapporto A. TARQUINI..., cit.

disponibili al pascolo sedici mesi su trentasei, ai quali però vanno detratti circa due mesi (a partire dal 20 maggio), necessari ai lavori di rompitura delle zolle e alla fase di crescita delle erbe naturali o artificiali¹⁰⁶.

L'avvicendamento triennale eseguito in Stimigliano riguardava i terreni fertili del piano. Diversamente sui terreni seminativi dei monti, la minore feracità aveva indotto all'adozione del turno biennale, che nel suo ciclo riproponeva l'andamento colturale dei primi due anni del sistema di rotazione triennale, con l'eliminazione della seconda semina praticata in autunno. Il terreno, preservato incolto per un maggior periodo di tempo allo scopo di favorire una sua rifertilizzazione, agevolata peraltro dalla deposizione animale di sostanze escrementizie, risultava destinato alla pastura 12 mesi su 24.

Nel territorio di Ponticelli, al contrario, il turno biennale si svolgeva nei terreni migliorati ed era caratterizzato dall'alternarsi della semina dei grani primaverili con la semina di quelli autunnali. Le miglorie agrarie avviate laddove esistevano condizioni naturali più felici avevano generato una riduzione del maggese, con la conseguente contrazione del periodo riservato al pascolo, che in Ponticelli si riduceva a nove mesi su ventiquattro¹⁰⁷.

Nei terreni macchiosi cedui il turno era novennale: eccettuati i primi tre anni successivi al taglio degli alberi, negli altri sei gli abitanti del paese o coloro a cui il Comune affittava i pascoli godevano sempre il diritto delle erbe. Nei boschi con frutto,

¹⁰⁶ Nel periodo di riposo del terreno, le lavorazioni che si eseguivano per il ripristino della fertilità (arature, solchi di raccolta dell'acqua, etc.) potevano essere congiunte o no alla coltivazione di piante erbacee che contribuivano a restituire al terreno le proprietà perdute (maggese vestito o nudo).

¹⁰⁷ Il confronto tra il turno triennale e quello biennale si può effettuare su un periodo di 6 anni.

Stimigliano (1870):	turno triennale = mesi	28	su	72
	turno biennale = mesi	36	su	72
Ponticelli (1920):	turno triennale = mesi	36	su	72
	turno biennale = mesi	27	su	72

invece, il pascolo si praticava solo dopo la raccolta dei frutti stessi (castagne, ghiande, ecc.), mentre nei suoli sterposi e boschivi senza frutto si svolgeva per l'intero anno.

La necessità di reperire nuovi cespiti aveva indotto i Municipi a generalizzare la pratica della cessione in affitto delle erbe invernali¹⁰⁸. Un uso che trovava solo parziale fondamento nel pagamento, da parte dei Comuni e per conto degli abitanti, delle imposte calcolate sull'estimo del pascolo assegnato dal Catasto per ogni appezzamento gravato.

¹⁰⁸ Cfr. M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri...*, cit., pp. 24 e ss.

Tabella riassuntiva

TURNO TRIENNALE <i>(con 3° anno a marzuoli):</i>	Come si svolgeva in Ponticelli negli anni venti del 1900*	
1. ANNO:	30 settembre - 8 maggio	sodivo (PASCOLO)
	9 maggio - 31 maggio	rompitura
	1 giugno - 15 luglio	riposo
	16 luglio - 30 settembre	riposo (PASCOLO)
2. ANNO:	1 ottobre - 31 ottobre	lavori preparatori
	1 novembre - 31 luglio	sementa
	1 agosto - 29 settembre	riposo (PASCOLO)
3. ANNO:	30 settembre - 31 gennaio	riposo (PASCOLO)
	1 febbraio - 31 agosto	prodotti marzuoli
	1 settembre - 30 settembre	riposo (PASCOLO)

* Dal confronto con altri documenti a disposizione si può affermare che tale sistema era in vigore anche nei decenni precedenti.

TURNO TRIENNALE <i>(con doppia semina ad ottobre):</i>	Come si svolgeva in Stimigliano negli anni settanta dell'Ottocento.	
1. ANNO:	1 ottobre - 14 febbraio	sodivo (PASCOLO)
	15 febbraio - 30 settembre	maggese
2. ANNO:	1 ottobre - 30 luglio	sementa
	1 agosto - 30 settembre	riposo (PASCOLO su erba spiga)
3. ANNO:	1 ottobre - 30 luglio	sementa
	1 agosto - 30 settembre	riposo (PASCOLO su erba spiga)

Tabella riassuntiva

TURNO BIENNALE:	<i>Come si svolgeva nei terreni migliorati in Ponticelli negli anni venti del Novecento</i>	
1. ANNO:	30 settembre - 31 marzo	sodivo (PASCOLO)
	1 aprile - 31 agosto	prodotti marzuoli
	1 settembre - 30 settembre	sodivo (PASCOLO)
2. ANNO:	1 ottobre - 31 ottobre	lavori preparatori
	1 novembre - 31 luglio	sementa
	1 agosto - 30 settembre	riposo (PASCOLO)

TURNO BIENNALE:	<i>Come si svolgeva in Stimigliano negli anni settanta dell'Ottocento</i>	
1. ANNO:	1 ottobre - 14 febbraio	sodivo (PASCOLO)
	15 febbraio - 30 settembre	maggese
2. ANNO:	1 ottobre - 31 luglio	sementa
	1 agosto - 30 settembre	riposo (PASCOLO erba spiga)

In realtà un valido sostegno alle casse delle amministrazioni era già rappresentato dalla tassa pascolo o bestiame, che colpiva proporzionalmente i proprietari in base al numero dei capi posseduti. La sperequazione tra vecchie e nuove entrate e gli oneri sostenuti dal Comune a favore degli abitanti¹⁰⁹ tolgono ogni valida giustificazione e aggiungono un ulteriore tassello all'erosione

¹⁰⁹ Valga per tutti l'esempio di Stimigliano. Nel decennio 1867-76, il Comune percepì: per la vendita delle erbe 11.143 £; per la tassa pascolo 19.052 £. Dal totale decennale di 30.195 £ devono detrarsi le tasse erariali, provinciali e comunali sopra un estimo di 3.816,92 £ pari a 702 £ annue maggiorate di 181 £ per le spese di amministrazione. La rendita netta ascendeva a 2.136 £ annue. Cfr. ACR, Fondo GdA, *Rapporto A. Tarquini...*, cit.

strisciante che i diritti collettivi subivano da più parti. Analogamente ai paesi di Stimigliano e Ponticelli, tale pratica veniva evidenziata nel Comune di Frasso Sabino e in quello di Forano, in rappresentanza della sua frazione di Gavignano¹¹⁰. Nel primo l'amministrazione percepiva l'affitto delle erbe su una parte del territorio interessato dagli usi civici (79 degli oltre 100 ettari gravati) sia per il periodo che andava dal 29 settembre all'8 marzo sui terreni prativi sia dal 29 settembre all'8 maggio sui terreni colti. Nel secondo la «privativa comunale» veniva ad aggiungersi all'«esclusiva baronale», coinvolgendo l'intera disponibilità pascoliva. Dall'Elenco prefettizio, infatti, risultano assegnati 110,649 ettari al Comune e 341,003 alla marchesa Rosa De Somma, proprietaria dei beni componenti l'ex feudo¹¹¹.

Il retaggio medievale dell'esclusiva baronale sulle erbe invernili continuava ad essere registrato negli *Elenchi* e si riferiva a quei Comuni dove la proprietà ex-feudale, pur ridotta, sopravviveva in entità cospicue. Tuttavia, la sua presenza non sempre si traduceva in un reale godimento, poiché il più delle volte l'uso era andato via via decadendo, lasciando alla collettività margini di espansione del proprio diritto civico¹¹². È il caso dei Comuni componenti la ex-baronia di Collalto, dove il conte Enrico De Corvin Prendowiski, rilevando la proprietà appartenente alla principessa Carlotta Barberini in Casali, aveva acquisito, secondo gli *Elenchi*

¹¹⁰ ACR, Fondo GdA, *Elenchi delle servitù...*, cit., dei Comuni di Frasso Sabino e Forano.

¹¹¹ Il diritto baronale persisteva ancora nel periodo preso in considerazione, tanto che il Comune di Forano propose nel 1898, per giungere a un'amichevole soluzione riguardo l'affrancazione dei terreni dei privati gravati dal pascolo collettivo, un corrispettivo nella forma complessiva di 625 £ da ripartirsi in ragione della consistenza patrimoniale di ciascuno e da percepirsi 575 £ dal Comune e 50 £ dal marchese De Somma; il quale, rinunciando a qualsiasi diritto sui fondi altrui, avrebbe avuto liberi i propri senza dover corrispondere alcun canone.

Cfr. ACR, Fondo GdA, *Deliberazione del Consiglio Comunale*, b. Rieti, 30 luglio 1898.

¹¹² Questo è forse l'unico elemento, se si fa eccezione per l'art. 9 della Legge 1888, che contribuisce a frenare, almeno in alcune aree, il lento declino degli usi civici.

prefettizi, il diritto di pascolo su una estensione di 1008,816 ettari, così ripartiti nei seguenti Comuni:

PAGANICO = 257,171 ha (117,526 appartenenti alla baronia; 10,6 al Comune; 129,045 ai privati), sui quali il barone esercitava il diritto di pascolo annuale. Sui restanti 447,41 ha di superficie gravata da uso civico (11,25 di proprietà baronale) il diritto di pascolo annuale spettava alla generalità degli abitanti.

COLLALTO = 37,281 ha (tutti di proprietà dei privati), sui quali il barone esercitava sia il pascolo invernale che il pascolo estivo. Sui rimanenti 588,853 ha (29,804 di proprietà baronale) era la comunità ad esercitare il diritto di pascolo.

SAN LORENZO = 338,706 ha (293,326 di proprietà baronale, 45,38 dei privati) sui quali il barone esercitava il diritto di pascolo annuale. Sui rimanenti 225,977 ha di superficie gravata (tutti di proprietà dei privati) la comunità esercitava il diritto di pascolo annuale.

COLLEGIOVE = 375,658 ha (142,474 di proprietà baronale, 59,686 del Comune, 173,498 di privati), sui quali il barone esercitava il diritto di pascolo invernale, mentre spettava alla collettività il diritto di pascolo estivo.

A Collegiove i diritti del barone e della collettività insistevano in stagioni diverse sempre sulle stesse terre, per cui ancora nei primi decenni del Novecento su ogni particella catastale dei 375,658 ettari ricadevano tre distinti redditi contrassegnati dalle espressioni: «utente estivo», «utente invernale», «proprietario»¹¹³. Negli altri tre paesi il diritto del barone e della collettività coesistevano su terreni diversi, non appartenenti agli stessi proprietari. Va però considerato che là dove si legge “pascolo annuale a favore del barone” di fatto il diritto era solo invernale, poiché nel periodo estivo il godimento era stato ceduto alla

¹¹³ Cfr. ACR, Relazione Podretti, *Revisione del Progetto di liquidazione di servitù civiche sui terreni dei privati*, b. Collegiove, 15 maggio 1939.

comunità¹¹⁴. Inoltre a Collegiove, e molto probabilmente anche a Paganico, la prerogativa baronale sulle terre dei privati era venuta a decadere nell'esercizio sicuramente sin dal 1858 (data di acquisto della baronia da parte del De Corvin)¹¹⁵. E solamente era conservata sui terreni dei particolari di Collalto e di San Lorenzo sotto variate forme: a Collalto affittando annualmente ai pastori del luogo, a San Lorenzo percependo il fitto direttamente dall'Ente comunale. In quest'ultimo caso la decisione venne presa nel 1910, per evitare l'insorgenza di contrasti con gli abitanti che pagavano separatamente una tassa bestiame al Comune e una tassa fida ed erbaggi all'amministrazione dell'ex baronia¹¹⁶. In definitiva i terreni di proprietà dei privati gravati dal diritto baronale si erano ridotti fino a comprendere una superficie di 82,661 ettari. A tale cifra si giunge dopo aver sottratto agli iniziali 1008,816 ettari le quote dei privati e del Comune riguardanti i paesi di Paganico e Collegiove (372,829) e quelli di propria appartenenza (553,326), sui quali i predecessori del De Corvin si erano molto probabilmente più preoccupati di porre un divieto che di acquisire un diritto esclusivo. Di contro i beni del De Corvin, soggetti al pascolo estivo e allo *ius legnandi* goduti dalla comunità, ammontavano a 594,38 ettari.

Dagli *Elenchi prefettizi* apprendiamo che altri Comuni del Circondario reatino erano interessati dal pascolo esclusivo a vantaggio del barone locale: Ascrea, Rigatti, Castel San Pietro, Poggio Moiano, Cerdomare, e il già ricordato Ponticelli.

ASCREA - Diritto di pascolo annuale a favore di Lazzaroni Michele su 212,061 ha (120,322 ha di proprietà baronale).

¹¹⁴ Cfr. ACR, *Relazione sull'affrancazione dei terreni soggetti alle servitù di pascolo in territorio di Collalto Sabino*, b. Collalto, 28 novembre 1924; Relazione Tonnarelli-Grassetti, *Accertamento e liquidazione degli usi civici del Comune di Collalto Sabino e frazioni in forza del D.L. 22 maggio 1924 n.751, convertito nella legge 16 giugno 1927 n. 1.766*, b. Collalto, 24 settembre 1935.

¹¹⁵ Cfr. Capitolo terzo del presente lavoro.

¹¹⁶ Cfr. ACR, *Relazione Tonnarelli-Grassetti...*, cit., pp. 21-22.

Diritto di pascolo annuale a favore dei naturali di Ascrea su 230,443 ha (36,714 ha di proprietà baronale).

RIGATTI - Diritto di pascolo per mesi cinque a favore di Caprioli Tiberi Nicola e per gli altri mesi dell'anno a favore della comunità su 241,742 ha (239,971 ha di proprietà del Caprioli).

Diritto di pascolo annuale a favore del Comune su 544,975 ha (154,42 ha di proprietà del Caprioli).

CASTEL SAN PIETRO - Diritto di pascolo dal 29 settembre all'8 maggio a favore del Comune e di Duranti Valentini su 177,868 ha (151,503 di proprietà baronale).

POGGIO MOIANO - Diritto di pascolo annuale a favore dei particolari di Poggio Moiano e del principe Borghese su 1.479,968 ha (1.314,356 ha di proprietà baronale).

CERDOMARE - Diritto di pascolo annuale a favore di Vincenti ni Gabriele, enfiteuta perpetuo della Romana Camera su 652,327 ha (280,258 ha in enfiteusi al Vincentini).

PONTICELLI - Diritto di pascolo annuale a favore del principe Barberini Sciarra Colonna su ha 651,803 (222,794 di proprietà baronale). Diritto di pascolo annuale a favore della comunità su 557,71 ha (222,794 di proprietà baronale).

È da osservare che anche per questi Comuni la dicitura catastale “pascolo annuale” a favore del barone non rispecchia la pratica divenuta ormai consuetudinaria del godimento delle erbe estive e spesso di quelle invernali da parte della popolazione. A Ponticelli, ad esempio, l'Ente comunale nel 1909 consegnando all'Università Agraria (costituitasi nello stesso anno in virtù della legge 4 agosto 1894) tutti i beni soggetti alle servitù civiche di pascolo e legnatico posti nel territorio, aveva incluso anche le particelle assegnate in Catasto all'esclusiva baronale¹¹⁷. Così pure a Cerdomare, dove gli abitanti beneficiavano delle erbe di tutto il

¹¹⁷ ACR, *Separazione e consegna del patrimonio dell'Università Agraria di Ponticelli*, b. Scandriglia, f. Ponticelli, 27 giugno 1909.

territorio comunale, nonostante l'esplicito riconoscimento catastale a favore di Gabriele Vincentini¹¹⁸. Il marchese in questione pensò di avvantaggiarsi del succitato riconoscimento per impedire ai paesani l'esercizio del pascolo e liberare così i propri terreni dalle "servitù". A tale scopo citò, nel 1912, dinanzi alla Giunta degli Arbitri il parroco del paese, colpevole a suo dire di aver condotto il bestiame a pascere sulle sue terre. L'intervento del Comune a fianco delle ragioni del parroco contribuì ad ottenere una sentenza, nel 1913, nella quale si riconosceva alla popolazione ciò che di fatto veniva praticato, cioè: «il diritto di pascolo con la fida di soldi 7½ per capo grosso e di soldi 1½ per bestiame minuto su tutti i terreni prativi e seminativi dopo il raccolto fatto dai proprietari sino al 21 settembre, epoca di riserva per i proprietari, che potevano pascolare per 40 o 50 giorni dopo i quali rientravano quelli di Cerdomare sino al 25 marzo successivo»¹¹⁹.

L'impossibilità o anche l'incapacità di trasformazione della grande proprietà baronale in una azienda agricola moderna, specializzata nell'allevamento del bestiame, è forse la causa principale della volontaria rinuncia del monopolio sulle pasture. L'economia del Circondario reatino era ancora alla fine dell'Ottocento di prevalente carattere agricolo - pastorale, con oltre il 47% della superficie agraria coperta da terreni pascolivi e boschivi¹²⁰. Ma molti elementi come l'elevazione, l'esposizione, la pendenza, la scarsa profondità dei campi e ancora la mancanza di vaste estensioni di terreni permanentemente pascolivi riducevano le possibilità di vantaggiosi guadagni offerti da un tentato processo di razionalizzazione degli allevamenti del bestiame. A questo deve aggiungersi l'atteggiamento passivo del barone proprietario di terre che, per lo più residente a Roma o in altre città, limitava le proprie preoccupazioni all'accertamento di entrate pecuniarie sicure, parte delle quali erano costituite dalla tassa fida che i possidenti di bestiame locali erano

¹¹⁸ Cfr. ACR, Relazione T. e S. CASTELLANI..., cit.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ Cfr. La Tabella sulla divisione delle colture riportata nell'*Introduzione* al Paragrafo 1.

soliti versare come compenso per il godimento delle erbe. Così il barone di Collalto, il principe Rospigliosi possidente in Morro Reatino o il marchese Parent (titolare dell'ex feudo di Roccasinibalda e domiciliato a Parigi), i quali avevano affidato ad un amministratore locale la gestione dei propri interessi terrieri.

A volte la trasmissione della proprietà a forze sociali più intraprendenti coincideva con l'adozione di iniziative per uno sfruttamento più razionale del suolo, che per i terreni gravati da uso civico equivaleva inizialmente al tentativo di sottrarsi. Il primo passo per spezzare il ripetersi invariato delle norme consuetudinarie era rappresentato dall'affitto a pastori forestieri delle erbe spettanti di diritto agli abitanti del paese. L'adozione di questo espediente però non sortì alcun effetto, sia nel citato caso di Cerdomare sia a Ponticelli, dove la proprietà ex baronale divenuta borghese per l'acquisizione da parte del senatore del Regno Giovanni Bombrini passò, in breve tempo, alla Banca d'Italia e da questa ai Lante della Rovere. Nel 1910, l'affitto delle erbe concesso dal duca Lante della Rovere a pastori di Paganico Sabino provocò l'irruzione sui fondi dei contadini locali e la coattiva cacciata dei forestieri¹²¹. Lo stesso tentativo cinque anni più tardi non ebbe sorte migliore, poiché fu scoraggiato dalla pronta reazione dell'Università Agraria, che sottopose a sua volta i pastori forestieri all'onere del pagamento di una fida della stessa entità di quella imposta dal duca come prezzo delle erbe.¹²² Si aprì, allora, una lunga vertenza giudiziaria tra l'Università Agraria ed il duca Lante della Rovere che ebbe il suo epilogo nel 1921, con la cessione all'Ente agrario di tutti i beni del duca, compresi i fabbricati¹²³.

¹²¹ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Verbali d'udienza della causa promossa dal Lante della Rovere contro gli abitanti di Ponticelli*, b. Rieti, 19 maggio 1910; 13 giugno 1910; 4-5 luglio 1910. Il fattore del duca testimoniò che i fratelli Dominici di Paganico Sabino avevano ottenuto per contratto l'erba invernale e a fida l'erba estiva.

¹²² ACR, Fondo GdA, *Lettera inviata dal Presidente dell'Università Agraria alla Giunta degli Arbitri*, b. Rieti, 19 febbraio 1917.

¹²³ Una parte dei beni del Lante della Rovere venne trasferita all'Ente Agrario quale corrispettivo dei diritti civici di pascolo e legnatico già goduti dalla comunità. I

A completare la varietà del diritto di pascolo concorre, anche in questi luoghi, la presenza del pascolo promiscuo e di quello transumante, entrambi accomunati dalla caratteristica che vede titolari del diritto abitanti residenti in un Comune diverso da quello a cui appartengono i beni sottoposti agli usi civici. Concorre a differenziarli la diversa natura dell'utente: nel pascolo promiscuo il cittadino forestiero usufruisce del diritto in qualità di membro di una comunità definita, mentre nel pascolo transumante ne usufruisce come singolo. Perpetuità e stagionalità del pascolo ne costituiscono una ulteriore differenziazione.

Più in particolare si può accennare ad alcuni casi rinvenuti che ne testimoniano la presenza nel Circondario. Gli abitanti di Longone vantavano il diritto di pascolo promiscuo su alcune proprietà situate nel territorio di Roccasinibalda¹²⁴. Così i “comunisti” di Roccantica e Poggio Perugino su una parte del patrimonio comunale di Monte S. Giovanni¹²⁵, quelli di Rivodutri su 150,972 ettari appartenenti al Comune di Poggio Bustone¹²⁶, e ancora gli abitanti di Morro Reatino su terreni posti nella vicina Labro¹²⁷. Nei Comuni di Collalto, Paganico e Collegiove il pascolo promiscuo era reciproco, cosicché i naturali di ciascun paese usufruivano gli uni del patrimonio pascolivo degli altri senza alcuna restrizione¹²⁸.

restanti furono venduti per la somma di 165.000 lire. Cfr. ACR, *Atto di compravendita di terreni, fabbricati e canoni*, b. Scandriglia, f. Ponticelli, 3 novembre 1921.

¹²⁴ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Elenco delle servitù...*, cit., del Comune di Roccasinibalda.

¹²⁵ Diritto confermato dalla sentenza della Corte di Ancona 7-28 aprile 1886. Cfr. ACR, Fondo GdA, b. Rieti.

¹²⁶ Diritto confermato dalla sentenza della Giunta degli Arbitri il 12 aprile del 1900. Cfr. ACR, Fondo GdA b. Rieti.

¹²⁷ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Lettera inviata dal sindaco del Comune di Morro Reatino al Presidente della Giunta degli Arbitri*, b. Rieti, 26 luglio 1889. Il sindaco di Morro Reatino protestava per l'omissione del diritto promiscuo nell'Elenco prefettizio del Comune di Labro.

¹²⁸ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Elenco delle servitù...*, cit., del Comune di Collegiove; Id., *Sentenza della Giunta degli Arbitri* 19 settembre - 21 ottobre assoluzione della controversia De Corvin Prendowski - Comune Collegiove.

Dagli Atti della Giunta degli Arbitri risultano poi interessati al pascolo di transumanza il Comune di Vacone, per una quantità superficiale di ettari 55,446¹²⁹, e il Comune di Configni, compreso il territorio della frazione Lugnola, per una complessiva estensione di 437,487 ettari¹³⁰.

All'Elenco prefettizio di Vacone venne allegato il verbale di adunanza del Consiglio Comunale tenutosi nel 1828 e convocato, così come in altri Comuni, su sollecitazione del Cardinale Camerlengo¹³¹, mosso a sua volta dalla necessità di realizzare una mappa definitiva delle strade interessate al passaggio delle greggi, sulle quali si sarebbe in seguito unicamente transitato. Si cercava in tal modo di porre fine ai reclami che pervenivano al Supremo Tribunale del Camerlengato sia dai conduttori delle greggi che dai proprietari o coloni dei fondi adiacenti le strade per le quali i primi conducevano il bestiame. Nella adunanza del Consiglio comunale di Vacone si dichiarò che: «...le strade per le quali hanno transito le masserie sono due, incominciando la prima nel territorio di Configni e termina a quello di Torri lungo la via Salaria e la seconda dal confine di Cottanello troncata l'Aia si immette nella via Salaria (...) poi sbocca alla via Romana vecchia nel territorio di Torri»¹³².

¹²⁹ I restanti 17,45 ettari di proprietà del Comune erano soggetti al diritto «di pascere con le sole bestie bovine e di legnare a bell'agio finché vi [fosse stata] legna» a favore della comunità.

Cfr. ACR, Fondo GdA, *Elenco delle servitù...*, cit., del Comune di Vacone.

¹³⁰ I restanti 766,665 ettari erano costituiti da beni montuosi gravati dal pascolo comunitario.

Cfr. ACR, Fondo GdA, Relazione C. Dotti, b. Rieti, f. Configni, 5 ottobre 1892.


¹³¹ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Verbale d'adunanza del Generale Consiglio del Comune di Vacone*, 27 maggio 1828.

¹³² *Ibidem*.

CAPITOLO TERZO

COLLEGIOVE: IL PERSISTERE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA

3.1 *IL COMUNE DI COLLEGIOVE CONTRO IL BARONE DI COLLALTO*



Provincia di Rieti; in rosso
il Comune di Collegiove
(dal Sito istituzionale)

Nel secolo XIX i diritti d'uso collettivi, già menomati nei secoli precedenti, continuavano a subire il lento processo di decadimento generato da più cause concomitanti. Massicci disboscamenti¹³³, dissodamenti, sfruttamento più intenso del

¹³³ L'on. Domenico Raccuini e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio Alfredo Baccelli considerano i soverchi disboscamenti come una delle cause principali dell'impovertimento dell'Alta Sabina.

Cfr. *Atti Camera dei Deputati, Legislatura XXI, 1ª Sessione, 1900-1901, Discussioni, Interrogazione dell'on. D. Raccuini dell'8 maggio 1901, p. 3533, ib.; Risposta del*

suolo con l'adozione di rotazioni agrarie più intensive, usurpazione dei beni demaniali¹³⁴, azione limitatrice delle amministrazioni comunali erano tutti agenti di una progressiva erosione del patrimonio pascolivo, che contribuiva a impedire, nelle aree più depresse, il raggiungimento del faticoso equilibrio agricoltura - pastorizia - sviluppo demografico, perseguito anche a costo di adottare scelte dolorose quali l'emigrazione di alcuni membri della famiglia¹³⁵.

A queste cause di carattere economico e locale si accompagnò, alla fine del secolo, l'intervento dello Stato unitario, che con la legge affrancatrice del 1888 cercò d'imporre dall'alto un decisivo restringimento alle antiche usanze. Da una prima consultazione degli atti delle cause arbitrali d'affrancazione, svoltesi nel tribunale della Giunta degli Arbitri di Rieti nell'arco di tempo compreso tra il 1889 e il 1923, non sembra però che l'azione legislativa abbia apportato mutamenti sostanziali. Piuttosto essa intervenne, in massima parte, a registrare e legalizzare una situazione già trasformata, dove del resto la popolazione aveva, più o meno spontaneamente, rinunciato ai propri diritti. Paradossalmente poi la sua applicazione poteva comportare in determinate circostanze un potenziamento degli usi civici in luogo di una loro limitazione.

Lo spirito generale della legge 24 giugno 1888 non era in realtà dissimile da quello delle leggi che l'avevano preceduta¹³⁶, votate al

sottosegretario di Stato A. Baccelli all'Interrogazione dell'on. Racchini del 30 maggio 1901, pp. 4553-4555.

¹³⁴ Le occupazioni illegittime, pur se in misura esigua rispetto al meridione d'Italia, interessarono anche questa regione. Ad esempio nel Comune di Collegiove vennero identificati come beni demaniali usurpati 4,41 ettari.

Cfr. ACR, R. PADRONETTI, *Progetto di sistemazione di occupazioni illegittime*, 15 settembre 1940.

¹³⁵ I Comuni che nel 1901 fornirono il maggiore contingente di emigrazione furono proprio quelli delle aree montane del Turano, del Tancia e della fascia appenninica che circonda la Piana reatina.

Cfr. L. TOSI, *L'emigrazione italiana...*, cit.

¹³⁶ Cfr. L. 23 aprile 1865, n. 2.282 (per l'abolizione degli ademprivi sardi); L. 15 agosto 1867, n. 3.910 (per l'abolizione degli usi civici nell'ex principato di

rispetto della proprietà individuale e all'abolizione di ogni vincolo che ne limitava il pieno godimento. Tuttavia il terzo comma dell'articolo 9 introduceva un elemento di grande novità, affermando il principio che, in situazioni del tutto particolari, la Giunta degli Arbitri avrebbe potuto ammettere «gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario». Si riconosceva, in tal modo, anche agli utenti quella capacità di affrancazione che fino ad allora era stata facoltà esclusiva del proprietario del fondo e li si poneva in grado di inserirsi come terzo soggetto nei procedimenti di affrancazione e assegnazione di quote che avevano avuto nel proprietario e nel Comune i protagonisti privilegiati.

La legge giunse a compimento dopo tre anni di dibattiti e contrapposizioni tra il Ministro competente¹³⁷, che a più riprese presentò vari progetti di legge non dissimili nella sostanza, e la commissione parlamentare incaricata, fautrice di una controproposta che valorizzava il ruolo della proprietà collettiva.

Nella contesa riuscì a spuntarla il Ministro Bernardino Grimaldi, il quale dovette, però, accettare con l'articolo 9 una importante alterazione allo spirito della legge¹³⁸.

Le vicende legate al paese di Collegiove ci permettono di offrire una esemplificazione abbastanza chiara di come l'applicazione dell'art. 9 della Legge 1888, combinata al disinteresse del grande proprietario terriero erede di una situazione storico-economica non più consona ai tempi, si traducesse in uno svuotamento della

Piombino); L. 2 aprile 1882, n. 698 (per l'abolizione dei diritti di pascolo e di erbatico nelle province di Belluno, Udine, Vicenza).

¹³⁷ Bernardino Grimaldi, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dal 30 marzo 1884 al 29 dicembre 1888.

¹³⁸ L'art. 15 del R.D. 29 agosto 1889, n. 6.397 operava, tuttavia, un immediato restringimento alle possibilità determinatesi per gli utenti. Tale articolo concedeva solo al proprietario la possibilità di ricorrere al giudizio del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, qualora la Giunta degli Arbitri avesse deciso a favore dell'affrancazione da parte degli utenti, lasciando lettera morta il verificarsi della condizione opposta.

legge stessa, con conseguente estensione ed intensificazione degli usi civici. Inoltre, tale esempio ci offre l'opportunità di aprire una finestra sull'operato delle Giunte degli Arbitri e sul mondo delle cause arbitrali.

Con la sentenza 19 settembre - 21 ottobre 1904, emessa dalla Giunta d'Arbitri del Circondario di Rieti, si concluse la causa arbitrale della servitù di pascolo e legnatico tra il Comune di Collegiove ed il conte polacco Enrico De Corvin Prendowinski, divenuto l'ultimo signore feudale della Baronìa di Collalto dopo averne acquistato, nel 1858, la proprietà dal principe Barberini del Drago Casali.

Sotto i principi Barberini, subentrati ai Soderini verso il 1650, la Baronìa comprendeva i paesi di Collalto, Collegiove, San Lorenzo, Paganico, Ricetto, Nespolo e Marcetelli; la proprietà del conte De Corvin, tuttavia, si estendeva solamente nel territorio dei primi quattro Comuni.

Alla morte del conte, avvenuta nel 1900, l'Ufficio Tecnico di Finanza di Perugia, nel liquidare la successione, ne valutò la proprietà in 641,498 ettari. Di questi, 594,38 ettari erano gravati dai diritti civici vantati da tutte le popolazioni componenti la Baronìa di Collalto, alla quale lo stesso Ufficio continuava a riconoscere il diritto esclusivo di pascolo sui terreni dei privati per una estensione di ettari 1.023,74,40¹³⁹.

Nel Comune di Collegiove il De Corvin era proprietario della quasi totalità della Montagna di Cervia, sulla quale ricadeva l'esercizio collettivo del diritto di legnatico (sulla legna caduta per terra e sui rami secchi degli alberi durante tutto l'anno) e del diritto di pascolo estivo dal primo giorno di Quaresima al 29 settembre di ogni anno. Quest'ultima concessione era subordinata al pagamento di una fida regolata sul numero dei capi di bestiame: per ogni bestia grossa venivano pagati 7,5 baiocchi pari a £ 0,399,

¹³⁹ Cfr. ACR, *Relazione TONNARELLI - GRASSETTI...*, cit. L'ammontare dei terreni dei privati gravati dal pascolo baronale differisce di soli 14,928 ettari rispetto a quello riportato negli *Elenchi prefettizi* dei quattro Comuni.

per le bestie minute 1,5 baiocchi pari a £ 0,0798¹⁴⁰. Il pascolo invernale, molto più lucroso, rimaneva prerogativa del barone, che generalmente lo cedeva in affitto a pastori del luogo o forestieri.

TABELLA RIASSUNTIVA

Totale proprietà De Corvin	641,498 ha
Soggetti a servitù	594,380 ha
Proprietà De Corvin in Collegiove	163,376 ha
Soggetti a servitù	142,474 ha

Nel novembre 1893 il Consiglio Comunale di Collegiove richiese l'applicazione dell'art. 9 della Legge 22 giugno 1888, sollecitando la Giunta d'Arbitri di Rieti ad intraprendere un procedimento di affrancazione dalla servitù attiva di pascolo spettante al barone sul territorio della Montagna di Cervia. Contemporaneamente domandò la cessione della proprietà della montagna al Comune stesso, giustificandola con le particolari condizioni cui erano soggetti gli abitanti del luogo. Nella deliberazione del 12 novembre si sosteneva:

«Ritenuto che l'industria agraria è in genere illusoria a causa dell'altitudine di questo territorio, la montagna a ridosso del paese che toglie non meno di un mezzo della giornata i benefici effetti del sole, le forti gelate e la quantità di neve che fa permanenza per ben sei mesi dell'anno fa sì che toglie due terzi del prodotto della semina del grano. Per il granturco l'impossibilità dell'irrigazione, la qualità del terreno breccioso rende nullo quel prodotto. Questo Comune non ha altro luogo ove procurarsi la legna che può dirsi elemento di prima necessità, se non dalla Montagna di Cervia. Altre industrie non ve ne sono a causa della totale mancanza di viabilità. Riconosciuto che l'unica risorsa sia per la popolazione che per l'Amministrazione Municipale è quella della pastorizia

¹⁴⁰ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 20 gennaio 1898.

dalla quale si trae alimento ed esistenza perché favorita dalla Montagna di Cervia di pertinenza del barone, la quale è gravata dalla servitù di pascolo e legnatico a favore del Comune e a comprovare tale necessità della popolazione di godere dell'intera montagna è in essere dall'affitto. Infatti è per essa necessario tutto il godimento dappoi che quello che non può avere di iure proprio è costretto ritenerlo per prezzo di locazione che annualmente paga al Signor Barone per avere libera quella parte che esclusivamente spetta al Signor Barone stesso. Ritenuto che senza detta montagna anche l'industria pastorizia andrebbe a sparire inevitabilmente e con questo tutte le risorse della popolazione.

Esiste la provvida legge del giugno 1888 n. 5.489. Fa voti all'Onorevole Giunta d'Arbitri affinché tenga a calcolo allorché sarà chiamata per la liquidazione, e conceda a questa Comune l'applicazione dell'articolo 9 capoverso III della legge suddetta»¹⁴¹.

Le particolari condizioni agro-silvo-pastorali di Collegiove, paese situato a poco più di 1.000 metri sul livello del mare, giustificavano la richiesta di continuazione ed estensione dell'esercizio degli usi civici da parte della popolazione. Soprattutto il diritto di legnatico risultava indispensabile, e non a caso la deliberazione lo citava per primo. Se il diritto di pascolo poteva essere esercitato solamente dai possessori di bestiame e in maniera proporzionale al numero dei capi posseduti, lo *ius legnandi* veniva goduto dalla generalità degli abitanti, equamente e proporzionalmente ai bisogni. L'uso, infatti, era strettamente limitato al fabbisogno del focolare domestico, mentre era vietato trarre legna per costruzioni, per realizzare mobili o maggiormente per venderla¹⁴². Tuttavia, la maggiore risorsa del paese era costituita dall'industria armentizia e la tassa bestiame si rivelava una delle più consistenti entrate del bilancio comunale.

La prima udienza dell'avviato procedimento di affrancazione si tenne il 7 marzo 1895¹⁴³. Attore protagonista ne fu il sindaco di

¹⁴¹ ACR, Fondo GdA, *Deliberazione de Consiglio Comunale di Collegiove*, b. Rieti, f. Collegiove, 12 novembre 1893.

¹⁴² Cfr. ACR, *Verbale d'interrogazione di alcuni abitanti di Collegiove redatto dall'avvocato G. Emmi*, b. Collegiove, 9 settembre 1925.

¹⁴³ ACR, Fondo GdA, *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 7 marzo 1895.

Collegiove Domenico Petroni che, esibendo la deliberazione del Consiglio Comunale del 1893, dichiarò sua intenzione avvalersi dell'art. 9 della citata Legge 22 giugno 1888. La controparte nella figura del barone di Collalto, residente in Roma e all'udienza rappresentato dal suo amministratore, non si oppose alla duplice richiesta comunale di affrancazione e cessione della Montagna di Cervia. Anzi, nella successiva udienza richiese espressamente di estendere il giudizio nei confronti di tutti gli altri proprietari della Mappa Cervia sui cui terreni aveva il diritto di pascolo invernale»¹⁴⁴. Così facendo egli riesumava un privilegio riconosciuto alla baronia in età remota e non più esercitato.

Data l'opposizione di interessi tra i proprietari citati in causa dal barone e il Comune, dal momento che quest'ultimo esercitava il diritto di pascolo estivo sui loro terreni, si richiese la nomina di una Commissione che li avesse rappresentati davanti alla Giunta d'Arbitri¹⁴⁵.

Nell'udienza del 15 giugno 1899 la causa venne così a dividersi in due parti. Nella prima si continuò nel tentativo di affrancazione della Montagna di Cervia da parte del Comune e nell'acquisto della sua proprietà, nella seconda il barone richiese l'affrancazione di tutti gli altri fondi di proprietà dei privati posti nella sezione di Cervia.

Nonostante il procedere della causa vi fu un continuo tentativo di arrivare ad un compromesso. Il 12 aprile 1899 il Procuratore del Comune offrì al barone come corrispettivo dell'affrancazione un capitale in denaro corrispondente alla rendita netta che egli ritraeva dalla Montagna di Cervia. Quest'offerta fu ritenuta troppo indeterminata dal Procuratore del barone, per cui invitò il Comune a quantificare la propria proposta. Per tutta risposta il rappresentante del Comune domandò al barone una precisa indennità da richiedere.

¹⁴⁴ ACR, Fondo GdA, *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 15 marzo 1898

¹⁴⁵ A norma della Legge 3 marzo 1891, n. 510. Cfr. ACR, Fondo GdA, *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 15 marzo 1898.

Nella seconda parte della causa il portavoce dei privati Giovanni Avalle¹⁴⁶ contestò il preteso diritto di pascolo baronale, dal momento che i terreni, dopo la legge emanata da Pio VII il 15 settembre 1802, erano stati ridotti a miglior coltura. In virtù di tale legge Giovanni Avalle ritenne prescritto ogni diritto del De Corvin e quindi rifiutò di accettare qualunque richiesta di indennizzo. Di fronte a tali affermazioni al Procuratore del barone non restò che chiedere un rinvio della causa allo scopo di poter comprovare le servitù attive del suo assistito. Nella successiva udienza¹⁴⁷ produsse il contratto di acquisto della Baronia, stipulato il 31 luglio del 1858, dal quale il barone risultava ancora beneficiario del diritto di pascolo invernale. Tuttavia si dichiarava pronto a rinunciare a tale diritto purché a titolo di corrispettivo gli venissero rimborsate le tasse che egli aveva pagate dal momento in cui cessò di usufruire delle sue prerogative, nei limiti del trentennio del diritto. Il rappresentante dei privati si dichiarò disposto ad accettare la richiesta del barone¹⁴⁸, purché questi avesse provato di pagare effettivamente una qualsiasi parte di imposta fondiaria sui terreni di loro proprietà. Si nominò, allora, un perito con l'incarico di determinare l'indennità spettante al barone per l'affrancazione delle servitù ed il prezzo della Montagna di Cervia, nonché di accertarsi delle quote effettivamente corrisposte al fisco dal barone e dai privati sui terreni da affrancare.

Prima che si giungesse alla conclusione definitiva di questa pendenza morì il barone di Collalto, trasferendo a favore della moglie, baronessa Maria Cavalletti, tutti i diritti della Baronia, compresi quelli verso il Comune di Collegiove. La baronessa, dopo aver lungamente contrattato il prezzo di vendita¹⁴⁹, accettò

¹⁴⁶ Cfr. ACR, Fondo GdA, *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 15 giugno 1899.

¹⁴⁷ Id., *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 7 agosto 1899.

¹⁴⁸ Id., *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 12 settembre 1899.

¹⁴⁹ Id., *Deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 1902 e del 3 maggio 1902*, b. Rieti, f. Collegiove.

un amichevole componimento della vertenza¹⁵⁰, per il quale il Comune di Collegiove proponeva il pagamento di £ 6.000 a compenso del trasferimento della proprietà e in genere di tutte le proprietà a lei appartenenti nel territorio del Comune, per un totale di ettari 163,376¹⁵¹.

La sentenza della Giunta d'Arbitri, emessa il 19 settembre 1904, letta e pubblicata nell'udienza del 21 ottobre dello stesso anno, prese atto dell'avvenuto accordo tra le parti e, ritenendo adeguato il prezzo concordato, confermò i termini del componimento. Nelle seimila lire, che il Consiglio Comunale aveva deliberato di trasferire nelle casse baronali, era compreso anche il corrispettivo che i privati dovevano alla baronia per l'affrancazione dei propri fondi. Nel corso della vertenza il Comune era gradualmente venuto ad assumere la rappresentanza dei privati di Collegiove, riscattando per loro conto i diritti vantati dalla Baronia¹⁵². Si venne, allora, a creare una contraddizione tra le dichiarazioni della Giunta degli Arbitri e il comportamento dei proprietari di bestiame. La sentenza del 1904 dichiarava "affrancati dalla servitù di pascolo e legnatico già attive pel Barone di Collalto e perciò liberi da esse i fondi dei particolari di Collegiove". Questi fondi avrebbero, pertanto, dovuto ritenersi effettivamente liberi da ogni servitù. In realtà, il Comune, avendo effettuato il riscatto, si sostituì al barone nel diritto attivo di pascolo invernale, e i pastori, credendo che questi avesse acquistato in loro rappresentanza, continuarono a inviare liberamente, nei periodi consentiti, il bestiame a pascolarvi. Del resto ciò era giusto, poiché i privati non contribuirono, come singoli proprietari, al versamento di una quota della somma corrisposta alla baronessa quale compenso per l'avvenuta perdita della proprietà e dei diritti. Fu, infatti, il Comune solamente a

¹⁵⁰ Id., *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 28 giugno 1904; Id., *Sentenza della Giunta degli Arbitri*, 19 settembre - 21 ottobre 1904.

¹⁵¹ CFR. ACR, Relazione R. PADRONETTI, *Revisione di progetto di liquidazione di servitù civiche sui terreni privati*, f. Collegiove, 15 maggio 1939.

¹⁵² Id., *Deliberazione del Consiglio Comunale*, b. Rieti, 15 aprile 1903.

pagare tale somma, ricorrendo a un prestito contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti da rimborsare ratealmente in trenta anni¹⁵³. Per far fronte a tali pagamenti il Comune utilizzò le entrate derivate dalla tassa bestiame, che costituiva una delle maggiori risorse del bilancio comunale¹⁵⁴. Dunque, per l'avvocato G. Emmi, incaricato nel 1925 di presentare una relazione sullo stato degli usi civici nel paese di Collegiove, era la popolazione a subire «l'onere del riscatto non avendovi il Comune provveduto con i suoi beni patrimoniali, ma con i proventi delle imposte e delle tasse». Per questo motivo «ad essa spettava il godimento integrale dei diritti riscattati»¹⁵⁵. La scelta operata dai privati di non affrancare e di lasciare che il Comune provvedesse per loro conto rispondeva alla necessità di evitare un ulteriore peggioramento delle loro condizioni di vita. Le piccole porzioni dei fondi di loro proprietà e soprattutto la natura dei terreni, ostile a un'intensificazione delle colture, non rappresentavano stimoli interessanti per una loro liberazione, che si sarebbe tramutata solo nell'onere del pagamento di un canone annuo di affrancazione insieme all'intera tassa fondiaria, precedentemente pagata dai proprietari solo per un terzo.

Prima di ottenere il trasferimento in proprietà della Montagna di Cervia, il Comune di Collegiove richiese un'ulteriore modifica allo stato di cose esistente: la cessazione della reciprocità di pascolo e di legnatico esistente da antica data con i Comuni limitrofi di Collalto e Paganico. Gli abitanti di questi paesi, sottoposti nei secoli passati all'unica giurisdizione del barone di Collalto, esercitavano probabilmente i diritti concessi loro (o a loro spettanti) su tutto il territorio del barone. Successivamente, formati in distinti Comuni, i loro abitanti continuarono a godere senza limitazioni i diritti di pascolo e legnatico sui territori gli uni degli altri, trovandovi evidentemente un notevole vantaggio. In

¹⁵³ Cfr. ACR, Relazione G. EMMI..., cit.

¹⁵⁴ *Ibidem.*

¹⁵⁵ *Ibidem.*

regioni aride e montuose, dove la maggiore risorsa era data dalla pastorizia, la possibilità di poter portare il bestiame dal monte alla valle e al piano, o viceversa, secondo l'avvicinarsi delle stagioni, doveva costituire un vantaggio non lieve. «La promiscuità degli usi civici era quella cosiddetta perfetta perché gli abitanti de tre ricordati Comuni avevano diritti uguali, e generale perché era messo in comune l'intero territorio dei tre enti che concorrevano a formarne la promiscuità»¹⁵⁶.

I sindaci dei tre paesi in seguito a deliberazione dei Consigli Comunali, nelle cui riunioni non mancarono “vive ed accese discussioni”, comparvero dinanzi alla Giunta d'Arbitri¹⁵⁷ e dichiararono cessato per volontà comune il pascolo ed il legnatico reciproco. La fine della promiscuità fu ratificata e resa esecutiva in virtù della ricordata sentenza del 19 settembre - 21 ottobre 1904.

Il paese di Collegiove per la sua condizione geo-agronomica, ben riassunta nella deliberazione comunale del 1893, presentava tutti gli elementi idonei a richiedere l'applicazione del terzo comma dell'articolo 9. A questo passo si arrivò tuttavia non già per l'intraprendenza della generalità degli utenti, ma per l'iniziativa dell'Ente Comunale che, così operando, snaturò in un certo qual modo la sostanza dell'articolo 9.

La contrapposizione tra i sostenitori ed i detrattori del mantenimento in determinate aree geografiche degli usi civici, che aveva caratterizzato il dibattito parlamentare, poteva semplificarsi nello scontro «sulla natura giuridica della posizione degli utenti, sul rivestire essi la qualità di comproprietari e di oggettivamente partecipi alla proprietà, oppure di titolari di diritti su cosa altrui»¹⁵⁸. L'articolo 9, ammettendo gli utenti all'affrancazione delle servitù contro i proprietari, aveva assegnato loro la prima qualifica. Indirettamente l'Ente comunale, divenendo protagonista della richiesta, aveva tolto agli utenti la capacità di essere soggetti

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ ACR, Fondo GdA, *Verbale d'udienza*, b. Rieti, f. Collegiove, 28 giugno 1904.

¹⁵⁸ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere...*, cit., p. 341.

di diritto; anche se poi, considerando le condizioni di analfabetismo dell'epoca¹⁵⁹, ben difficilmente i cittadini di Collegiove, privi di qualsiasi autonomo organismo associativo, avrebbero potuto esercitare pienamente tale diritto.

Lo spirito generale della legge era stato però scalfito. L'estensione in luogo della limitazione dei diritti civici ne aveva provocato un riadattamento alle esigenze di un paese di montagna a cui era precluso un ulteriore miglioramento delle condizioni agricole.

¹⁵⁹ Nel 1911 venivano censiti come analfabeti 308 individui su una popolazione di 466 abitanti al di sopra dei sei anni di età.

3.2 COLLEGIOVE: DALLA SENTENZA DEL 1904 ALLA LEGGE 16 GIUGNO 1927

Dopo ventuno anni dalla sentenza del 1904 il Consiglio Comunale di Collegiove richiese al Commissariato Regionale competente di procedere alla liquidazione dei diritti collettivi esercitati sulle proprietà private del territorio, per dare pratica attuazione al Decreto Legge del 1924¹⁶⁰.

Con nomina commissariale del 5 maggio 1925 venne offerto all'avvocato Giuseppe Emmi l'incarico di compiere gli studi e le ricerche necessari alla presentazione di una dettagliata relazione sullo stato degli usi civici. Mancando un titolo originario che ne comprovasse l'esistenza, l'avvocato dovette ricorrere alle testimonianze delle persone più autorevoli del paese e di quegli abitanti che per la loro tarda età più lontano nel tempo potevano giungere con i ricordi. Sopralluoghi e testimonianze convergevano nel ribadire il possesso collettivo degli usi di pascolo e di legnatico sui terreni dei privati, oltre al diritto di abbeveraggio nel fiume Turano, quest'ultimo circoscritto al tratto di territorio denominato "Fossato Cupo"¹⁶¹. Per quanto riguarda l'estensione di tali diritti, l'avvocato Emmi dovette convenire che «tutto il territorio del paese ne fosse gravato, a causa dell'estrema frammentazione della proprietà e dell'alternarsi dei beni liberi a quelli vincolati, che rendevano impossibile definire una netta linea di demarcazione tra terreni soggetti e no».

La fragilità delle linee di confine rendeva difficile il compito del pastore e gli sconfinamenti delle sue bestie dovevano essere frequenti. È probabile che l'istruttore commissariale, durante i sopralluoghi effettuati, fosse stato anche il destinatario involontario delle lamentele di quegli agricoltori che subivano i danni degli animali vaganti, poiché nella relazione si legge: «...nel

¹⁶⁰ Cfr. ACR, *Lettera inviata dal Sindaco di Collegiove al Regio Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Roma*, b. Collegiove, 31 marzo 1925.

¹⁶¹ Toponimo che richiama la presenza di luoghi scoscesi e impervi.

territorio di Collegiove il padrone dispotico è uno solo: il pastore. Questi conduce le sue bestie a pascolare dovunque gli sembra che più abbondante sia la vegetazione. Egli porta egualmente i suoi armenti a pascere sui terreni coltivati, e spesso, anzi, li preferisce perché spinto da un duplice movente: dalla maggiore abbondanza di pascolo che si trova in essi e dal desiderio di mostrare coi fatti l'esistenza del proprio diritto di pascolo e di impedire una qualsiasi prescrizione a favore del proprietario»¹⁶².

La figura del pastore, incurante delle fatiche quotidiane del contadino e mosso dal solo intento di sfamare i propri animali, sembra alquanto improbabile in un paese con le caratteristiche di Collegiove. Come si legge nella stessa relazione, tutte o quasi le famiglie del Comune possedevano piccolissimi fondi che coltivavano direttamente. Ad eccezione della proprietà comunale, non esistevano nel territorio grandi tenute. Considerando inoltre che la pastorizia non raggiungeva l'importanza di una industria specializzata, si può supporre che il pastore per la propria sopravvivenza aggiungesse ai prodotti ricavati dalla pastorizia quelli derivati dall'appezzamento di cui era proprietario. Proprio per questa duplice caratteristica rimane difficile pensare che il pastore-contadino volontariamente portasse i suoi armenti ad arrecare danno sulle terre altrui. Più probabilmente beneficiava di una generale condizione di tolleranza. D'altra parte esistevano delle precise limitazioni al diritto di pascolo che venivano rispettate da tutta la comunità. Un contadino del luogo nel 1938 affermava: «In Mappa Cervia ci sono gli usi civici e, dopo levato il grano, ci vanno le bestie, purché non ci siano altre semine, il che avviene l'anno dopo in cui c'è stato il grano»¹⁶³.

La convinzione della soggezione dell'intero territorio di Collegiove ai diritti collettivi, sostenuta dall'avvocato Emmi, acquista un rilievo notevole qualora si pensi che le indagini da lui

¹⁶² ACR, Relazione G. EMMI..., cit., pp. 18-19.

¹⁶³ ACR, *Testimonianza di Gioacchino di Pietri*, raccolta dall'istruttore perito Rodolfo Padronetti nel verbale redatto il 23 settembre 1938 e presentato insieme alla relazione *Revisione del progetto...*, cit., b. Collegiove.

effettuate avevano uno scopo preciso: giungere alla identificazione dei terreni gravati per procedere ad un progetto di affrancazione in base al nuovo Decreto Legge del 22 maggio 1924, n. 751. Dopo sette mesi dalla presentazione della relazione, Domenico Petroni, podestà del paese, lamentava: «L'avvocato Emmi nella sua relazione conclude che tutto il territorio di Collegiove è soggetto ai diritti civici di pascolo e legnatico [...] Questa conclusione non può ammettersi poiché il diritto civico è incontestato sulla mappa Cervia, ove il Comune in rappresentanza degli utenti contribuisce con una quota parte al pagamento dell'imposta e sovrainposta che lo gravano, non è provato legittimamente per tutti i terreni privati della mappa Collegiove per i quali le imposte gravano per intero al proprietario, quantunque fra i cittadini siasi sempre tollerato il reciproco esercizio del pascolo sui loro terreni. Pertanto la parte del territorio costituita dalla mappa Collegiove deve essere esclusa da qualsiasi operazione di liquidazione»¹⁶⁴.

Nonostante le rimostranze del podestà, il progetto di liquidazione, redatto dal geometra Giovanni Panieri nel 1933 e compilato sulla base dell'istruttoria dell'avvocato Emmi, comprese tutti i terreni dei privati proprietari del Comune per una estensione di 791,737 ettari¹⁶⁵. Il progetto prevedeva per tutti i terreni l'affrancazione mediante l'imposizione di un canone annuo enfiteutico.

Anche il decreto legge del 1924, convertito in legge nel 1927, presentava non lievi difficoltà di applicazione. L'articolo 5 stabiliva¹⁶⁶ una compensazione adeguata all'abolizione degli usi civici con l'assegnazione al Comune di una porzione di terreno, che andava da un minimo corrispondente a 1/8 del fondo soggetto agli usi a un massimo che raggiungeva 1/3 e anche la

¹⁶⁴ ACR, *Lettera inviata dal Podestà Domenico Petroni al Regio Commissariato regionale per gli usi civici di Roma*, b. Collegiove, 2 luglio 1926.

¹⁶⁵ Cfr. ACR, G. RANIERI, *Progetto di liquidazione dell'uso civico di pascolo, gravante le terre di proprietà privata dei Comune di Collegiove Sabino*, b. Collegiove, 2 febbraio 1933.

¹⁶⁶ Cfr. art. 5 della legge 16 giugno 1927 e art. 4 del D.L. 22 maggio 1924.

metà. Tale ripartizione riusciva impossibile nel territorio di Collegiove, costituito da una infinità di proprietà che, a causa delle successioni e divisioni familiari, difficilmente superavano l'estensione di un ettaro, mentre molte erano quelle che si aggiravano intorno a un'ara. Togliere una parte a queste proprietà avrebbe significato polverizzarle e creare nuove difficoltà per stabilire mezzi di comunicazione e vie di accesso a quelle di nuova formazione.

Pur ammettendo poi lo scorporo, un altro problema sorgeva riguardo ai destinatari delle nuove entità formatesi. La legge disponeva che i terreni utilizzabili per la coltura agraria dovevano essere ripartiti tra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune, con preferenza per quelli meno abbienti¹⁶⁷. «In Collegiove se esistono famiglie meno abbienti di altre che possiedono di più, tra le une e le altre non esiste una grande differenza di ricchezza fondiaria (né mobiliare), non esistono, o quasi, famiglie di nullatenenti. [...] Tutti sono in condizioni economiche tali da poter aspirare alla assegnazione di un appezzamento di terreno; tutti dovrebbero perdere una parte del terreno che attualmente posseggono». Questo lo stato di fatto esposto dall'avvocato Emmi nella sua relazione. Per ovviare ai danni che sarebbero stati determinati dall'attuazione della legge, da più parti si richiese l'applicazione dell'articolo 7, il quale dichiarava esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune i terreni che avevano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie e i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie¹⁶⁸.

Il geometra Ranieri, basando il proprio lavoro sulle disposizioni dell'articolo 7, stabilì l'entità del canone enfiteutico che ogni ditta avrebbe dovuto versare il primo giorno di ciascun anno. Ma la sua pubblicazione suscitò una generale opposizione da parte della popolazione. La sede del Commissariato per la

¹⁶⁷ Cfr. art. 13 della Legge 16 giugno 1927 e art. 11 del D.L. 22 maggio 1924.

¹⁶⁸ Cfr. art. 7 della Legge 16 giugno 1927 e art. 5 del D.L. 22 maggio 1924.

liquidazione degli usi civici venne bersagliata da una serie di lettere inviate dai proprietari abitanti di Collegiove, i quali non solo rifiutavano di accettare il canone sugli appezzamenti non contrassegnati in Catasto, ma manifestarono una volontà contraria all'affrancazione. «E se guasto avverrà per legge - scriveva il parroco di Collegiove - si faccia almeno che sia applicato solo nei terreni di diritto e anche in essi, tenuto conto delle fatte considerazioni [...] sia apportato al canone [...] una notevole riduzione»¹⁶⁹. La contadina Rosa Petroni, proprietaria di alcuni piccoli appezzamenti, così scriveva: «Si fa notare che i fondi [di mia spettanza] sono sterili di poco o nessun rendimento, come si può immaginare trattandosi di situazioni poste a 1.000 metri sul mare, a ridosso del Monte Cervia e sulle quali già sono imposte tasse gravose; e visto considerato, il ricavato non compensa le fatiche e spese medesime, mentre vi sono pure terreni lasciati in abbandono. Si prega [...] di apporre il canone ai fondi di diritto [...] nonché di apportare al canone medesimo una notevole riduzione»¹⁷⁰.

Ai reclami inviati a titolo personale si univano poi dichiarazioni congiunte. In una lettera inviata il 6 giugno 1933 e sulla quale avevano apposto la loro firma ben 100 capi famiglia, tra cui il podestà e l'ex sindaco fautore della richiesta di affrancazione del 1925, si legge: «I reclamanti sono tutti piccoli proprietari di bestiame di varie specie e si vive esclusivamente di quella misera industria ed essendo terreni non corrispondenti all'agricoltura, scoscesi, aridi, sterili per tale stato di cose i sottoscritti chiedono di essere esonerati dall'affrancazione di detti fondi per evitare il conseguente aggravio di canone poiché non si riesce a far fronte alle fondiarie dirette»¹⁷¹.

¹⁶⁹ ACR, Lettera inviata dal Parroco di Collegiove al Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma, b. Collegiove, 20 giugno 1933.

¹⁷⁰ ACR, Lettera inviata da Rosa Petroni al Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma, b. Collegiove, 19 giugno 1933.

¹⁷¹ ACR, Lettera inviata dai capi famiglia di Collegiove al Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma, b. Collegiove, 6 giugno 1933.

Il podestà, in sintonia con le esigenze e le richieste dei cittadini e più probabilmente timoroso delle conseguenze in materia di ordine pubblico, respinse il progetto di liquidazione, sollecitandone una pronta revisione¹⁷². La reazione della popolazione fu ferma e compatta nel proposito di limitare al massimo quei mutamenti che, non nascendo da esigenze produttive e di crescita della coltivazione, avrebbero soltanto peggiorato le già precarie condizioni di vita, aggiungendo nuovi aggravii a quelli esistenti. Il Comune si incaricò, allora, di presentare un estratto del progetto di liquidazione redatto dal geometra Panieri, nel quale avrebbe compreso solo quelle ditte indicate nel Catasto come soggette ai diritti collettivi.

Tale estratto, presentato nel 1935, venne confermato dal nuovo istruttore nominato dal Commissariato agli usi civici, con conseguente dichiarazione di affrancazione dei terreni¹⁷³. Nonostante ciò, nessuna delle 222 ditte avviò procedimenti di liquidazione e nel 1980 il sindaco del Comune poteva affermare: «Il territorio comunale è aperto al pascolo previo pagamento di una tassa comunale mentre per le terre private i diritti di uso civico sono rispettati salvo che i terreni siano coltivati»¹⁷⁴.

In conclusione, anche il secondo intervento legislativo dello Stato in materia di soppressione o limitazione degli usi civici non ebbe a Collegiove l'effetto generale voluto.

L'applicazione della normativa dovette tener conto della particolare realtà geo-agronomica di un paese di montagna e della conseguente aspettativa dei membri della comunità di salvaguardare quei diritti essenziali che, data la parcellizzazione dei terreni e gli ostacoli oggettivi a importanti trasformazioni agricole, risultavano necessari per i bisogni della vita.

¹⁷² Cfr. ACR, *Deliberazione del Podestà*, b. Collegiove, 3 giugno 1933.

¹⁷³ Si tratta di Rodolfo Padronetti, nominato perito con Decreto Commissariale del 12 gennaio 1937.

¹⁷⁴ ACR, *Verbale di comparizione del Sindaco di Collegiove davanti al Commissariato agli usi civici di Roma*, b. Collegiove, 11 dicembre 1980.

Diritti essenziali che il *Regolamento per la gestione del diritto di uso civico di pascolo e di legnatico*¹⁷⁵, approvato dalla Giunta Comunale e in vigore per il 2015, tutela ancora oggi, seppur esercitati con modalità diverse rispetto alla tradizione. Infatti tutti gli abitanti del Comune di Collegiove, non comproprietari ma titolari dell'uso civico sulle terre del demanio civico e sui beni di



Il nucleo abitativo di Collegiove

proprietà privata dove non si è proceduto ad affrancazione, possono annualmente presentare domanda di assegnazione di zone per il pascolo sulla base del fabbisogno (nucleo) familiare. L'uso di legnatico, inteso come la raccolta di legna spontaneamente caduta a terra per cause naturali, è invece esercitato in maniera indivisa e perenne e non può essere concesso, a differenza dell'uso di pascolo, ai non residenti. L'esercizio del pascolo può essere fruito in conformità con la destinazione colturale, rispettando il carico ottimale di bestiame fissato dal *Regolamento* e versando un importo di fida stabilito annualmente. A ciò si aggiunge una serie di norme in materia di salute e igiene degli allevamenti, tutela e conservazione del patrimonio boschivo e degli assetti idrogeologici. Come dichiara lo stesso Regolamento: «...norme tecniche per l'Uso Civico di pascolo e di legnatico sulle terre di demanio civico che [proteggano e conservino] l'ambiente anche per perpetuare l'uso civico stesso».

¹⁷⁵ Cfr. on-line Sito del Comune di Collegiove, Amministrazione trasparente.

APPENDICE

ALLEGATO N.1

Provincia di Perugia — (Circondario di Rieti).

PROPRIETÀ	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore della proprietà in lire italiane	Classificazione delle proprietà (terreni) secondo l'estensione															
			Fino a 55 ari		Da 50 a 90		Da 51 a 100		Da 1 ettaro a 10		Da 11 a 55 ettari							
			Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore						
Private Individuali	13,044	13,944	29,894,846	3,283	3,283	140,431	2,073	2,073	778	2,437	2,437	406,441	5,375	5,375	4,008,675	459	459	4,001,833
Private in comune	7,220	24,357	12,222,040	1,697	5,656	76,906	841	2,680	104,891	1,095	3,500	103,876	3,017	10,452	3,140,424	357	1,328	2,943,582
Di Opere pie	45	45	7,001,126	7	7	86	1	1	86	5	5	1,323	21	21	275,710	6	6	148,475
Di Culti	574	574	1,311,697	79	79	7,740	51	51	29,730	58	58	10,282	256	256	551,304	81	81	400,898
Di Contrattorie	210	200	2,124,455	23	23	1,650	15	15	1,650	29	29	13,571	105	105	140,463	19	19	28,498
Di Società private	13	13	85,876	1	1	133	1	1	54	2	2	13,287	7	7	17,885	4	4	67,008
Di Comuni	59	59	2,153,466	2	2	89	1	1	54	2	2	13,287	7	7	855	2	2	24,241
Della Provincie	1	1	43,070	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dello Stato	1	1	554,071	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	22,454	39,191	44,139,657	5,082	9,021	229,792	2,882	4,381	341,980	3,027	6,040	638,480	8,783	16,216	9,294,507	928	1,809	8,004,875

PROPRIETÀ	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Classificazione delle proprietà (terreni) secondo l'estensione															
			Da 50 a 59 ettari		Da 50 a 100 ettari		Da 101 a 500 ettari		Da 501 a 500 ettari		Da 1001 a 5000 ettari		Oltre 5000 ettari					
			Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore	Numero delle proprietà dei proprietari	Valore				
Private Individuali	151	151	3,250,198	85	85	2,773,796	55	55	4,254,823	18	18	955,291	5	5	392,258	2	2	4,561,002
Private in comune	107	300	1,806,430	85	188	1,381,380	37	145	1,951,808	8	29	412,526	»	»	»	4	4	217,007
Di Opere pie	2	2	241,692	3	3	32,954	»	»	»	1	1	3,392	»	»	»	»	»	»
Di Culti	34	34	138,342	14	14	82,979	2	2	849	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Di Contrattorie	5	5	13,292	2	2	3,822	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Di Società private	1	1	2,591	6	6	77,392	1	1	153,747	13	13	201,857	10	10	369,515	11	11	1,291,871
Di Comuni	1	1	43,070	6	6	43,070	7	7	43,070	13	13	43,070	10	10	43,070	1	1	554,071
Della Provincie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dello Stato	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	300	559	5,452,545	198	298	4,352,293	102	210	6,404,507	40	61	1,903,039	15	15	601,773	16	16	6,353,451
Totale	524	918	10,902,202	306	506	10,704,586	204	420	12,809,014	80	121	2,506,072	31	31	1,203,226	32	32	5,208,326

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni soggetti a servitù di pascolo, di vendere le erbe e di sfidare all'epoca della Notificazione dell'ex-Governo pontificio del 29 dicembre 1849 e di quelli in virtù di detta notificazione affrancati.

Tavola XXVIII

Circoscriz.	Comuni	Terreni					
		soggetti a servitù all'epoca della pubblicazione della Notificazione suddetta		affrancati		tuttora da affrancarsi	
		Etari	Are	Etari	Are	Etari	Are
Perugia	Tuoro	200.	60	»		200.	60
	Scheggia	614.	73	»		614.	73
	Baschi	30.	»	»		30.	»
	Totale	845.	33	»		845.	33
Foligno	Foligno	25.331.	50	50.	»	25.281.	50
	Spello	454.	»	»		454.	»
	Valtopina	564.	»	564.	»	0.	»
	Totale	26.349.	50	614.	»	25.735.	50
Spoleto	Bevagna	315.	»	40.	»	275.	»
	Cascia	5.723.	»	»		5.723.	»
	Castel S. Felice	952.	»	»		932.	»
	Giano	350.	»	18.	»	332.	»
	Vallo di Nera	500.	»	»		500.	»
	Galdo Cattaneo	525.	»	»		525.	»
	Monteleone di Spoleto	5.977.	»	»		5.977.	»
	Norcia	25.716.	»	»		25.716.	»
	Poggiodoro	1.500.	»	»		1.500.	»
	Preci	1.500.	»	»		1.500.	»
	Sant'Anatolia di Narco	4.613.	»	»		4.613.	»
	Scheggino	1.199.	»	»		1.199.	»
	Spoleto	5.000.	»	»		5.000.	»
	Trevi	600.	»	»		600.	»
	Totale	54.470.	»	58.	»	54.412.	»
Orvieto	Fabro	40.	»	»		40.	»
	Castel Viscardo	40.	»	»		40.	»
	Totale	80.	»	»		80.	»
Terni	Acquanarta	2.500.	»	»		2.500.	»
	Alviano	1.491.	68	»		1.491.	68
	Arrone	1.945.	27	»		1.945.	27
	Attigliano	180.	»	»		180.	»
	Calvi	4.716.	»	1.142.	»	3.574.	»
	Cesi	954.	»	»		954.	»
	Collestatte	400.	»	»		400.	»
	Givè	1.474.	»	54.	»	1.420.	»
	Guarda	2.000.	»	»		2.000.	»
	Lugnano	1.432.	13	841.	28	590.	85
	Montecastrilli	313.	40	»		313.	40
	Narni	1.224.	95	309.	28	855.	67
	Oricoli	558.	60	194.	46	364.	14
	Papigno	300.	»	»		300.	»
	Penna	408.	»	198.	»	300.	»
Piediluco	1.261.	28	4.	28	1.257.	»	
Polino	760.	»	»		760.	»	
Da riportarsi	22.009.	31	2.803.	30	19.206.	01	

CIRCOSCRIZIONI	COMUNI	Terreni					
		soggetti a servizi all'epoca della pubblicazione della Notificazione suddetta		affrancati		tuttora da affrancarsi	
		Ettari	Are	Ettari	Are	Ettari	Are
Segue Terni	<i>Riparto</i>		22.009,31		2.803,30		19.206,01
	Stroncone		2.855,71		282,39		2.573,32
	Terni		15,000	»	»	»	15,000
	Torre Orsina		20	»	»	»	20
	Totale		39.885,02		3.085,69		36.799,33
Rieti	Rieti		3.456	»	»	»	3.456
	Collecchaccaro		304	»	»	»	304
	Contigliano		2.246	»	»	»	2.246
	Greccio		2.000	»	»	»	2.000
	Labro		150	»	»	»	150
	Montenero		1.894,30	»	»	»	1.894,30
	Monte S. Giovanni		2.735,10	»	»	»	2.735,10
	Morro		120	»	»	»	120
	Poggio Bustone		15	»	»	»	15
	Poggio Fidoni		2.412,90	»	»	»	2.412,90
	Rivodutri		30	»	»	»	30
	Rocca Sinibalda		3.400	»	»	»	3.400
	Ascrea		600	»	»	»	600
	Belmonte		2.325	»	»	»	2.325
	Castel di Tora		100	»	»	»	100
	Longone		1.959	»	»	»	1.959
	Monteleone		750	»	»	»	750
	Poggio Mojano		1.438	»	»	»	1.438
	Torricella		1.662	»	»	»	1.662
	Varco		160	»	»	»	160
	Orvinio		500	»	300	»	200
	Collegrave		1.027,60	»	»	»	1.027,60
	Collalto		500	»	»	»	500
	Nespoli		92,40	»	»	»	92,40
	Pozzaglia		100	»	»	»	100
	Petesca		200	»	»	»	200
	Scandriglia		2.200	»	»	»	2.200
	Configni		176	»	»	»	176
	Cottanello		500	»	»	»	500
	Montopoli		1.359	»	879	»	480
	Poggio Catino		263,10	»	180	»	83,10
	Roccantica		12,197	»	368	»	11,829
	Selci		420	»	»	»	420
Stimigliano		540	»	120	»	420	
Vacone		60	»	»	»	60	
Magliano		430	»	117	»	313	
Tarano		140	»	»	»	140	
Fara		1.530	»	1.450	»	80	
Casaprota		42	»	»	»	42	
Frasso		30	»	»	»	30	
Poggio Nativo		164	»	»	»	164	
Salisano		100	»	»	»	100	
Toffia		5.000	»	»	»	5.000	
Boechigiano		130,75	»	103,75	»	27	
	Totale		55.459,15		3.517,75		51.941,40
RIASSUNTO GENERALE.							
Perugia			845,33	»	»	»	845,33
Foligno			26.349,50	»	614	»	25.735,50
Spoletto			54.470	»	58	»	54.412
Orvieto			80	»	»	»	80
Terni			39.885,02	»	3.085,69	»	36.799,33
Rieti			55.459,15	»	3.517,75	»	51.941,40
	Totale		177.089	»	7.275,44	»	169.813,56

ALLEGATO N. 3
[A.C.R., fondo GdA, b. Rieti]

Comune di Scandigliia
Coppia del Capitolato per l'affitto delle
Corte invernali della Frazione Ponticelli

- 1.° L'affitto avrà principio col 29 Settembre e terminerà col giorno 8 maggio.
- 2.° La corrispettiva sarà pagata in tre rate eguali in mano dell'istruttore comunale, una a Carnevale, l'altra a Pasqua di Resurrezione e l'ultima gli 8 maggio.
- 3.° Le spese e compenso di Segreteria restano a carico del deliberatario il quale dovrà munirsi di un idonea, sicurtà solidale.
- 4.° L'affittuario potrà affidare il bestiame bovino, dalli 29 settembre, a tutto il giorno 8 maggio nel numero non maggiore di quattro bochecinquante (250) boche, cioè pecore e capre, e potrà liberamente pascolare non solo nei prati comunali, ma anche nei prati aperti di tutti i particolari possidenti e nelle selve di tutto il territorio esclusa la sola tenuta di Montecabo. E si permetterà l'in-

questo nelle macchie quando sarà terminata
la ghianca, che dovrà verificarsi da punti co-
muni mandati dal Sindaco a scampo di
qualche foce che volente commetterà il pa-
donale affittuario della macchia, e co-
nocciuto il solo, perche la ragione dei pe-
citi usi, il Sindaco darà la libertà di pa-
cere liberamente senza riguardar il poco non
passato.

5^o Il solo affittuario di tali orde, rimane
autorizzato di pacere liberamente tutti
i prati aperti secondò lo stile del paese, sino
al giorno 1^o maggio ed è vietato a chiunque
di pacere detti prati.

6^o Il bertucchio, perrino e caprino che pa-
sola nel territorio di Bertucelli, nel già detto
numero non maggiore di quattrocento cinquanta
tore espone forastiere, sarà arso da ogni taglia
passato del Comune, e si tolleravano al parolo-
to o quattro detti capi per uno i canoni del passato.

Scandiglia 20 settembre 1868.

Il Sindaco
primato Eugenio Brandi.

ALLEGATO N. 4
[A.C.S., MI, PS, A.G.R., 1905, ATG 12, B.15, F.p.ERUGIA]



MINISTERO DELL'INTERNO

COPIA DELLA CIRCOLARE IN DATA 10 OTTOBRE 1905 N°27090
DELLA PREFETTURA DI PERUGIA DIRITTA AI SINDACI DEI CO-
MUNI DELL'UMBRIA ED AI SOTTOPREFETTI - RELATIVA AL "QUE-
STIONARIO PER SERVITÙ CIVICHE E DOMINII COLLETTIVI"

Volendo questa Prefettura completare gli atti
concernenti le servitù civiche ed i domini collettivi
della Provincia, ha compilato il questionario che Ella
troverà nelle pagine che seguono.

Voglia compiacersi di disporre che da questo
Ufficio siano date le risposte con sollecitudine, accu-
ratezza a raccoglierte, precisione ad esporle, chiaz-
za di scrittura e senza abrasioni, e questo per inseri-
re la presente in apposito registro.

I Comuni che non avessero né servitù civiche né
domini collettivi, restituiranno il questionario nega-
tivo; e quelli che avessero più servitù e diversi domi-
ni, vorranno compiacersi di allegare per ciascuno di
essi un foglio aggiuntivo con le domande e risposte ve-
lute.

I Municipii che non appartengono al primo Circon-
dario, restituiranno la presente a quest'Ufficio per mez-
zo dei rispettivi Sottoprefetti, i quali prenderanno le
notizie che a loro mancassero, per compiere alla loro
volta le pratiche singole, relative alla vertenza.

Ringrazio sentitamente con anticipazione la S.V.

e chi la ocadiuverà nell'intento, diretto a regolare e risolvere questioni che possono assumere speciale importanza, anche in rapporto all'ordine pubblico; come al bene dei molteplici interessati nelle attuali circostanze.


Con molta considerazione

IL PREFETTO

firmato: Dallari

.....
 COMUNE.....

DIRITTO o SERVITU' - determinazione:	DOMINIO COLLETTIVO - denominazione:
1- Sua ubicazione	1- Se è costituito a termini dell'art. 2, legge 4 agosto 1894 n. 397
2- Sua superficie	2- Ubicazione e superficie dei terreni.
3- Stato consuario	3- Natura ed estensione del godimento.
4- Proprietario	4- Numero dei soci.
5- Numero degli utenti	5- Rappresentanza e costituzione.
6- Quale sia la posizione degli atti per la liquidazione delle vertenze a termini della legge 4 agosto 1891 n. 510	6- Data del Regolamento e della sua approvazione.
7- A quale Giunta d'Arbitri siano sottoposte le vertenze in corso e se essa sia costituita e completa.	7- Se siano in corso affrancazioni ed a quale stadio siano gli atti relativi.




P- Se e quale ente sia_
si costituito a ter_
mini dell'art.16 de/
la citata legge.

Osservazioni ed aggiunte

P- Se e quando sia co_
stituito l'ente
(art.1, legge 4 MAG_
sto 1894, n.397)

Osservazioni ed aggiunte



Collegiove e i Comuni confinanti (dal Sito www.comuniverso.it)



Sansepolcro

Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, fin dalla sua fondazione, ha perseguito lo scopo di promuovere la ricerca culturale e la divulgazione dei suoi risultati. In particolare, il Centro è stato promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione delle matematiche, per lo sviluppo degli studi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra. Ha organizzato, in collaborazione con Associazioni, Università ed Accademie italiane e straniere, seminari e convegni di studi tra cui: nel 2009 su “Pacioli 500 anni dopo”; nel 2011 su “Before and after Luca Pacioli”; nel 2013 su “Leonardo e la Valtiberina”; nel 2014 su “Luca Pacioli a Milano” e nel 2015 su “L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina”; nel 2016 su “Gregorio e Lilio. Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano”; nel 2017 su “Luca Pacioli. Maestro di contabilità, matematico e filosofo della natura” e su “Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di genere”; nel 2018 su “Il magistero di Fra’ Luca Pacioli. Economia, matematica e finanza” e su “La forma nello spazio. Michelangelo architetto”; nel 2019 su “La traduzione latina dei classici greci in Toscana e in Umbria nel Quattrocento” e su “Arte e matematica in Luca Pacioli e Leonardo da Vinci”.

Dal 2015 il Centro ha inaugurato una collana di testi con la pubblicazione del primo volume: Maria Gaetana Agnesi, *Proposizioni filosofiche*, con testo latino a fronte, a cura di Elena Rossi. Nel 2016 sono state realizzate: la pubblicazione del testo *Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati* di Francesco Maria Staffa (originario di Citerna) a cura di John Butcher e la stampa anastatica del *Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico e il suo esemplare* (1636) di Lodovico Flori

(originario di Fratta-Umbertide), con allegati tre *Studi* a cura di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario Mari, Fabio Santini dell'Università di Perugia. Nel 2017 sono stati editi gli *Elementi di logica* di Padre Giuseppe Maria Campanozzi e l'anastatica del saggio *Francesca Turina Bufalini. Una poetessa umbra* di Vittorio Corbucci. Nel 2018: *La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento (secoli XIV-XV)*, a cura di Robert Black; Gaspare Torelli, *Amorose faville. Il Quarto Libro delle Canzonette. A tre voci*, a c. di Carolina Calabresi; Roberto Orsi, *De obsidione Tiphernatum*, a c. di Gabriella Rossi.

Il Centro Studi “Mario Pancrazi” organizza conferenze, promuove eventi a sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle matematiche, delle scienze integrate, delle tecnologie, della cultura umanistica; favorisce la collaborazione con e tra le istituzioni formative del territorio; sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del lavoro, tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca; premia con borse di studio gli studenti meritevoli, con l’intento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni scolastiche con quello portato avanti dagli enti e associazioni locali, dalle università e dalle imprese del territorio, con cui intrattiene speciali rapporti di collaborazione, programmazione e realizzazione di progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di quaderni di ricerca e didattica.

BIBLIOTECA

del Centro Studi “Mario Pancrazi”

QUADERNI R&D - Ricerca e Didattica

RICERCA E DIDATTICA

1. *Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore. Un contributo di idee in Alta Valle del Tevere*, a c. di Matteo Martelli, 2009.

2. *Pacioli fra Arte e Geometria*, a c. di Matteo Martelli, 2010.
3. *2010. Dove va l'Astronomia. Dal sistema solare all'astronomia gravitazionale*, a c. di Giampietro Cagnoli e Matteo Martelli, 2010.
4. *Leonardo da Vinci e la Valtiberina*, a c. di Matteo Martelli, 2012.
5. *Le competenze nella scuola dell'autonomia*, a c. di Matteo Martelli, 2012.
6. *150 anni e oltre*, a c. di Matteo Martelli, 2012.
7. Giulio Cesare Maggi, *Luca Pacioli. Un francescano "Ragioniere" e "Maestro delle matematiche"*, 2012 (ristampa 2018).
8. Baldassarre Caporali, *Uomini e api*, 2014.
9. Venanzio Nocchi, *Scienza, arte e filosofia tra modernità e postmoderno. Il caso Burri*, 2014.
10. Paolo Raneri, *FLAT WORD. La Rete, i Social Network e le relazioni umane*, 2014.
11. John Butcher, *La poesia di Gregorio Tifernate*, 2014.
12. Venanzio Nocchi - Baldassarre Caporali, *Ritorno a Platone*, 2015.
13. Luca Pantaleone, *Il matrimonio*, 2016.
14. Argante Ciocci, *Luca Pacioli. La Vita e le Opere*, 2017.
15. Argante Ciocci, *Luca Pacioli. La Vida y las Opras*, 2017.
16. Argante Ciocci, *Ritratto di Luca Pacioli*, 2017.
17. Gabriella Rossi, *Le donne forti del Castello Bufalini a San Giustino*, 2017.
18. Francesca Chieli, *Sansepolcro. Guida storica e artistica*, 2018.
19. Lucia Bucciarelli-Valentina Zorzetto, *Luca Pacioli tra matematica, contabilità e filosofia della natura*, 2018.
20. *Luca Pacioli a fumetti*, a c. di Alessandro Bacchetta, 2018.
21. Nicoletta Cosmi, *Gli stendardi "ritrovati"*, 2019.
22. *Leonardo a fumetti*, a cura di Alessandro Bacchetta, 2019.
23. Anselmo Grotti, *Come comunicare*, 2019.
24. Venanzio Nocchi, *Lezioni sulla modernità. Teoria e critica*, 2019.
25. Sara Borsi, *Città di Castello. Guida storia e artistica*, 2019.
26. Fabrizio Ciocchetti, *Francesco Bartoli: l'uomo, il professore, lo scrittore, lo storico*, 2019.
27. Ursula Jaitner-Hahner, *Città di Castello nel Quattrocento e nel Cinquecento. Economia, cultura e società*, 2020.

28. Giuliana Maggini/Daniele Santori, *Nicolaus Adjunctus burgensis: uno scienziato discepolo e amico di Galileo*, 2020.
29. Giuliana Pesca, *Gli usi civici nel Reatino alla fine dell'Ottocento*, 2020.

TESTI

1. Maria Gaetana Agnesi, *Propositioni filosofiche*, a c. di Elena Rossi, 2015.
2. Nicola Palatella, *Quando la scrittura è vocazione*, a c. di Matteo Martelli, 2016.
3. Francesco Maria Staffa, *Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e Lilio Tifernate*, a c. di John Butcher, 2016.
4. Lodovico Flori, *Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo esemplare*, copia anastatica con allegati tre STUDI a c. di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario Mari, Fabio Santini, 2016.
5. *Cento anni dopo. Lettere, testimonianze e diari. 1915-1918*, a c. di Matteo Martelli, 2016.
6. Vittorio Corbucci, *Francesca Turina Bufalini. Una poetessa umbra*, copia anastatica, a c. di Paolo Bà, 2017.
7. *La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento (secoli XIV-XV)*, a cura di Robert Black, 2018.
8. Padre Giuseppe Maria Campanozzi, *Elementi di logica*. Traduzione dal latino a c. di Gabriella Rossi, *Introduzione* a c. di Giuseppe Soccio, 2018.
9. Gaspare Torelli, *Amorose faville. Il Quarto Libro delle Canzonette. A tre voci*, a c. di Carolina Calabresi, 2018.
10. Roberto Orsi, *De obsidione Tiphernatum*, a c. di Gabriella Rossi, 2018.

SUPPLEMENTI

1. *A scuola di scienza e tecnica*, a c. di Fausto Casi, 2009.
2. Enzo Mattei, *L'infinito da chiusa prospettiva* - Parole di Daniele Piccini, 2010.
3. *Pacioli 500 anni dopo*, a c. di Enrico Giusti e Matteo Martelli, 2010.
4. Gian Paolo G. Scharf, *Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un comune soggetto (Borgo San Sepolcro 1415-1465)*, 2011.
5. *Before and after Luca Pacioli*, a c. di Esteban Hernández-Esteve e Matteo Martelli, 2011.
6. Argante Ciocci, *Pacioli: letture e interpretazioni*, 2012.
7. Enzo Papi, *Sancta Jerusalem Tiberina*, 2013.
8. *Luca Pacioli a Milano*, a c. di Matteo Martelli, 2014.
9. Franca Cavalli, *Appunti di viaggio*, 2014.
10. *L'Umanesimo nell'Alta Valtiberina*, a c. di Andrea Czortek e Matteo Martelli, 2015.
11. *Il geometra e il territorio aretino*, a c. di Massimo Barbagli, 2015.
12. *Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano*, a c. di Matteo Martelli, 2016.
13. *Gregorio e Lilio. Due Tifernati protagonisti dell'Umanesimo italiano*, a c. di John Butcher, Andrea Czortek e Matteo Martelli, 2017.
14. *Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura*, a c. di Esteban Hernández-Esteve e Matteo Martelli, 2018.
15. *Francesca Turini Bufalini e la "letteratura di genere"*, a c. John Butcher, 2018.
16. *Il Magistero di Fra' Luca Pacioli. Arte, economia, matematica e finanza*, a c. di Matteo Martelli, 2019.
17. Caterina Casini, *Tieni anche me sotto il tuo manto azzurro*, 2019.
18. *La forma nello spazio. Michelangelo architetto*, a c. di Matteo Martelli, 2019.
19. *La traduzione latina dei classici greci nel Quattrocento in Toscana e in Umbria*, a c. di John Butcher e Giulio Firpo, 2020.
20. *Arte e matematica in Luca Pacioli e Leonardo da Vinci*, a c. di Matteo Martelli, 2020.
21. Gaetano Rasola, *Nato con la camicia*, 2020.



EDIZIONI NUOVA PRHOMOS

giugno 2020

Edizioni Nuova Prhomos
Via Orazio Bettacchini 3
06012 Città di Castello (PG) - Italy
Tel. 075/8550805
Email: stampa@nuovaprhomos.com
www.nuovaprhomos.com

Stampa Nuova Prhomos - Città di Castello - PG